

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE ESTUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali,
Diritti Umani



DIRITTI UMANI E STATO DI SALUTE DELLA
DEMOCRAZIA IN ITALIA: UNA
RICOGNIZIONE TRAMITE L'ANALISI DI CASI
SIGNIFICATIVI

Relatore: Prof. MARCO ALMAGISTI

Laureanda: LUCIA CARPINTERI
matricola N. 2057094

A.A. 2023/2024

*A Maddi
La mia Grande Maestra di tuffi
Tutte le volte che dovrò affrontare qualcosa di
più grande di me
Avrò nella mente e nel cuore l'immagine di Te
Piccolina che salti
Impavida
Nell'immensità del Blu
Che ora ti appartiene
E cercherò di saltare con lo stesso Coraggio*

*A coloro che dicono "l'odio non genera amore",
rispondete che è l'amore, vivo, che spesso genera
l'odio. L'odio che non poggia su una bassa
invidia, ma su un sentimento generoso, è una
passione sana e potentemente vitale. Più amiamo
il nostro sogno di libertà, di forza e di bellezza,
più dobbiamo odiare ciò che si oppone al suo
avvenire.*

Émile Henry, Aforismi di un terrorista

*Potete legarmi mani e piedi
togliermi il taccuino e le sigarette
riempirmi la bocca di terra:
la poesia è sangue del mio cuore vivo
sale del mio pane, luce dei miei occhi.
Sarà scritta con le unghie, lo sguardo e il ferro,
la canterò nella cella della mia prigione,
nel bagno,
nella stalla,
sotto la sferza, tra i ceppi,
nello spasimo delle catene.
Ho dentro di me un milione d'usignoli
per cantare la mia canzone di lotta.*

Mahmoud Darwish

Indice

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO I: DEMOCRAZIA E DIRITTI UMANI	7
1.1: <i>Democrazia, definizioni.....</i>	7
1.2: <i>Diritti umani e democrazia.....</i>	9
1.3: <i>Qualità della democrazia: le dimensioni di variazione</i>	13
1.4: <i>Libertà e uguaglianza.....</i>	14
1.5: <i>Rule of law.....</i>	19
1.6: <i>Accountability, partecipazione, competizione, responsiveness.....</i>	20
CAPITOLO II: QUALITÀ DEMOCRATICA E TRATTAMENTO DELLE PERSONE MIGRANTI ALL'INTERNO DELL'HOTSPOT DI LAMPEDUSA.....	23
2.1: <i>Rule of law e libertà: una composizione</i>	23
2.2: <i>L'approccio hotspot</i>	24
2.3: <i>CEDU e CtEDU: ruolo nell'ordinamento italiano e competenze.....</i>	31
2.4: <i>Le sentenze di condanna della Corte EDU per il trattamento delle persone migranti nell'hotspot di Lampedusa.....</i>	34
2.5: <i>Testimonianze dall'interno.....</i>	37
2.6: <i>Mancata soddisfazione di rule of law e libertà nel trattamento delle persone migranti.....</i>	39
CAPITOLO III: QUALITÀ DEMOCRATICA E FEMMINICIDIO	41
3.1: <i>Qualità democratica e femminicidio: quale collegamento?</i>	41
3.2: <i>L'inquadramento della violenza contro le donne nel paradigma dei diritti umani</i>	42
3.3: <i>L'approccio di genere</i>	48
3.4: <i>Il femminicidio.....</i>	50
3.5: <i>Rule of law (con implicazioni per la libertà) e femminicidio.....</i>	52
3.6: <i>Femminicidio e (dis)uguaglianza.....</i>	59
3.7: <i>Femminicidio, responsiveness e accountability sociale.....</i>	61
CAPITOLO IV: QUALITÀ DEMOCRATICA E MOVIMENTO STUDENTESCO PER LA PALESTINA	65
4.1: <i>La questione palestinese come questione di diritti umani e di legalità internazionale</i>	65
4.2: <i>La protesta della studenta.....</i>	74

<i>4.3: La dimensione della partecipazione.....</i>	<i>76</i>
<i>4.4: Il sistema neoliberista e i movimenti sociali</i>	<i>79</i>
<i>4.5: Boicottaggio accademico vs libertà di ricerca: nessuna contraddizione ..</i>	<i>87</i>
<i>4.6: Repressione del dissenso e relativo supporto mediatico.....</i>	<i>98</i>
<i>4.7: La politica della speranza e la democrazia dei movimenti</i>	<i>114</i>
<i>4.8: Una sintesi tra la mancata soddisfazione delle dimensioni di variazione e la portata del movimento</i>	<i>118</i>
CONCLUSIONE.....	121
Bibliografia	124
Sitografia	127

INTRODUZIONE

Questa tesi muove dalla volontà di analizzare lo stato di salute della democrazia italiana alla luce di alcune delle principali sfide del nostro tempo, tra cui le migrazioni e la disuguaglianza strutturale delle donne nella società, esemplificata dall'elevato numero di femminicidi. Inoltre, è riservata una particolare attenzione all'intersezionalità delle lotte portata avanti dai movimenti sociali globali, con specifico riferimento alle mobilitazioni studentesche per la Palestina, che hanno visto coinvolta anche l'Italia.

Alla base di questo lavoro vi è l'utilizzo delle dimensioni di variazione identificate da Leonardo Morlino per l'analisi empirica della qualità democratica: rule of law, responsiveness, accountability, partecipazione, competizione, libertà e uguaglianza. Nello specifico, l'obiettivo è quello di rilevare, per ciascun caso concreto esaminato, la soddisfazione o meno di queste dimensioni, così da poter constatare eventuali criticità nel funzionamento della nostra democrazia.

Ad accompagnare questa ricerca è il paradigma dei diritti umani, i quali sono assunti come il fondamento assiologico della democrazia; tale strumento, dunque, si interseca con le dimensioni di variazione, specialmente libertà e uguaglianza, che si configurano come dimensioni sostantive - a cui la democrazia è posta a tutela - e i cui contenuti sono riconducibili agli stessi diritti umani. Questi ultimi, infatti, fin dal loro riconoscimento a livello internazionale, sono stati innanzitutto identificati come diritti civili e politici e diritti economici, sociali e culturali, a cui le due dimensioni rimandano rispettivamente.

La tesi assume come propria la posizione prevalente della dottrina che ritiene tutte queste dimensioni interconnesse tra loro, per cui il malfunzionamento di una può determinare il malfunzionamento delle altre. Ciò sarà verificato con riferimento ai casi concreti.

La tesi è strutturata in quattro capitoli: nel primo si introduce il concetto di democrazia che, evocativo e astratto, è stato interpretato e riempito di contenuto nel corso della storia in maniera diversa; si rileva il nesso inscindibile tra democrazia e diritti umani e pertanto si assume una concezione sostanziale della prima, integrata dalla sua dimensione procedurale. Si introduce poi il quadro di analisi che sarà

utilizzato per i casi concreti, cioè le dimensioni di variazione di cui sopra, indicative della qualità democratica.

Nel secondo capitolo si procede all'approfondimento del primo caso concreto: il trattamento delle persone migranti negli *hotspot*, in particolare in quello di Lampedusa. Ciò che mi ha spinto a considerare rilevante questo caso per una valutazione della qualità della nostra democrazia è stata la mia esperienza con Amnesty Italia a Lampedusa, dove ho potuto osservare con i miei occhi le condizioni in cui versano queste persone. L'obiettivo, dunque, è quello di indagare, alla luce dei Report di Amnesty e di ASGI, delle condanne della CtEDU all'Italia – considerato il ruolo della CEDU e delle altre convenzioni internazionali nel nostro ordinamento - e delle testimonianze dall'interno, se il trattamento delle persone migranti in queste strutture integri una mancata soddisfazione di alcune delle dimensioni di variazione, in particolare della rule of law e della libertà, strettamente collegate tra loro e particolarmente importanti per un buon funzionamento della democrazia.

Nel terzo capitolo l'analisi verte sul fenomeno dei femminicidi, collocati nella più ampia cornice della violenza contro le donne basata sul genere, riconosciuta a livello internazionale come una violazione di diritti umani. Ho ritenuto tale fenomeno rilevante nella valutazione dello stato di salute della nostra democrazia in quanto sintomatico dell'impegno dello Stato nell'intervenire per combattere le radici socioculturali da cui esso origina. Anche in questo caso si vuole verificare, sulla base dell'analisi del Report della Commissione d'Inchiesta del Senato per il femminicidio, degli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali ratificate, dalle condanne all'Italia della CtEDU e dalle richieste dei Centri antiviolenza e del movimento femminista, se vi sia un malfunzionamento delle dimensioni di variazione (in particolare risultano coinvolte rule of law, libertà, uguaglianza, accountability sociale e responsiveness) e se eventualmente ciò contribuisca a un'esclusione delle donne dallo sviluppo e dalla democrazia.

Il quarto e ultimo capitolo fa riferimento alle mobilitazioni per la Palestina, che in Italia, come in altre parti del mondo, hanno attraversato e attraversano piazze e Università.

L'analisi di questo caso si propone di contestualizzare la questione palestinese all'interno del quadro del diritto internazionale e del diritto internazionale dei diritti umani, i quali creano obblighi anche per Stati terzi rispetto alle due parti coinvolte. Il movimento che è nato viene studiato a partire dalle caratteristiche comuni degli attuali movimenti globali, fondati sul concetto di intersezionalità tra le lotte. Vengono prese in esame le rivendicazioni del movimento e il modo di interfacciarsi da parte dello Stato. Le dimensioni di variazione coinvolte vanno dalla partecipazione, alla rule of law, all'accountability, alla libertà e all'uguaglianza, fino alla responsiveness. Particolare spazio è dato al ruolo dei media per una buona democrazia, all'importanza del diritto di protesta - e alla criminalizzazione e repressione di chi lo esercita - e alle Università come luogo simbolo di Libertà.

In generale, ciò che mi ha spinto a condurre questo studio è stata la mia personale percezione di uno svuotamento di sostanza delle democrazie occidentali, tra le quali, anche all'interno di un'Europa e un'Unione Europea così a destra e così armate, sembra esserci uno spostamento verso un modello di democrazia illiberale (a mio avviso, una contraddizione di termini), anche in quei paesi in cui la tradizione liberale si dà per radicata e le cui Costituzioni si fondano sul rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, a fronte di un discorso che tende a tacciare come disaffezionate alla democrazia ed eversive le persone che si mobilitano all'interno dei movimenti sociali, volevo analizzare la ragione di questa narrazione, considerato che le rivendicazioni degli attuali movimenti, sulla base della mia personale esperienza militante, hanno in verità sempre rappresentato rivendicazioni di autentica democrazia.

CAPITOLO I: DEMOCRAZIA E DIRITTI UMANI

1.1: Democrazia, definizioni

Il termine “*démokratia*” comparve per la prima volta nella storia nella tragedia “Le Supplici” di Eschilo, risalente al 463-462 a.C, in cui viene lodata da Teseo la democrazia in quanto in grado di garantire, in opposizione alla tirannide, una parità di trattamento dinanzi alla legge e una libera partecipazione al dibattito politico.

Successivamente, ciò venne ripreso da Erodoto in un celebre dibattito tra tre nobili persiani, tra i quali Otane esaltava la democrazia per le medesime ragioni di Teseo e criticava le altre forme di governo per le corruzioni derivanti dal potere illimitato di un solo individuo.

Nonostante ciò, se si tralascia Tucidide, la maggior parte dei pensatori greci sottolineava i difetti della democrazia: lo Pseudo-Senofonte, nella Costituzione degli Ateniesi, nota la tendenza del popolo sovrano a perseguire fini egoistici; Aristotele, sia nella Costituzione degli Ateniesi che nella Politica, descrive la democrazia come una degenerazione della *politeia*; Platone, nella Repubblica, la critica aspramente: egli nutre verso la democrazia un’obiezione di preferibilità (Almagisti, 2016, p.15), ritenendola un pessimo sistema di governo e privilegiando, invece, un’aristocrazia dei sapienti.

Il termine democrazia, sparito nel medioevo, in cui, invece, si parlava di *res publica*, ricompare nel 700 con l’Illuminismo, quando cominciano ad essere oggetto di dibattito i concetti di libertà e uguaglianza, ad oggi considerati i valori cardine di ogni sistema democratico.

In questo periodo, Rousseau pone invece alla democrazia un’obiezione di praticabilità (Almagisti, 2016, p.15) in quanto, avendo come riferimento la democrazia diretta, ritiene “contro l’ordine naturale che il grande numero governi e che il piccolo sia governato” (Rousseau, 1762, libro III, cap. IV). Ciò è oggi risolto con la formula della democrazia rappresentativa, per la quale, se democrazia deriva da *demos* e *cratos* – letteralmente potere del popolo - le funzioni di governo che il popolo esercita si basano sulla delega, per cui esse sono limitate alle elezioni dei propri rappresentanti, verso i quali il popolo può poi esprimere o meno

soddisfazione tramite la riconferma – o non riconferma - del mandato nelle successive elezioni.

La democrazia dei moderni, dunque, è diversa da quella degli antichi, che spesso consideravano la stessa come sinonimo di violenza (a conferma di ciò, anche la polisemia del termine *cratos*), di disordine politico, di linciaggio.

Ad oggi, la maggior parte dei paesi che si definiscono democratici si basa su un modello di democrazia rappresentativa, liberale e competitiva.

In particolare, è stato Joseph Schumpeter a parlare di democrazia come competizione, cioè la competizione delle élite per ottenere il consenso del popolo, espresso tramite il voto (Schumpeter, 1964, p.257). Egli dà, infatti, una definizione procedurale di democrazia, che si traduce sostanzialmente in una definizione essenziale che non include al suo interno come elementi necessari i concetti di libertà e uguaglianza.

Diversamente, Sartori fa una differenza tra la democrazia intesa in senso descrittivo (“come è”) e prescrittivo (come “dovrebbe essere”) (Sartori G. , Treccani , s.d.)¹, facendo entrare in quest’ultimo caso come elemento della democrazia il fatto di tendere verso un ideale, che però, in quanto tale, non può essere realizzato, ma che è la forza che spinge una democrazia ad essere tale.

Data la natura evocativa e astratta del termine, ne esistono pertanto molte definizioni, che riflettono le diverse interpretazioni e le diverse priorità che gli autori attribuiscono ai suoi vari aspetti.

Se, dunque, Sartori la ha definita “un sistema etico-politico nel quale l’influenza della maggioranza è affidata al potere di minoranze concorrenti che l’assicurano” (Sartori, 1957) e, successivamente, “il meccanismo che genera una poliarchia aperta la cui competizione nel mercato elettorale attribuisce potere al popolo, e specificamente impone la responsività degli eletti nei confronti dei loro elettori” (Sartori, 1993, p.108), Dahl scrive che “sono democrazie tutti i regimi contraddistinti dalla garanzia reale di partecipazione politica più ampia della popolazione adulta maschile e femminile e dalla possibilità di dissenso e opposizione” (Dahl, *Poliarchy: Participation & Opposition*, 1970).

¹ [https://www.treccani.it/enciclopedia/democrazia_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/democrazia_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/)

Potremmo affermare, pertanto, che il “dover essere” ed “l’essere” sono strettamente correlati in democrazia: bisogna tenere a mente dei valori da cercare di tradurre in realtà e non abbandonare il riferimento alle procedure, che pure li incorporano direttamente (Mastropaolo, 2003, p.13) e che, come scrive Bobbio, “escludono le decisioni che potrebbero rendere vane una o più regole del gioco” (1991).

Per creare una soglia al di sotto della quale non si possa più indentificare un regime come democratico, gli studiosi hanno elaborato delle definizioni minime di democrazia. In particolare, Dahl identifica almeno sette criteri: tutela delle libertà politiche e dei diritti civili, suffragio universale maschile e femminile; elezioni libere, competitive, ricorrenti e corrette; presenza di più partiti politici; diverse e alternative fonti di informazione; eleggibilità delle cariche pubbliche; presenza di istituzioni che rendano le politiche governative dipendenti dal voto e dalle altre forme di preferenza.

Morlino (2013, p.11) semplificando, propone questa definizione minima di democrazia: suffragio universale maschile e femminile; elezioni libere, competitive, ricorrenti e corrette; più di un partito; diverse fonti di informazione.

Lo stesso autore ha concentrato la sua ricerca nel cercare di definire che cosa possa classificare una democrazia di qualità, perché, se a partire dalle definizioni minime è facile ricomprendere un sistema politico all’interno dell’enorme spettro della democrazia, non lo è altrettanto trovarsi di fronte a una democrazia di qualità.

Prima di procedere però ad indagare, nello specifico, cosa sia una democrazia di qualità, è opportuno definire la democrazia anche in relazione ai diritti umani.

1.2: Diritti umani e democrazia

Con il termine "diritti umani" si intendono quei diritti universalmente attribuiti a ogni essere umano, abbracciando ambiti politici, economici e sociali della vita individuale. Questi diritti formano un insieme dinamico: l'insieme dei diritti umani, infatti, è cambiato e continua a cambiare a seguito dell'evoluzione dei bisogni e interessi individuali, delle élite al potere, delle risorse per la loro implementazione e delle condizioni per la loro realizzazione (Bobbio N. , 2005, p. 9). La base su cui si fondano questi diritti è argomento di dibattito, che si scinde in due principali filoni di pensiero.

Il primo è il giusnaturalismo, che considera i diritti umani come diritti naturali o innati, ossia diritti individuali che preesistono a qualsiasi forma di associazione e che sono superiori a qualsiasi sistema giuridico. La base dei diritti umani risiederebbe, quindi, nella natura stessa dell'uomo.

In netto contrasto, il giuspositivismo sostiene che la base di un diritto, inclusi i diritti umani, deve essere trovata sempre all'interno di una normativa o di un insieme di normative, poiché la relazione tra la rivendicazione di una parte e l'obbligo di un'altra, cioè tra diritto e dovere, esiste solo se la rivendicazione è giustificata in qualche modo. Una rivendicazione ingiustificata o infondata è semplicemente una pretesa, ma non un diritto. I diritti umani, pertanto, sono classificati dal filone giuspositivista come diritti positivi.

Queste due correnti di pensiero, così diametralmente opposte, che per secoli hanno promosso visioni divergenti su individuo e società, hanno trovato un punto di incontro nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, la quale sollecita i membri dell'ONU a promuovere un insieme di diritti umani civili, politici, economici e sociali, affermando che questi diritti sono "parte delle fondamenta di libertà, giustizia e pace nel mondo".

Dall'analisi di questo documento emerge che esso incorpora, tra le sue principali fonti, sia la matrice giusnaturalistica che quella socialista (Cassese, 1988, pp.36-38).

La prima è evidente già nel preambolo, dove si parla della "dignità innata degli esseri umani" e dei loro "diritti eguali e imprescrittibili".

L'articolo 1, poi, afferma che "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti", enfatizzando chiaramente i principi del pensiero giusnaturalistico. La matrice socialista emerge invece dall'inclusione dei diritti economici, sociali e culturali come diritti universalmente riconosciuti dalla Dichiarazione.

Il fondamento di tali diritti risiede nella considerazione dell'individuo come influenzato e condizionato dall'ambiente sociale in cui vive. Egli, pertanto, è portatore di questi diritti in quanto membro di una comunità, proprio come sancito dall'articolo 22 della Dichiarazione, che funge da introduzione alla serie di diritti economici e sociali.

Si ritiene oggi che i diritti umani siano interconnessi con la democrazia ovvero non possano essere realizzati se non all'interno di ordini democratici. Per tale motivo, entrambi hanno valore universale. In particolare, è stato smentito che la democrazia, come invece è stato affermato per lungo tempo, sia un valore tipico dell'occidente e nato in occidente².

Anzi, alla luce degli avvenimenti che attualmente infiammano il mondo, ci si potrebbe chiedere che cosa sia rimasto di democratico alle democrazie occidentali, che si vantano di essere la culla dei diritti umani che però violano costantemente.³

Sicuramente, fino a prima della scomparsa dei due blocchi, per parlare di democrazia era necessario riferirsi a un preciso ambito geopolitico: democrazia politica – senza istanze di giustizia sociale – per l'occidente, e democrazia economica – senza libertà – per il mondo del socialismo reale. Nei paesi del sud globale, invece, parlare di democrazia significava fare riferimento per forza a un modello basato sul capitalismo, a uno Stato all'occidentale (Papisca, 1991, p.11).

Oggi, invece, diritti umani e democrazia a livello internazionale si prescrivono per tutti, ma spesso ciò che accade all'interno dei singoli stati, anche quelli occidentali, ha poco a che vedere con quello che è previsto nel Codice internazionale dei diritti umani. Se quest'ultimo viene violato, formalmente gli stati – che in base a questo codice hanno degli obblighi nei confronti degli individui - incorrono in un reato ai sensi del diritto internazionale. La diffusione a livello globale dei diritti umani, infatti, ha comportato una trasformazione del diritto internazionale, prima basato sui principi della sovranità statale e della non ingerenza negli affari interni di un altro stato. Oggi, invece, i principi che guidano il diritto internazionale, e in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, sono solidarietà, equità, dignità di ogni persona.

Questo acquista senso nel momento in cui si assume l'idea che gli stati prima, i complessi sistemi internazionali poi, insieme al diritto che essi positivizzano, sorgono dopo, e in funzione, dei titolari dei diritti umani. In ciò risiede il nucleo del

² Amartya Sen ha scritto a lungo in merito ne *“La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente”*, Mondadori 2004. È inoltre sostenuto da David Graeber in *“Critica della democrazia occidentale”*, 2012, Elèuthera.

³ Con riferimento all'Italia, ad esempio, ciò è ampiamente documentato da Amnesty <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/europa-e-asia-centrale/italia/>

legame inscindibile tra democrazia e diritti umani: se democrazia, ridotta al suo nucleo essenziale, significa sovranità popolare, e il grande contenitore “popolo” è composto dai singoli individui, allora ciascuno di essi è titolare di una sovranità “pro quota” (Papisca, 1991, p.19). Il popolo, dunque, aggrega soggetti titolari di diritti innati, fondamentali, e la sovranità gli appartiene proprio per questo. Gli stati e gli altri sistemi sono invece entità derivate, create per uno scopo preciso, e in origine condizionate dai diritti umani. Pertanto, in nessun modo possono intaccare, nel modo in cui si articolano e si sviluppano, il rispetto della dignità umana.

La sovranità, dunque, è del popolo affinché le istituzioni siano sempre volte alla tutela e al benessere dell'uomo. Anche la differenza che esiste in democrazia tra maggioranza e minoranza – posto che democrazia, come scriveva Camus, “non è la legge della maggioranza, ma la protezione della minoranza” – è eticamente connotata secondo i diritti umani, che stabiliscono una barriera insuperabile al dominio della prima sulla seconda: l'esistenza di una maggioranza che prende le redini dell'esecutivo non significa che la sovranità sia nelle mani di una e non più dell'altra, perché entrambe detengono uguali diritti innati e dunque godono di pari sovranità.

La democrazia, per essere una democrazia nel senso dei diritti umani, deve essere allo stesso tempo politica ed economica (Papisca, 1991, p.20). Questa dualità è la sostanza della democrazia proprio perché, se lo stato di diritto è necessario, esso è incompleto senza uno stato sociale – che diventa dunque un principio morale fondamentale per l'autorità governativa - che assicuri concretamente la realizzazione dei diritti umani tramite interventi specifici di politiche pubbliche. A questo fine, è necessario tenere in conto che non tutte le entità governative dispongono dei mezzi e delle risorse necessari a realizzare appieno un sistema sociale, motivo per cui per un funzionamento pieno delle attuali democrazie, inserite in un contesto di ordine mondiale in cui si parla di “crisi dello stato nazione” proprio in relazione all'importanza in termini di prerogative che ha ormai il contesto sovranazionale, bisogna varcare il confine nazionale e considerare la solidarietà internazionale come un dovere sia etico che legale.

Si pone pertanto la questione di stabilire se gli attuali stati democratici rimangano o meno coerenti a queste premesse, improntando ai diritti umani il proprio ordine

legale- costituzionale e promuovendo questi ultimi attivamente nei numerosi ambiti che lo richiedono.

Per capire se ciò è realizzato, tradurrò questo discorso secondo le categorie proprie della scienza politica, andando ad analizzare i contenuti della democrazia, che si identificano con la libertà e con l'uguaglianza.

Esse vengono definite le dimensioni sostantive della democrazia e si concretizzano rispettivamente nel rispetto pieno dei diritti (civili, politici, sociali) e nella progressiva realizzazione di una maggiore eguaglianza politica, sociale ed economica, sia da un punto di vista formale che sostanziale (Almagisti, 2016, p.33). Queste due dimensioni riguardano quanto detto prima in merito alla necessità della democrazia di poter contare sia su uno stato di diritto che su uno stato sociale e devono tener conto, nelle loro declinazioni, del patto internazionale sui diritti civili e politici, del patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e delle altre convenzioni sui diritti umani. Questo perché, in un'epoca in cui l'ordine sovranazionale e quello internazionale contano sempre di più ed hanno un reale impatto sulle decisioni attinenti alla vita degli individui, e a cui la nostra stessa costituzione riconosce agli art.10 e 117 l'obbligo per il nostro stato di conformarsi, è necessario che i paradigmi internazionalmente adottati entrino a far parte dei criteri utilizzati per analizzare la realizzazione effettiva di libertà e uguaglianza.

1.3: Qualità della democrazia: le dimensioni di variazione

Prima degli anni 90, in un mondo diviso dalla Guerra Fredda e ancora caratterizzato dal trauma per il totalitarismo, le ricerche relative alla democrazia riguardavano soprattutto gli elementi che potessero renderla stabile.

Con la caduta del Muro di Berlino e il fallimento del socialismo reale trionfa la democrazia liberale, e in occidente ci si convince che la democrazia possa avere ormai solo nemici interni.

In questo periodo cambiano, dunque, anche le ricerche sulla democrazia.

Morlino, in particolare, si occupa di andare a vedere, tramite un'analisi funzionale della democrazia, quanto vengano effettivamente soddisfatte libertà e uguaglianza, cioè i principali valori della democrazia e da cui questa non può prescindere.

Innanzitutto, quando si parla di qualità, questa può essere rilevata rispetto alle procedure, rispetto al contenuto e rispetto al risultato. Si avrà, dunque, una democrazia di qualità rispetto al risultato dal momento in cui questa goda di un'ampia legittimazione tra i cittadini, i quali risultano essere profondamente soddisfatti. Si parla invece di qualità rispetto al contenuto quando i cittadini beneficiano di libertà e uguaglianza in maniera più elevata rispetto ai minimi livelli. Per ultimo, si parla di qualità rispetto alle procedure quando i cittadini sono in grado di controllare ed esaminare se libertà e uguaglianza sono garantite dalle norme vigenti (Morlino, 2013, pp.11-12).

Ciò implica considerare l'applicazione pratica ed efficiente di queste ultime, l'efficacia delle decisioni prese e la responsabilità politica degli eletti in merito alle esigenze manifestate dalla società civile.

A partire da tali presupposti, Morlino identifica otto dimensioni di variazione della democrazia.

Tra le dimensioni procedurali figurano la rule of law, l'accountability elettorale, l'accountability inter-istituzionale, la partecipazione, la competizione; quelle sostantive riguardano propriamente libertà ed uguaglianza; l'ultima dimensione – la responsiveness – fa riferimento al risultato (Morlino, 2013, p. 13).

Con riferimento all'accountability, una declinazione di quest'ultima è anche la c.d. accountability sociale (Almagisti, 2016, p.34).

Prima di procedere a una breve definizione di ciascuna di queste dimensioni, va sottolineato che la ricerca empirica sulla qualità della democrazia ha dimostrato l'esistenza di una convergenza reciproca tra queste. Esse, infatti, risultano collegate perché quando si assiste al deterioramento o miglioramento di una, si rileva anche un impatto sulle altre (Morlino, 2021, p.15).

1.4: Libertà e uguaglianza

Quando si analizzano libertà ed uguaglianza, il primo passo da fare è chiedersi a chi queste dovrebbero spettare. Tradizionalmente, la teoria classica della democrazia attribuisce libertà ed uguaglianza ai cittadini (Morlino, 2021, p.21). In particolare, la libertà si articola in diritti civili, politici e sociali, comunemente chiamati diritti di cittadinanza.

Tuttavia, poiché esse costituiscono degli ideali, sarebbe più coerente, soprattutto alla luce di quanto detto in merito all'enucleazione dei diritti civili, politici, economici e sociali tra i diritti umani e al loro rapporto coesistente con la democrazia, riferirsi al cittadino secondo la categoria della "cittadinanza universale" (Papisca, 2010, p.6), appartenente a ogni persona umana per i diritti umani formalmente riconosciuti dal diritto internazionale. Questo perché bisogna tenere conto, in senso evolutivo, quando si definisce la cittadinanza, delle ambiguità che all'interno di uno stato nazionale riguardano le leggi sull'immigrazione, che non riconoscono la persona immigrata come cittadina, agevolandone un'esclusione dalla società.

Nella valutazione della qualità di una democrazia, dunque, è necessario valutare quanto al suo interno siano tutelati quegli individui che non godono di tutti i diritti che spettano al cittadino inteso in senso stretto, cioè come detentore, soprattutto, dei diritti politici. Pertanto, quando mi riferirò all'importanza della democrazia di agire in funzione del cittadino, mi riferirò a tutti quelli che vivono all'interno di un determinato territorio, andando poi ancora oltre quando parlerò della necessità di considerare nella valutazione della qualità democratica anche il trattamento che subiscono i cittadini – intesi sempre in senso universale - di altri stati con cui si fanno accordi economici e politici.

Il rapporto tra libertà e uguaglianza è stato a lungo discusso in dottrina, tra chi ha sostenuto che sono in un rapporto conflittuale⁴ e chi invece ha affermato che stanno in un rapporto di complementarità, posizione che è stata confermata dalle ultime ricerche della dottrina.⁵

A differenza dell'uguaglianza, che la libertà sia il fondamento della democrazia non è mai stato messo in discussione. Beetham ha affermato, a tal proposito, che "la democrazia in assenza di libertà è una contraddizione di termini" (Beetham, 2005, p. 33).

Nella stessa definizione minima della democrazia di Dahl richiamata all'inizio, si evince come gli elementi che egli contempla possono esistere se esiste la libertà e come tutti siano posti a garanzia della stessa.

⁴ Nozick (1974) e Hayek (1960) hanno sostenuto che un'elevata uguaglianza socioeconomica può nuocere alla libertà individuale

⁵ Come illustrato da Morlino e Raniolo in "Disuguaglianza e democrazia", 2022, p.38

Per dare una definizione di libertà mi riferirò alle parole di Sartori, che ha identificato “la libertà difensiva o protettiva”, cioè “la protezione contro il potere arbitrario e senza limiti” “che permette a chi è governato di opporsi efficacemente all’abuso di potere da parte di chi governa” (Sartori, 1987, pp. 302-303).

Sartori poi afferma come “una completa libertà implichi le seguenti cinque caratteristiche:

- 1) Indipendenza (libertà negativa)
- 2) Privatezza (libertà negativa)
- 3) Capacità (libertà positiva)
- 4) Opportunità (libertà positiva)
- 5) Potere (libertà positiva).”

Nussbaum (Nussbaum, 2011, pp. 33-34) ha sviluppato queste caratteristiche in maniera empirica, sostenendo che, con riferimento alla libertà, le democrazie devono: garantire l’integrità fisica, che diventa rilevante in questa tesi dal momento in cui questo significa anche essere sicuri di non dover subire violenza, concetto che rimanda al diritto umano - recente (2011, C.I.) – delle donne a vivere libere dalla violenza; lo sviluppo di sensi, immaginazione e pensiero, che fa riferimento anche alla libertà di espressione e di culto; lo sviluppo delle emozioni, che devono essere vissute senza paura e ansia, la cui difficile implementazione svilupperò nel prossimo capitolo con riferimento alle persone migranti rinchiusi negli *hotspot*; la garanzia del concetto di appartenenza, che rimanda alla libertà di associazione, alla possibilità di integrazione sociale, alla possibilità di ogni individuo di essere trattato con pari dignità a tutti gli altri senza essere umiliato, cosa che analizzerò sempre in riferimento alle persone migranti; avere controllo sul proprio ambiente politico (diritto di partecipazione, libertà di parola e associazione, e dunque, diritto ad organizzarsi ed esprimere il dissenso senza andare incontro a repressione, come negli ultimi avvenimenti che riguardano le manifestazioni pro Palestina) e materiale (Morlino, 2021, pp. 38-39).

Le tradizionali analisi sulla libertà si riferiscono, più in generale, a quattro ordini di libertà: dignità personale, diritti civili, diritti politici, diritti sociali.

A conferma di quanto detto prima, il diritto alla dignità personale include tra gli altri, e diventa rilevante per questa tesi, il diritto alla vita e alla sicurezza personale,

la protezione dalla violenza domestica, la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. I diritti civili includono la libertà di pensiero, espressione, riunione, associazione diritto all'informazione e alla stampa libera. I diritti politici includono principalmente il diritto di voto, del quale una versione più ampia comporterebbe la sua estensione ai residenti adulti in un certo territorio, onde evitare l'esclusione delle persone immigrate (Morlino, 2021, pp.39-40).

Infine, i diritti sociali includono il diritto all'istruzione, al lavoro, alla sua tutela, alla sanità.

Questi diritti e libertà trovano riscontro nella nostra costituzione, oltre che nei principali patti e convenzioni sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nel trattato di Lisbona.

Se da un lato questi principi sono ormai affermati e consolidati nella tradizione giuridica nazionale e internazionale, per poter andare a valutare la qualità democratica di un paese, bisogna vedere se questi vengono, dall'altro lato, effettivamente implementati.

Per quanto riguarda l'uguaglianza, Aristotele nel V libro della Politica scriveva che la protesta e l'eventuale conseguente mutamento politico vengono, soprattutto, dal volere rivendicare l'uguaglianza da parte di cittadini che si sentono ingiustamente trattati (cfr. ARISTOTELE, 1955, pp. 213-216). Sartori, in maniera simile, ha definito l'uguaglianza come "ideale di protesta" (Sartori, 1987, p.337).

Generalmente, quando si parla di uguaglianza, si fa riferimento all'assenza di discriminazioni.

Per definire l'uguaglianza, secondo la ricostruzione tracciata da Morlino, bisogna fare riferimento innanzitutto alla sua giustificazione (Morlino, 2022, pp.17-18-19). È possibile rintracciare una giustificazione di carattere etico, che si esplica nel fatto che l'uguaglianza è un valore intrinsecamente giusto. L'uguaglianza, in questo senso, si lega alla giustizia. Bobbio, in particolare, ha sostenuto che l'uguaglianza è al contempo valore sociale e condizione necessaria per giustizia ed equità (Bobbio, 1995, p.8). La disuguaglianza, infatti, può essere accettabile se c'è uguaglianza delle opportunità e quindi giustizia sociale. Possiamo infatti distinguere tra un'uguaglianza di risultato, intendendo con questa un'uguaglianza (e quindi una disuguaglianza) in termini di reddito e risorse sociali (da correlare

anche al genere e all'etnia), e un'uguaglianza di opportunità, che viene analizzata con riferimento alla uguale possibilità per ciascuno di migliorare la propria vita, dal momento che vi sono politiche promosse e messe in pratica per creare le condizioni atte a migliorare sia il reddito che le risorse sociali (Morlino, 2021, pp.26-27).

Un'altra giustificazione è di carattere strumentale, che consiste nel considerare l'uguaglianza come mezzo per realizzare altri valori: libertà politica e civile, dignità, autonomia, cioè migliori standard di vita (Morlino, 2022, p.18).

Una terza giustificazione riguarda gli effetti: bisogna perseguire l'uguaglianza perché una situazione di disuguaglianza ha numerosi e gravi costi per la società (Morlino, 2022, pp-18-19).

Ci siamo pertanto riferiti all'uguaglianza intesa come socioeconomica.

È stato elaborato, però, anche il concetto d'uguaglianza politica.

Dahl nel 2006 parlava di partecipazione politica con riferimento alla partecipazione effettiva, uguaglianza nel votare, controllo dell'agenda decisionale, inclusione e diritti fondamentali, che ritraggono gli elementi fondamentali di una democrazia ideale (Dahl, 2007). L'effettiva realizzazione dell'uguaglianza politica implica l'eliminazione della corruzione, un accesso libero alla giustizia, una partecipazione aperta, una competizione libera e una pluralità dei mezzi di comunicazione (Morlino, 2022, p.29).

Verba ha scritto che “risorse e opportunità rendono l'uguaglianza politica dipendente dall'uguaglianza in altri ambiti, come istruzione, reddito, connessione e salute e benessere” (Verba, 2006, p.514).

L'uguaglianza come valore democratico deriva, oltre che da una concezione sostanziale della democrazia, anche da una visione procedurale democrazia. Infatti, la formazione libera ed equa di un'opinione politica, essenziale per l'espressione del voto e per l'effettivo funzionamento di responsabilità, ricettività, partecipazione e competizione implica almeno istruzione e condizioni di vita adeguate. Bisogna considerare, però, che “la presenza reale di queste è tanto più probabile quanto maggiore è l'uguaglianza socioeconomica in una certa società” (Morlino, 2021, p.23).

Questa osservazione ci permette di capire perché gli aspetti sostanziali della democrazia siano correlati e interconnessi con le dimensioni procedurali.

Per quanto concerne questa tesi, è importante sottolineare questo legame fra le dimensioni perché il malfunzionamento di queste contribuisce a creare e mantenere strutture discriminatorie e dannose per certe categorie di individui.

La discriminazione di genere, ad esempio, che origina dalla non uguaglianza tra uomini e donne, nega alle donne libertà in numerosi ambiti. In particolare, nella mia tesi, analizzerò la negazione della libertà delle donne a vivere libere dalla violenza, strettamente connessa alle disuguaglianze strutturali che ne impediscono la piena autodeterminazione. Ciò è rafforzato dalle storture – che analizzerò, delle dimensioni procedurali – rule of law e accountability inter-istituzionale - ma anche di risultato, ossia della responsiveness.

Allo stesso modo la discriminazione su base etnica, e la negazione di libertà di vario tipo delle persone migranti, soprattutto se all'interno di strutture come hotspot e CPR, sono rafforzate da un panorama culturale che rende possibile, nell'indifferenza, un deterioramento di libertà e uguaglianza di queste persone e delle dimensioni volte a proteggerle, in particolare la rule of law.

1.5: Rule of law

La rule of law è una dimensione fondamentale in ogni democrazia. Con questa si intende il governo della legge, cioè la sua superiorità rispetto all'arbitrio dei singoli, compresi i governanti.

Questa dimensione affonda le sue radici nell'idea liberale, secondo la quale lo stato deve fermarsi davanti ai diritti fondamentali di ogni singola persona, che vanno sempre rispettati anche quando si interviene con i mezzi repressivi dello stato. Da ciò deriva, dunque, che il fondamento assiologico della rule of law stia nei diritti fondamentali, cioè i diritti umani.

Nel nostro ordinamento giuridico, la gerarchia delle fonti impone la primazia della costituzione su ogni altra legge; per cui, tutelando la costituzione i diritti fondamentali, ne consegue che ogni legge non possa essere varata in violazione di questi.

La rule of law, dunque, ci dice che prevale l'ordinamento legale-costituzionale rispetto alla volontà di chi governa.

Perché la rule of law diventi rilevante per l'analisi di una democrazia di qualità, essa deve inoltre prevedere (Morlino, 2013, p.17):

- Sicurezza personale
- Esistenza di un sistema legale, anche sovranazionale, valido erga omnes, che garantisca diritti ed eguaglianze dei cittadini
- Assenza di corruzione
- Burocrazia competente, efficiente e universalista nell'applicazione delle leggi e responsabile in caso di errore
- Polizia efficiente e rispettosa dei diritti e delle libertà
- Uguale e facile accesso dei cittadini alla giustizia
- Ragionevole durata dei processi
- Indipendenza della magistratura dal potere politico

La rule of law è consostanziale a tutte le altre dimensioni, ma naturalmente non può essere soddisfatta pienamente nei suoi contenuti. Fissare questi ultimi, però, è importante perché ci permette di capire quanto una democrazia si allontani dall'essere una democrazia di qualità in base a cosa viene o non viene soddisfatto. Anche questa dimensione conferma la relazione di complementarità con le altre. Con riferimento a libertà e uguaglianza, ad esempio, appare facile intuire come, in assenza di una rule of law efficiente ed efficace, esse non possano essere garantite e tutelate.

1.6: Accountability, partecipazione, competizione, responsiveness

Accountability significa responsabilizzazione politica (Almagisti, 2016, p.31) ed è una dimensione cruciale della democrazia, in quanto può consentire un controllo effettivo delle istituzioni politiche da parte degli attori sociali. Concretamente significa che un eletto, un attore collettivo o un intero organo politico può essere chiamato a "rendere conto" da altri organi costituzionali o dai cittadini di una propria decisione e, più in generale, del proprio operato (Almagisti, 2016, p.32).

Essa può essere di tre tipi: elettorale (vale tra eletto ed elettore), inter- istituzionale (vale tra i governanti ed altre istituzioni), sociale (vale tra i governanti e associazioni di vario tipo come partiti e mass media) (Almagisti, 2016, p.33).

Per ciò che concerne partecipazione e competizione, esse sono definite da Morlino il “motore” della qualità democratica: la partecipazione può essere definita come “l’insieme dei comportamenti, convenzionali o non convenzionali, legali o ai margini della legalità, che permettono a donne e uomini, individui o gruppi, di formare, ricreare o rafforzare identificazioni di gruppo ovvero influenzare il reclutamento e le decisioni delle autorità politiche per mantenere o modificare la distribuzione dei valori esistenti”; la dimensione della competizione è presente nel momento in cui più di un attore politico partecipa effettivamente al processo decisionale (Morlino, 2013, pp. 23-24).

La responsiveness, termine che può essere tradotto con “rispondenza”, “ricettività”, si riferisce alla capacità di risposta dei governanti alle domande dei governati in termini di politiche pubbliche, servizi, benefici materiali e beni simbolici (Almagisti, 2016, p.33).

Si tratta di una dimensione molto complicata da rilevare empiricamente, in quanto riguarda le percezioni dei cittadini e la loro capacità di comprendere quali siano i loro bisogni. È pertanto difficile da valutare e da misurare attraverso i sondaggi, poiché le aspettative e le richieste degli elettori sono estremamente variegata e spesso contraddittorie.

Questa, inoltre, è la dimensione messa più a dura prova, riflettendo una delle principali criticità nel funzionamento delle istituzioni democratiche.

L’insoddisfazione crescente nei confronti della democrazia, infatti, riguarda anche la difficoltà delle istituzioni di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini. Affinché la responsiveness funzioni efficacemente rileva, insieme a una pubblica amministrazione efficiente e funzionante, anche e soprattutto il fattore economico. Condizioni centrali della responsiveness sono date poi da una società civile strutturata, indipendente, informata e partecipante e da strutture intermedie forti e attive (Morlino, 2013, pp.29-30-31) capaci anche di aggregare le domande della cittadinanza.

Inoltre, la tensione intrinseca all'interno del concetto di responsiveness si manifesta nel dilemma tra soddisfare le esigenze immediate e preservare un funzionamento efficace nel lungo periodo. Rispondere prontamente alle richieste del momento, spesso in chiave populista e di tornaconto elettorale, ma in certi casi anche col fine di “calmare gli animi” potrebbe infatti compromettere la capacità del sistema di gestire le esigenze future.

Nei prossimi capitoli analizzerò nei dettagli il contenuto di alcune di queste dimensioni e, servendomi di alcuni casi concreti che riguardano l'Italia, mostrerò come queste si intersecano tra loro e come il loro effettivo funzionamento sia necessario per la tutela di libertà e uguaglianza, e quindi dei diritti umani.

CAPITOLO II: QUALITÀ DEMOCRATICA E TRATTAMENTO DELLE PERSONE MIGRANTI ALL'INTERNO DELL'HOTSPOT DI LAMPEDUSA

2.1: Rule of law e libertà: una composizione

Nell'analisi della qualità democratica in Italia risulta assai significativo il trattamento che lo Stato riserva alle persone migranti, in particolare all'interno degli hotspot, in quanto questo fenomeno coinvolge parecchie delle dimensioni di variazione della democrazia, prime fra tutte la libertà e la rule of law.

Per quanto concerne la libertà, è opportuno considerare che essa, come elaborato nel primo capitolo, si traduce in diritti, i quali – proprio perché tali – sono esigibili e devono essere implementati e applicati. A tutela di ciò un ruolo importante è rivestito sicuramente dalla Corte Costituzionale, ma nelle democrazie attuali è importante e necessario considerare anche la dimensione internazionale, in particolare quella europea, soprattutto nel ruolo esercitato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Con la crescita dell'importanza dell'Unione Europea, inoltre, un'altra dimensione che entra in gioco, e che con le prime due si interseca, è quella dell'accountability interistituzionale che, come evidenziato da Piana e Raniolo, “pone vincoli e richieste di rendere conto a governi di cogenza variabile” (Morlino, 2013, p.303).

È evidente come la libertà così intesa sia strettamente legata alla rule of law, dal momento in cui essa non può essere realizzata senza un effettivo rispetto delle leggi che sanciscono i diritti, senza un equo accesso alla giustizia e senza un governo e un'amministrazione che realizzino quello che, a livello internazionale, viene definito l'obbligo di realizzare, un obbligo positivo che impone allo stato di prendere misure di varia natura affinché ci siano le condizioni favorevoli al rispetto e alla protezione dei diritti; ciò significa anche assistere gli individui nel godimento di questi di diritti, anche quando non ne sono capaci con i mezzi a propria disposizione. Questo si riflette anche in quell'aspetto della rule of law che richiede l'esistenza di una “burocrazia competente, efficiente e universalista nell'applicazione delle leggi e responsabile in caso di errore” (Morlino, 2013, p.17). A unire rule of law e libertà sono certamente i diritti umani, o meglio, la violazione di questi ultimi: come precedentemente rilevato le libertà sono diritti, molti dei quali

si annoverano anche tra i diritti umani, così come il fondamento assiologico della rule of law risiede proprio nei diritti fondamentali, ai quali le azioni governative devono essere conformi. Pertanto, le violazioni di diritti umani rappresentano una violazione di entrambe le dimensioni, soprattutto dal momento in cui con l'Unione Europea e l'ordinamento internazionale dei diritti umani dovrebbe essersi rafforzata la preminenza data a questi ultimi, così come la loro tutela.

A questo proposito, il trattamento che lo stato italiano riserva alle persone migranti negli hotspot – e io mi riferirò in particolare all'hotspot di Lampedusa – rappresenta un significativo banco di prova per la qualità della democrazia italiana, in particolare per le due dimensioni di cui sopra.

2.2: L'approccio *hotspot*

L'approccio *hotspot* nasce nel 2015, in risposta all'esponenziale crescita del numero di persone migranti che, in fuga da violazioni dei diritti umani derivanti da vari contesti, hanno attraversato il Mediterraneo con viaggi pericolosi e "irregolari", colpevole la scarsità delle vie legali per raggiungere l'Europa. Tale approccio è esemplificativo di come la *governance* europea abbia fallito nell'impegno sui diritti umani, preferendo, alla creazione di vie sicure d'accesso e promozione dei diritti umani nei paesi d'origine, negoziare accordi con i governi che violano i diritti umani per impedire l'arrivo delle persone migranti e facilitarne il rimpatrio. In linea teorica, le premesse fondamentali alla base di tale approccio erano "controllo e condivisione delle responsabilità" (Amnesty, 2016, p. 5); tuttavia, a fronte di un eccessivo controllo, non vi è stata una condivisione delle responsabilità, ma anzi un inasprimento dell'intolleranza politica.

L'istituzione degli *hotspot* (e del relativo approccio) è stata prevista dall'Agenda sulla migrazione della Commissione europea⁶ e decisa dal Consiglio UE⁷ rispettivamente a maggio e giugno del 2015.

Sono stati dunque individuati i tre obiettivi principali di questo approccio: “l'identificazione e la rilevazione delle impronte digitali di tutte le persone arrivate, lo screening per separare i richiedenti asilo dagli altri considerati ‘migranti irregolari’ e il rimpatrio di questi ultimi” (Amnesty, 2016, p. 12).

Queste procedure riguardano pertanto la prima assistenza di persone migranti approdate solitamente dopo operazioni di salvataggio in mare. L'Italia ha iniziato ad attuare l'approccio *hotspot* già ad un mese dalla sua istituzione, ed era già fornita di strutture di questo tipo (i c.d. CPSA, centri di primo soccorso e assistenza); l'*hotspot* di Lampedusa, ad esempio, è nella stessa struttura del preesistente CPSA, ma presenta in più l'implementazione delle nuove procedure di screening delle persone e la collaborazione con le agenzie europee (EASO, Frontex, Europol). Oltre che con queste ultime, secondo quanto previsto dalle SOP⁸ (procedure operative standard), la collaborazione avviene anche con organizzazioni internazionali quali l'OIM e l'UNHCR. Questo dovrebbe consentire una maggiore garanzia; tuttavia, per queste ultime due, così come per Save The Children, non è previsto l'invio al Ministero di rapporti formali sul monitoraggio (ASGI, 2022, p.10).

Nell'attuazione dei tre obiettivi principali stabiliti dall'Agenda sulla migrazione della Commissione europea, Amnesty ha ampiamente rilevato gravi violazioni di diritti umani.

Nell'approccio hotspot si è insistito molto, con riguardo all'Italia, sul rilevamento delle impronte digitali in conseguenza del fatto che le persone migranti riuscivano spesso ad aggirare il Regolamento di Dublino, come testimonia il fatto che l'Italia

⁶ Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Agenda europea sulla migrazione, 13 maggio 2015
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/226727/Session_1_-_communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

⁷ Conclusioni del Consiglio europeo, 25-26 giugno 2015
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/26/euco-conclusions>

⁸http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_-_versione_italiana.pdf

non riuscisse così frequentemente a ottenere le impronte digitali delle persone che arrivavano sul suo territorio.

Con riguardo alle violazioni dei diritti umani in merito a questa fase, è significativo citare una relazione del dicembre 2015 della Commissione Europea, a seguito dell'apertura da parte della stessa di una procedura di infrazione contro l'Italia per la violazione del Regolamento Eurodac⁹, sull'attuazione dei punti di crisi (hotspot) in Italia¹⁰:

“Le autorità italiane dovrebbero accelerare gli sforzi, anche sul piano legislativo, per fornire un quadro giuridico più solido ai fini dello svolgimento delle attività presso i punti di crisi [hotspot], in particolare per consentire l'uso della forza e prevedere disposizioni in materia di trattenimento a più lungo termine nei confronti dei migranti che rifiutano di fornire le impronte digitali. L'obiettivo del 100% dei migranti in ingresso sottoposti a rilevamento delle impronte va raggiunto senza ulteriori indugi.”

L'Italia, a seguito di ciò, non ha previsto nessuna nuova normativa; tuttavia, nella prassi, le cose sono cambiate significativamente, tanto che nel 2016 la Commissione UE aveva osservato come il rilevamento delle impronte avesse raggiunto quasi del tutto quel tanto voluto 100%¹¹.

Ci si deve però domandare a che costo questo sia accaduto, e la risposta che dà Amnesty, in seguito a una raccolta di numerose interviste a persone migranti, è che a essere stati sacrificati siano stati i diritti umani.

Le persone – anche donne e minori - raccontano un uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia, trattamenti inumani e degradanti e tortura, sia negli hotspot che in uffici di polizia. In particolare, hanno riferito pestaggi, scosse con

⁹ Commissione europea, Attuazione del sistema europeo comune di asilo: la Commissione porta avanti 8 procedimenti d'infrazione, 10 dicembre 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_en.htm

¹⁰ Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Relazione sull'attuazione dei punti di crisi (hotspot) in Italia, 15 dicembre 2015, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-679-IT-F1-1.PDF>

¹¹ European Union: European Commission, Sixth report on relocation and resettlement, COM(2016) 636 final, 28 September 2016, <https://www.refworld.org/reference/regorg/2016/en/112469> (Unione Europea, 2016)

manganelli elettrici, umiliazione sessuale e inflizione di dolori ai genitali (Amnesty, 2016, p. 18).

Queste rilevazioni risalgono al periodo 2015-2016, in cui nel Codice penale italiano non era ancora previsto il reato di tortura, ma l'Italia aveva già ratificato le convenzioni internazionali che proibiscono questi trattamenti (art.3 CEDU, Convenzione NU contro la tortura, art.7 Iccpr) e che costituiscono norme consuetudinarie e di *ius cogens*: un'evidente violazione della *rule of law*, oltre che delle libertà che spettano ad ogni individuo.

Tali violazioni dei diritti umani, insieme alla negazione di un'assistenza di base e una detenzione illimitata, sono state fatte al solo fine di costringere le persone migranti alla rilevazione delle impronte digitali, spesso in assenza di un interprete che spiegasse le motivazioni per le quali andavano fornite tali impronte.

Tutto ciò ha naturalmente causato un'importante sofferenza psicologica a queste persone, in particolare "paura, angoscia, umiliazione e un senso di inferiorità" (Amnesty, 2016, p. 23), il che appare molto significativo in relazione alla libertà se si considerano le caratteristiche empiriche della libertà che ogni democrazia deve garantire, rilevate da Nussbaum ed elencate nel primo capitolo. In particolare, appare evidente che non sia stata in questi casi garantita l'integrità fisica (che comporta anche l'essere sicuri di non dover subire violenza) e che non sia stato garantito lo sviluppo delle emozioni, le quali devono essere vissute senza paura e ansia. La libertà, dunque, appare violata nelle sue caratteristiche per la negazione di tali elementi, sui quali anche la CtEDU si è più volte pronunciata, come mostrerò più avanti. Inoltre, è evidente come il principio della *rule of law* che sancisce la necessità di una polizia efficiente e rispettosa dei diritti e delle libertà (Morlino, 2013, p.17) appaia ampiamente violato.

Collegata al rilevamento delle impronte è la questione della detenzione arbitraria; infatti, le persone che rifiutano di dare le impronte vengono trattate senza base legale, senza l'autorizzazione di un giudice e senza accesso ad alcun rimedio (Amnesty, 2016, p.29), in violazione tra l'altro, oltre che delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall'art. 13 della nostra Costituzione, del diritto internazionale consuetudinario, che prevede l'espresso divieto di privazione

arbitraria della libertà all'art 9 della Dichiarazione universale sui diritti umani, all'art 9 dell'Iccpr e all'art 5 della CEDU.

Lo stesso Gruppo di Lavoro delle NU sulla detenzione arbitraria ha fatto presente che il trattenimento di persone migranti in custodia amministrativa prolungata, in assenza di una possibilità di una revisione amministrativa o giudiziaria, costituisce detenzione arbitraria¹².

La permanenza prolungata negli hotspot appare problematica se si tiene conto del fatto che queste strutture sono state concepite come centri di accoglienza temporanea. Pertanto, non sono idonee a offrire un supporto adeguato a medio o lungo termine, soprattutto a individui con esigenze particolari. Questo include minorə non accompagnatə, donne in gravidanza e vittime di tortura, che vengono trattenutə insieme allə altrə nei medesimi hotspot (Amnesty, 2016, p.30).

Con riferimento all'hotspot di Lampedusa è stata recentemente rilevata dalla CtEDU (JA 2023), come meglio spiegherò in seguito, l'illegittimità della privazione della libertà delle persone migranti, alle quali, anche dopo la rilevazione delle impronte, viene impedito di lasciare l'hotspot, con la giustificazione da parte del prefetto dei problemi che la loro libera circolazione sull'isola potrebbe creare al turismo.¹³

Ancora, appare intuitivo capire perché ciò costituisca una violazione dei principi della rule of law - soprattutto se si considera l'intervento della CtEDU a questo proposito - e della libertà.

ASGI conferma questa situazione, asserendo che l'utilizzo della detenzione appare "normalizzato" (ASGI, 2022, p.17), tanto che lə attorə che operano all'interno dell'hotspot reputano questa prassi necessaria all'identificazione, nonostante non ci sia nessuna norma che preveda questo trattenimento.

Per ciò che concerne il secondo degli obiettivi previsti dall'Agenda sulla migrazione della Commissione Europea, e cioè lo screening per separare lə richiedentə asilo dallə altrə consideratə "migranti irregolari", è particolarmente lampante la violazione di alcuni dei principi cardine della rule of law, vale a dire

¹² El Hadji Malick Sow, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention*, A/HRC/22/44, UN Human Rights Council, 24 December 2012, <https://www.refworld.org/reference/themreport/unhrc/2012/en/90692>, par 38

¹³ https://images.processopenaleegiustizia.it/f/sentenze/documento_7uRda_ppg.pdf

l'esistenza di un sistema legale, anche sovranazionale, valido erga omnes, che garantisca diritti ed eguaglianze dei cittadini e l'uguale e facile accesso dei cittadini alla giustizia (Morlino, 2013, pp17).

Innanzitutto, effettuare uno screening privo di una base legislativa e condotto in maniera frettolosa – mentre le persone sono ancora troppo stanche o traumatizzate dal viaggio per partecipare consapevolmente e prima che abbiano ricevuto informazioni adeguate sui loro diritti e sulle implicazioni legali delle loro dichiarazioni – può comportare la negazione dell'accesso alla protezione a cui hanno diritto coloro che fuggono da conflitti e persecuzioni.

La cosa preoccupante dal punto di vista della rule of law è che coloro che affrontano la procedura di screening non hanno accesso a supporto legale, quando sarebbe indispensabile far conoscere alle persone i propri diritti e le conseguenze dell'ingresso nel paese, fornendo informazioni alle persone in maniera individuale e nella loro lingua, prima che siano loro richieste dichiarazioni che potrebbero essere determinanti nello stabilire il loro status (come avviene con il foglio notizie). Questo compito non è assolutamente svolto dallo stato: sono le ONG a tentare di sopperire, ma questo non basta, a causa dell'esiguità del personale contrapposto all'enorme numero di persone che sbarcano. Oltretutto, come riportato da Amnesty nel già citato rapporto del 2016, l'Italia ha l'obbligo legale e il dovere internazionale di fornire informazioni a chiunque desideri richiedere protezione internazionale, assicurando che ogni persona sul suo territorio possa effettivamente esercitare il diritto di chiedere asilo. Questo impegno è sancito dalla Direttiva 2013/32/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale, in particolare all'articolo 8 e nel Preambolo. La Corte Europea dei Diritti Umani, nella sentenza del caso M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011¹⁴, ha sottolineato come l'assenza di informazioni rappresenti "un significativo ostacolo" per chi cerca di accedere alle procedure di asilo. Inoltre, la Corte di Cassazione italiana, nella sentenza n. 5926 del 25 marzo 2015 (Sezione VI), ha dichiarato che un provvedimento di espulsione è illegittimo se adottato senza aver previamente

¹⁴ <http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-103050&filename=001-103050.pdf&TID=nubefaxeeep>

informato la persona interessata, in una lingua a lei comprensibile, della possibilità di richiedere asilo.

Se, dunque, non si permette alle persone di conoscere i propri diritti, è impensabile che la rule of law sia soddisfatta.

L'ultimo problema riguarda i decreti di respingimento, adottati, a causa della modalità viziata con cui viene fatto lo screening (come riportato sopra), senza una valutazione approfondita dei singoli casi e spesso in violazione del divieto di espulsione collettiva (art 4 Protocollo Addizionale n. 4 alla CEDU). Inoltre, "l'aver abbandonato gruppi di persone in difficoltà, e tra queste, persone che necessitavano di cure particolari, come donne in gravidanza e minori non accompagnati, era inconciliabile con l'obbligo internazionale dell'Italia di realizzare i diritti economici e sociali di chiunque si trovi sul suo territorio, compresi quindi i migranti privi di documenti" (Amnesty, 2016, p. 43).

Occorre ricordare, a questo proposito, che i diritti economici e sociali, sanciti in particolare nel patto del 1966, sono diritti umani, e che, sulla base di quanto ampiamente detto nel primo capitolo, una democrazia ha bisogno, per essere tale, oltre che di uno stato di diritto, di uno stato sociale.

Pertanto, non solo appaiono violate le dimensioni di variazione della democrazia, volte a definirne la qualità, ma sembra che questo modo di agire vada a intaccare il fondamento stesso della democrazia, identificato, in questa tesi, nei diritti umani.

Per quanto riguarda i provvedimenti di respingimento, una violazione della rule of law scaturisce dal fatto che la possibilità di impugnare tali decreti non è resa agibile se si considera la difficoltà per tali persone di trovare ONG o avvocati che forniscano loro assistenza; inoltre, spesso gli ordini presentano informazioni imprecise, specie riguardo il tribunale di competenza; ancora, va attesa la decisione di sospensione dell'ordine prima di poter fare la domanda d'asilo e si viene lasciati in tale periodo, ma anche dopo, privi di assistenza (Amnesty, 2016, p. 44). Per tale motivo, poche persone impugnano i decreti, rimanendo costrette a una situazione di vulnerabilità, che le vede senza documenti e pertanto senza nessuna assistenza. A questo va aggiunto la terribile situazione di quelle persone migranti provenienti da paesi con cui si sono firmati accordi bilaterali, spesso rimpatriate in violazione del principio di non-refoulement.

La maggior parte di queste informazioni riguardano il periodo immediatamente successivo all'introduzione nel nostro paese dell'approccio hotspot, ma le recenti sentenze della CtEDU, così come le testimonianze dall'interno degli hotspot, dimostrano come la situazione non sia significativamente cambiata, nonostante l'introduzione di qualche nuova normativa. Infatti, l'art. 10 ter del d.lgs. 286/98, introdotto nell'ordinamento dal d.l. 113/2017 e poi modificato dal D.L. 130/2020, ha introdotto una menzione iniziale del concetto di "punto di crisi", ma senza chiarire la natura giuridica, la definizione specifica e l'organizzazione di queste strutture. Questa mancanza di chiarezza ha lasciato ampi margini di discrezionalità nelle pratiche di polizia che vi vengono applicate (ASGI, 2022, p.2).

2.3: CEDU e CtEDU: ruolo nell'ordinamento italiano e competenze

La convenzione EDU è una convenzione elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa,

e, pertanto, si configura come convenzione internazionale – a carattere regionale - sui diritti umani.

Per quanto riguarda l'adattamento delle norme internazionali nell'ordinamento interno, l'Italia fa un adattamento di tipo speciale, in cui la norma interna rinvia alla norma contenuta nella fonte internazionale (sistema monista), il che implica che le modifiche che avvengono nel sistema del diritto internazionale si riflettono automaticamente nel sistema nazionale. Questo adattamento speciale, nel caso delle norme consuetudinarie, i principi generali del diritto internazionale e lo *ius cogens* è di tipo continuo e automatico, e avviene in base all'art. 10 della costituzione, che così recita: *“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”*. Pertanto, se una norma generale di diritto internazionale muta nel contesto che gli è proprio, automaticamente muta anche il diritto interno. Dal punto di vista del rango di queste norme, si può affermare che, entrando nell'ordinamento italiano tramite l'art. 10 della costituzione, allora avranno la stessa forza giuridica delle norme costituzionali e, quindi, prevarranno sulla legge ordinaria. Nel caso, invece, del diritto pattizio, le norme vengono recepite nell'ordinamento interno tramite l'ordine di esecuzione contenuto nella legge di ratifica del trattato adottata dal Parlamento. Per quanto

riguarda il rango di tali norme, la questione è stata più complessa. La regola fino a prima della riforma costituzionale del 2001 era che siccome le norme internazionali contenute in trattati vengono introdotte nell'ordinamento con la legge che autorizza alla ratifica e che contiene l'ordine di esecuzione, allora il loro rango avrebbe dovuto essere quello di una legge ordinaria, cioè lo stesso della legge ordinaria che dà loro esecuzione. Si può ammettere in alcuni casi che, essendo norme che l'Italia introduce in omaggio a dei negoziati che sono stati portati avanti con altri paesi a livello internazionale, queste siano state adottate dal parlamento in attuazione di una competenza particolare e che quindi dovrebbero resistere al sopraggiungere di altre leggi contrastanti con le prime. In teoria, però, dovrebbero poter essere abrogate da leggi ordinarie posteriori. Questa situazione di incertezza, per cui non c'era una superiorità nel rango delle fonti tra quelle internazionali e nazionali è stata superata nel 2001 con la riforma dell'art 117, il quale recita: *“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*. Da ciò si capisce che gli obblighi derivanti da una convenzione internazionale non possono essere superati, abrogati o smentiti da una legge dello stato o da una legge regionale, ma hanno una posizione superiore. Tuttavia, non era chiaro il funzionamento di questo meccanismo, così nel 2007, con riferimento proprio alla CEDU, è intervenuta la Corte costituzionale chiarendo, in due sentenze gemelle, che i trattati internazionali, compresi quelli riguardanti i diritti umani, operano come norme interposte tra le leggi ordinarie e la costituzione. Se un giudice, pertanto, osserva che una legge italiana è incompatibile con il contenuto di una convenzione internazionale, non varranno i principi generali di confronto tra norme dello stesso rango, ma egli dovrà sollevare la questione di costituzionalità per violazione dell'art 117.1 della costituzione; la Corte costituzionale, eventualmente, annullerà per incostituzionalità la norma interna incompatibile con il trattato.

Le norme della CEDU, pertanto, hanno un valore superiore nel nostro ordinamento rispetto alle norme ordinarie (in quanto, appunto, norme interposte); inoltre, si può ammettere che, poiché alcune delle norme contenute nella CEDU esprimono principi generali del diritto internazionale, norme consuetudinarie e di ius cogens, queste hanno addirittura rango costituzionale. L'Italia è pertanto tenuta a rispettare

le norme contenute all'interno della CEDU, così come a garantire i diritti che esse esprimono. In capo allo stato, in particolare, sorgono sia obblighi positivi che negativi.

Ne consegue che la rule of law, prevedendo il rispetto della legge da parte dello stato e dei suoi organi, debba essere analizzata anche in conformità di tale convenzione, significando ciò che una violazione dei diritti della CEDU implichi non aderire e non soddisfare pienamente ciò che la rule of law prescrive. Inoltre, la stragrande maggioranza dei diritti sanciti in tale convenzione appartengono a quella che viene chiamata "la prima generazione dei diritti umani", cioè i diritti civili e politici, che costituiscono e integrano il concetto stesso di libertà. A ciò consegue che nella maggior parte dei casi, nel momento in cui viene violata una norma della CEDU, si sta attaccando la libertà, dimensione sostantiva della democrazia, di cui quest'ultima è posta a tutela.

Quanto alla struttura della convenzione, si distinguono due parti, di cui la prima di natura sostanziale, in cui vengono elencati i diritti garantiti, e la seconda di natura procedurale, che prevede gli organi e i meccanismi di garanzia. Nel corso degli anni, la CEDU è stata integrata da protocolli addizionali, tra i quali il più importante è sicuramente il protocollo 11 entrato in vigore nel 1998, che ha previsto l'istituzione di una Corte unica e permanente, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, in sostituzione delle precedenti Commissione e Corte. La Corte prevede la possibilità di ricorsi sia individuali che interstatali; con riguardo a questi ultimi, poiché la CEDU contiene obblighi erga omnes partes, ciascuno stato parte può presentare ricorso contro un altro stato parte, anche quando il primo stato non abbia subito una lesione diretta dalla violazione (Mazzeschi, 2020, p. 161).

Il cuore del sistema della Convenzione EDU, però, è rappresentato dai ricorsi individuali, perché permettono all'individuo l'innovativa pratica nel diritto internazionale di potersi rivolgere direttamente a una corte internazionale senza che questi debba avere la cittadinanza di uno o dell'altro stato. In sostanza, la protezione non è accordata dalla CEDU solo ai cittadini degli stati parte, ma a tutti gli individui che vedono violati i propri diritti da uno degli stati parte mentre sono sottoposti alla potestà d'imperio dello stato accusato, qualunque sia la loro nazionalità (possono essere anche individui apolidi) (Cassese, 2005, pp.108-109).

Per quanto riguarda l'impatto che la Corte ha all'interno degli stati, la situazione non è però ideale: nonostante le sentenze della corte siano obbligatorie, queste si limitano a un accertamento della violazione della CEDU da parte dello stato, ma non hanno effetti diretti al suo interno, lasciando allo stato un margine di discrezionalità nel decidere le misure interne di esecuzione. Tuttavia, la corte può accordare un'equa soddisfazione alla parte lesa, adottare le c.d. sentenze pilota, che contengono le misure che lo stato dovrebbe adottare in caso di violazioni strutturali della convenzione, e ordinare misure provvisorie di natura cautelare per evitare danni gravi e irreparabili al ricorrente (Mazzeschi, 2020, p. 164). Anche in questo caso, però, il rispetto di tali misure è rimesso al buon senso del singolo stato.

Il controllo sull'esecuzione delle sentenze è in capo al Comitato dei ministri, il quale sostanzialmente sollecita lo stato e, quando lo stato non adempie, può rivolgersi alla Corte per farne dichiarare l'inadempienza, la quale comporta che, secondo l'art 46.5, il comitato "consideri le misure da prendere". Non sono però specificate queste misure, anche se, in teoria, un reiterato inadempimento potrebbe condurre alla sospensione dello stato dal Consiglio d'Europa (Mazzeschi, 2020, p. 164).

Anche in questo caso, però, come scrive Cassese (2005, p.136) in riferimento al non dare seguito da parte degli stati alle sollecitazioni del Comitato dei ministri, *"l'azione per l'effettivo rispetto dei diritti umani incontra continui ostacoli e impedimenti, e richiede tenacia e incisività"*.

2.4: Le sentenze di condanna della Corte EDU per il trattamento delle persone migranti nell'hotspot di Lampedusa

La prima sentenza importante di condanna da parte della CtEDU all'Italia per il trattamento delle persone migranti a Lampedusa risale a quando Lampedusa era un CPSA, non ancora convertito in hotspot. Per questo, relativamente a questa sentenza, che rappresenta un precedente importante, mi limiterò a riportare le violazioni della CEDU di cui è stata accusata l'Italia, andando poi ad analizzare più approfonditamente una sentenza della CEDU relativa a fatti avvenuti dopo l'introduzione dell'approccio hotspot, e citandone altre tre a conferma della sistematicità delle violazioni da parte dello stato italiano.

Inizialmente, nella causa *Khlaifia e altri c. ITALIA*¹⁵, l'Italia era stata condannata dalla CtEDU (seconda sezione), che aveva accolto integralmente le censure concernenti le violazioni dell'art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza); aveva accolto in parte quelle relative alle violazioni dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti); e accolto integralmente quelle fondate sull'art. 4, prot. 4, CEDU (divieto di espulsioni collettive di stranieri). La Grande Camera, tuttavia, il 15 dicembre 2016¹⁶, a seguito della richiesta di rinvio formulata dal governo italiano, ha confermato la sussistenza delle violazioni dell'art. 5 CEDU e dell'art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo) in relazione all'art. 3, escludendo però la violazione sia dell'art. 3 CEDU, sia dell'art. 4, prot. 4, CEDU. La sentenza *JA e altri c ITALIA*¹⁷ del 30/03/2023, divenuta definitiva il 30/06/2023, fa riferimento alla vicenda di alcune persone migranti tunisine, imbarcatesi nel Mediterraneo nell'ottobre 2017, salvate in mare da una nave italiana, trasportate a Lampedusa e trattenute per dieci giorni all'interno dell'hotspot, senza possibilità di uscirne legalmente, in condizioni ritenute disumane e degradanti, successivamente trasferite a Palermo e riportate in aereo in Tunisia.

Il 26 aprile 2018 presentano ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), gli articoli 5. 1, 2 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 13 (diritto a un ricorso effettivo), e gli articoli 4 (divieto di espulsione collettiva degli stranieri) e 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4, affermando di essere stati privati della libertà personale in assenza una decisione chiara e in assenza di una possibilità legale di contestazione di tale privazione. Inoltre, denunciavano l'ingiustificata restrizione della loro libertà di movimento e che il loro respingimento differito equivaleva a un'espulsione collettiva, vietata dalle norme.

Sulla violazione dell'articolo 3, sulla base delle informazioni fornite dai ricorrenti sulle condizioni dell'hotspot (sovraffollato, fatiscente e sporco, privo di servizi e

¹⁵<http://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22appno%22:%5B%2216483/12%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-158356%22%5D%7D>

¹⁶<http://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22appno%22:%5B%2216483/12%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-172350%22%5D%7D>

¹⁷ <https://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22itemid%22:%5B%22001-223716%22%5D%7D>

spazi), confermate da numerosi rapporti, incluso quelli del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e non smentito in modo fondato dal Governo, la Corte ha ritenuto che, all'epoca dei fatti, l'hotspot di Lampedusa, dove i ricorrenti erano rimasti per dieci giorni, aveva fornito condizioni materiali precarie che costituivano un trattamento inumano e degradante e che la situazione degli esponenziali e ravvicinati arrivi di persone migranti non poteva in alcun modo giustificare tali trattamenti.

Tale violazione è significativa soprattutto dal punto di vista della libertà, in quanto il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti rappresenta norma di *ius cogens*, il che vuol dire che rappresenta un valore fondante dell'intera comunità internazionale, inderogabile e imperativo, e pertanto è impensabile che una democrazia possa violare il diritto a essere liberi da tali trattamenti. La sistematica condanna dell'Italia per la violazione dell'art. 3 della CEDU, come confermano le sentenze che citerò in seguito, dovrebbe aprire un'ampia riflessione su come continuare su questa strada possa minare a tal punto il fondamento della nostra democrazia da sovvertirne completamente la ragion d'essere. Se è vero che, come scritto nel primo capitolo, la democrazia nel suo carattere prescrittivo (la democrazia come dovrebbe essere), spinge quest'ultima essere tale, tramite la tensione verso l'ideale - che in quanto tale però non può essere realizzato - è altrettanto vero che gli ideali esprimono dei valori, e ci sono dei valori che ormai vengono considerati inderogabili, la cui negazione è fortemente osteggiata dall'intera comunità internazionale e non dovrebbe in alcun modo essere messa in atto dalle stesse autorità dello stato, che, violando anche la *rule of law* nell'esplorazione delle loro funzioni, si macchiano di uno dei comportamenti più antidemocratici della scala valoriale dell'intera comunità internazionale¹⁸, compromettendo la libertà nella sua stessa essenza, e pertanto scalfendo il senso stesso della democrazia.

Sulla violazione dell'articolo 5, come riporta ASGI¹⁹, “nonostante all'epoca fosse ancora possibile uscire clandestinamente dalla struttura grazie al noto buco nella

¹⁸ sull'importanza del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti come valore fondante delle società democratiche cfr. https://iris.uniroma1.it/retrieve/230b96c0-afdf-4f1a-8ad0-defeca2a6b55/Bassetti_Nota_2024.pdf, p.53.

¹⁹ <https://www.asgi.it/discriminazioni/hotspot-lampedusa-cedu-violazioni-italia/>

recinzione, ciò non era sufficiente a garantire la piena libertà di circolazione. Pertanto, non trovando alcuna base di legge, il trattenimento dei cittadini stranieri nell'hotspot di Lampedusa ha prodotto la violazione dell'art. 5 CEDU”.

Sulla violazione dell'articolo 4 protocollo 4, la Corte ha rilevato che i provvedimenti di respingimento erano basati su moduli standardizzati, senza un'analisi specifica delle circostanze personali dei ricorrenti. Inoltre, il Governo italiano non ha contestato l'affermazione dei ricorrenti secondo cui non si era svolto alcun colloquio individuale prima della firma dei provvedimenti.

Di conseguenza, la situazione dei migranti non è stata esaminata singolarmente prima dell'emissione dei respingimenti, che in pratica si configuravano come espulsioni collettive. Considerando le modalità del loro allontanamento, il breve intervallo di tempo tra la firma dei decreti e l'esecuzione del respingimento, la mancanza di comprensione del contenuto dei decreti da parte dei migranti e il fatto che a due di loro non è stata fornita una copia, la Corte ha concluso che il Governo non aveva adeguatamente dimostrato che i ricorrenti avessero avuto la possibilità di impugnare tali decisioni.

Con tre diverse sentenze rese nei casi A.B. c. Italia²⁰, A.M. c. Italia²¹ e A. S. c. Italia²², pubblicate il 19 ottobre 2023, la Corte Europea per i Diritti Umani ha nuovamente riconosciuto la violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione Europea dei Diritti Umani e condannato l'Italia in relazione alle condizioni di trattenimento subite da alcuni cittadini stranieri nell'Hotspot di Lampedusa in un periodo di tempo compreso tra il 2017 e il 2019.

2.5: Testimonianze dall'interno

A conferma di quanto accertato dalla Corte, numerose testimonianze dall'interno mostrano come il trattamento riservato alle persone migranti all'interno dell'Hotspot di

Lampedusa non sia di fatto cambiato.

²⁰ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU467304

²¹ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU459584

²² https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU457115

Nell'estate del 2023, in totale violazione della capienza prevista dall'hotspot, come testimoniato da Amnesty²³, su una capienza di 400 persone le persone presenti sono arrivate addirittura a 6000, con una promiscuità conclamata tra uomini, donne e minori.

In un articolo pubblicato sul Manifesto il 23 agosto 2023²⁴, la giornalista Lidia Ginestra Giuffrida, all'interno dell'hotspot in occasione della visita del prefetto e del questore di Agrigento, riporta i racconti delle persone migranti all'interno della struttura di Contrada Imbriacola, che riconfermano come i trattamenti inumani e degradanti accertati dalla Corte per fatti avvenuti nel periodo 2017-2019 siano rimasti costanti e ancora perpetrati nell'estate del 2023. La detenzione prolungata, accompagnata in un caso anche dall'assenza di informazioni sul proprio destino, viene confermata da due persone migranti tunisine, una delle quali racconta anche le condizioni della moglie incinta, a cui non è stato fornito cibo adeguato e che ha riscontrato difficoltà nell'accedere ai bagni, a causa del loro limitato numero a fronte del sovraffollamento. Anche Save The Children²⁵ conferma i trattamenti inumani e degradanti: “molte persone, tra cui madri con bambini e minori sotto i 14 anni, sono state di nuovo costrette a dormire all'aperto su materassi sporchi e logori, senza lenzuola o coperte, in mezzo a rifiuti di vario genere”.

L'Hotspot di Lampedusa si riconferma dunque essere sostanzialmente una prigione, in cui, anche se non è vietato uscire dall'hotspot, questo viene di fatto impedito dai militari, che non mettono in condizione le persone presenti all'interno della struttura di sapere quali siano effettivamente i loro diritti (ASGI 2022, p. 18). In una struttura con capienza limitata, il sovraffollamento eccessivo porta numerose persone a dormire all'esterno. Le condizioni igienico sanitarie sono scarse e il trattenimento prolungato è diventata una prassi.

Come scrive ASGI nel report del 2022 (ASGI, 2022,p.1), “la detenzione, l'isolamento e le restrizioni all'accesso all'informazione e al diritto di difesa sono strumenti pratici utilizzati per operare, di fatto, un controllo e una selezione informale degli arrivi” e il sovraffollamento comporta che le persone siano “

²³ <https://www.amnesty.it/la-crisi-umanitaria-a-lampedusa-e-lo-specchio-di-politiche-fallimentari/>

²⁴ <https://ilmanifesto.it/hotspot-di-lampedusa-voci-da-dietro-le-sbarre>

²⁵ <https://www.savethechildren.it/blog-e-notizie/hotspot-sovraffollato-lampedusa-le-condizioni-critiche-dei-minori>

costrette a giacere in terra, all'esterno, in assenza di attrezzature per dormire, con un insufficiente approvvigionamento di cibo ed un'insufficiente assistenza sanitaria, in condizioni di promiscuità e in condizioni igienico sanitarie degradanti, compromettendo la tutela della salute individuale e collettiva" (ASGI, 2022, p.1).

2.6: Mancata soddisfazione di rule of law e libertà nel trattamento delle persone migranti

Le violazioni delle norme della CEDU da parte dell'Italia nel trattamento delle persone migranti all'interno dell'hotspot di Lampedusa rappresentano una chiara violazione dei diritti umani, i quali, come già riportato all'inizio del capitolo, stanno alla base dei concetti stessi di libertà e rule of law; pertanto, è evidente che nell'analisi della qualità della democrazia italiana non si possa non tener conto della non soddisfazione di queste due dimensioni di variazione nel trattamento delle persone migranti. Non dovrebbe essere possibile, infatti, in una democrazia liberale, che strutture gestite dal Ministero dell'Interno consentano violazioni del diritto – e dei diritti umani – tali da impedire l'accesso ad un'informazione adeguata, di esercitare il diritto d'asilo, operando pratiche di selezione di accesso al territorio sulla base della nazionalità. Ancora, non dovrebbe essere possibile, in una democrazia liberale, fondata sul rispetto della rule of law, e posta a tutela di libertà ed uguaglianza, che in questi luoghi ci sia una privazione illegittima della libertà personale, con persone che, senza che vengano tenute in conto le precise implicazioni che fattori come età e genere possono comportare, sono tenute confinate in condizioni di promiscuità, in una struttura sovraffollata e in cui non possono esigere il rispetto dei propri diritti.

È facile capire, in questo caso, il modo in cui rule of law e libertà si intersecano: in assenza dell'applicazione erga omnes di un sistema giuridico, anche sovranazionale (Morlino, 2013, p.17) non è possibile garantire e tutelare le libertà; una polizia che non rispetta i diritti degli individui va contro i principi della rule of law e non garantisce le libertà che spettano a ciascuno; l'impedimento dell'accesso alla giustizia va contro i principi della rule of law e viola i diritti umani.

Come già rilevato sopra: se la libertà, come osservato da Nussbaum, comprende che sia garantita l'integrità fisica di ciascuno e uno sviluppo delle emozioni libero

da paura e ansia, allora vi è negazione della libertà, complice il malfunzionamento della rule of law; se l'Italia non assolve agli obblighi derivanti dalle convenzioni che ha ratificato allora non agisce secondo quanto previsto dall'articolo 117 della costituzione; se l'Italia viola i principi del diritto internazionale generale, norme consuetudinarie e di ius cogens (come il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti) allora evidentemente non agisce conformemente all'articolo 10 della costituzione, il che appare molto problematico se si considera la valenza che hanno i principi generali del diritto, le norme consuetudinarie e lo ius cogens all'interno nella comunità internazionale e la valenza che dovrebbero avere all'interno di ogni società democratica. La violazione dell'art 3 della CEDU, accertata più volte dalla CtEDU, costituisce violazione sia di diritto pattizio che di ius cogens, e va minare direttamente, per ciò che rappresenta, il senso stesso di una società democratica.

CAPITOLO III: QUALITÀ DEMOCRATICA E FEMMINICIDIO

3.1: Qualità democratica e femminicidio: quale collegamento?

La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per la riproduzione della struttura di genere che assegna agli uomini una posizione dominante (Convenzione di Istanbul, 2011, preambolo).

Il fenomeno del femminicidio, di cui viene spesso fatta una narrazione emergenziale, è invece un fenomeno che si inserisce coerentemente nella natura strutturale della violenza contro le donne e di cui costituisce l'ultima e la più estrema manifestazione.

Nell'analisi della qualità democratica il femminicidio risulta assai rilevante dal momento in cui, diversamente da come si potrebbe pensare, il femminicidio non si esaurisce nella relazione vittima-autore, ma coinvolge numerosi attori sociali, tanto che la responsabilità non ricade, in ultima analisi, solo nel femminicida, ma può ricadere anche in capo allo Stato.

È oggi possibile parlare di responsabilità statale grazie alla dura lotta che soprattutto le femministe hanno fatto per poter inquadrare la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani. A livello internazionale, e sancito in ambito europeo, per quanto riguarda la violenza contro le donne, dalla C.I. esiste l'obbligo di *due diligence* (e oggi si comincia a parlare di *special diligence* per la violenza contro le donne), che prevede che uno stato possa essere ritenuto responsabile anche per le violazioni di diritti umani commesse da attori non statali se non ha esercitato la dovuta diligenza nel prevenire e contrastare la violazione, proteggere le vittime e risarcirle (Demurtas e Misiti, 2021 , p.12).

Il femminicidio – e la violenza contro le donne in generale – è cruciale, dunque, per l'analisi della democrazia dal momento in cui coinvolge quasi tutte le dimensioni di variazione della democrazia individuate da Morlino (rule of law, libertà, accountability, responsiveness, uguaglianza), il cui corretto funzionamento potrebbe incidere significativamente sulla riduzione del fenomeno. In questo caso, il malfunzionamento delle dimensioni è ancora più rilevante se si considera che, se per la definizione di una democrazia di qualità “il criterio ultimo è quello della democrazia in funzione del cittadino” (Morlino, 2013, p.8), c'è più di metà

popolazione che invece viene esclusa dal “vantaggio di beni pubblici e diritti garantiti” (Morlino, 2013, p.8) che la democrazia dovrebbe offrire: le cittadine, in quanto il fenomeno della violenza contro le donne riguarda, appunto, solo queste ultime. La democrazia, allora, è a vantaggio di tutti e tutte o solo di tutti, se nelle sue dimensioni funziona più correttamente se rivolta alle persone di sesso maschile?

3.2: L’inquadramento della violenza contro le donne nel paradigma dei diritti umani

È stato in questa tesi ampiamente sostenuto come la democrazia non possa prescindere dai diritti umani, costituendone questi ultimi il fondamento assiologico. È importante, dunque, a questo fine, inquadrare la violenza contro le donne basata sul genere, di cui il femminicidio costituisce una manifestazione estrema, ma non isolata, all’interno del paradigma dei diritti umani.

Agli inizi del 1900 convenzioni settoriali²⁶ si interessano della tutela delle donne in determinati ambiti, ma è solo con nascita delle Nazioni Unite che i diritti delle donne cominciano ad affacciarsi nel quadro internazionale: sia la Carta delle Nazioni Unite²⁷, che i due patti del 1966²⁸, che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani²⁹ riconoscono l’uguaglianza - solo formale - tra uomo e donna e il divieto di discriminazione sulla base del sesso.

Questo riconoscimento, naturalmente, risultava del tutto insufficiente.

È a partire dagli anni 60 che la situazione comincia a cambiare, quando i movimenti femministi e di donne cominciano a far sentire la loro voce, bussando alle porte delle Nazioni Unite. Si comincia a capire che riconoscere l’uguaglianza solo su un piano formale non serve se di fatto le donne non hanno accesso ai diritti in un piano di parità con gli uomini e continuano a essere in una condizione svantaggiata.

²⁶ ad esempio: Convenzione n. 3 del 29 novembre 1919 sull’impiego delle donne prima e dopo il parto; la Convenzione n. 4 dell’ottobre 1919 concernente il lavoro notturno delle donne; Convenzione n. 45 del 21 giugno 1935 sull’impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere; la Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli del 1921; la Convenzione per la repressione della tratta delle donne adulte del 1933

²⁷ <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text> vedi preambolo; art. 1.3, art. 55

²⁸ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights> vedi art.2, 3, 26 e <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights> vedi art.2 e 3.

²⁹ <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> vedi art. 1 e 2.

Nel 1967 viene adottata la Dichiarazione delle NU sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne e nel 1975 viene inaugurato l'anno internazionale della donna, anno in cui si svolge la prima grande Conferenza per i diritti delle donne a Città del Messico. È l'occasione in cui tantissime delegate di organizzazioni della società civile fanno un contro forum parallelo in cui chiedono di essere ascoltate. Si comincia dunque a capire che le donne sono soggette di diritto e che possono parlare per se stesse: comincia così a cambiare l'*agency* a livello internazionale³⁰.

Nel 1976 viene inaugurato il decennio delle donne, che vede nel 1980 la conferenza di Copenaghen, in cui si interviene su temi che vedevano le donne svantaggiate dal punto di vista materiale e simbolico: salute, lavoro ed educazione (Degani, 2000, p.27).

Nel 1979 viene adottata la CEDAW (Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne), strumento vincolante di fondamentale importanza in cui, anche se non si parla di genere, di fatto la dimensione di genere – che mostrerò essere fondamentale - viene riconosciuta nel momento in cui si dice che, nonostante gli strumenti internazionalmente adottati, le donne continuano di fatto a essere discriminate, per cui si deve intervenire anche dal punto di vista sostanziale, andando a cercare di modificare quei comportamenti, modelli socio-culturali, prassi, pratiche, normative, che perpetrano una visione del ruolo della donna stereotipato e che quindi impediscono loro di godere dei diritti umani formalmente riconosciuti³¹. La Convenzione chiede agli Stati di condannare le forme di discriminazione e di attivarsi in merito, perché lo stato deve rispettare - e quindi astenersi da pratiche discriminatorie - proteggere le donne da discriminazioni, anche da privati, e garantire il loro godimento dei diritti umani, anche tramite misure speciali temporanee³².

³⁰http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_c_onf_pechino/b_finestra_2/b_citta_del_messico.html#:~:text=La%20prima%20conferenza%20mondiale%20sulla,in%20gran%20parte%20del%20mondo.

³¹ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>, in particolare art. 2(f) e 5(a).

³² <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>, in particolare, art. 2 e 4.

Questa convenzione, dunque, di natura vincolante, sul cui ruolo nel nostro ordinamento rimando a quanto detto nel capitolo 2 in merito alle norme di diritto pattizio che entrano nel nostro ordinamento col valore di norme interposte tra la legge ordinaria e norme costituzionali, è importante perché pone in capo agli stati, oltre che al tradizionale obbligo negativo che deriva dal divieto di discriminazione, obblighi di natura positiva, cioè obblighi di “fare”, che vengono realizzati nel momento in cui, tramite misure di vario tipo, lo stato rende effettivo l’esercizio e il rispetto dei diritti delle donne sanciti nella convenzione (Degani, 2016, p.71).

Nel 1985 si tiene la Conferenza mondiale sulle donne a Nairobi, dove per la prima volta si porta in un contesto internazionale e pubblico la violenza familiare³³, fino ad allora schermata dai diritti umani, nati in risposta alle esperienze degli uomini - che erano coloro che agivano nella vita pubblica - per limitare l’interferenza dello stato, risultando dunque controproducenti per le donne, che invece morivano all’interno della famiglia, non per mano dello stato ma dei loro compagni. (Facchi, 2012)³⁴.

Nel 1989 viene adottata dal Comitato CEDAW la raccomandazione CEDAW n 12³⁵, in cui si chiedeva agli Stati di inserire, nelle loro relazioni al Comitato, anche una sezione afferente alla violenza contro le donne.

La vera svolta arriva nel 1992, quando con la raccomandazione CEDAW n 19³⁶ si stabilisce un nesso bidirezionale tra violenza e discriminazione sessuale, e si dà una definizione di violenza di genere come una violenza agita contro le donne in quanto donne o violenza che colpisce in maniera sproporzionata le donne (Degani, 2017, p.708). Questo è stato molto importante, in quanto ha permesso alla violenza di essere ricompresa all’interno del paradigma dei diritti umani. Il fatto di ancorare la violenza alla discriminazione all’inizio rappresenta una svolta, ma rappresenterà poi un limite, perché la violenza era così riconosciuta solo come collegata a un altro

³³ <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Le-Conferenze-internazionali-sulla-donna/382>

³⁴ In particolare, pp.144,145,146,147 <https://riviste.unige.it/aboutgender/article/view/13>

³⁵ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 12: Violence against women, 1989, <https://www.refworld.org/legal/general/cedaw/1989/en/53527>

³⁶ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women, 1992, <https://www.refworld.org/legal/resolution/cedaw/1992/en/96542>

diritto umano (divieto di discriminazione), senza che esistesse il diritto autonomo delle donne di vivere libere dalla violenza.

Nel 1993 alla Conferenza sui diritti umani a Vienna si dice che i diritti delle donne sono diritti umani (Degani, 2016, p.67), e si introduce la nozione di disparità di potere, fondata sulla dimensione di genere.

Nel 1995 si tiene l'ultima grande Conferenza a Pechino, che stabilisce un piano d'azione su 12 aree critiche, su cui gli Stati sono chiamati a rendere conto ancora oggi. Vengono, in questo contesto, sdoganati i concetti di gender mainstreaming ed empowerment (Degani, 2018, p.258).

Parallelamente, negli anni Novanta, si intraprende un'altra strada, che anche influenza quella appena tracciata, per cercare di far entrare nel paradigma dei diritti umani la violenza, cioè tramite l'interpretazione estensiva di alcuni diritti umani sanciti in convenzioni non pensate per la violenza.

Lo si fa con il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, soprattutto perché, negli anni 90, i due grandi genocidi del Ruanda e della Jugoslavia portano sotto gli occhi di tutti e tutte che certi tipi di violenza contro le donne, come lo stupro, venivano e vengono utilizzati come armi di guerra. Il diritto internazionale penale e umanitario, dunque, comincia a ricomprendere crimini afferenti alla sfera sessuale e riproduttiva all'interno dei crimini di guerra, crimini contro l'umanità e di genocidio (Degani, 2016, p.67). Dai genocidi, infatti, nasceranno i due tribunali penali internazionali dedicati, che porteranno alla nascita della corte penale internazionale, nel cui statuto sono previsti questi crimini.

Importantissima è stata una sentenza del tribunale per il Ruanda, che stabilisce che lo stupro, avendo, come la tortura, lo scopo di umiliare, degradare, distruggere e controllare la persona, deve essere considerata una violazione della dignità umana come la tortura³⁷.

A livello di convenzioni, nel panorama delle nazioni Unite era punita la tortura nella convenzione delle nazioni unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,

³⁷ https://www.hrw.org/reports/2007/cdi0807/9.htm#_ftnref267

inumani o degradanti (1984)³⁸, e all'art 7 del Patto sui diritti civili e politici (1966)³⁹. A livello europeo, la CEDU punisce la tortura all'art 3⁴⁰.

Altri articoli utilizzati sono stati, e sono, il diritto alla vita, nella CEDU sancito all'art. 2, l'art. 8 (rispetto della vita privata e familiare), l'art 14, divieto di discriminazione, fondamentale perché riconoscerlo significa inquadrare la violenza senza ridurla alla relazione vittima-autore, ma inserirla in un contesto più ampio, strutturale (Pividori, 2016, pp.17 e 25).

Si comincia anche a parlare di responsabilità degli Stati, e comincia a delinearsi lo standard di *due diligence*, che permette di affermare una responsabilità dello stato anche a livello orizzontale, cioè quando lo stato non ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, dal momento che sapeva o avrebbe dovuto sapere, per prevenire e contrastare una violenza commessa da un attore non statale (Pividori, 2016, p.26). Tuttavia, questo standard, come dirò in seguito, deve essere ridefinito, per quanto riguarda la violenza contro le donne, in un'ottica di genere.

Nel 2011 viene adottata la Convenzione di Istanbul, che è di fondamentale importanza perché sancisce il diritto autonomo delle donne a vivere libere dalla violenza. Questa convenzione è significativa perché, come meglio sarà osservato, assume un linguaggio *gender sensitive*, e inquadra la violenza come discriminazione, come risultato delle relazioni di potere e definisce la violenza di genere contro le donne (Convenzione di Istanbul, 2011, preambolo)⁴¹.

All'art. 5, inoltre, la Convenzione sancisce la due diligence.

La critica femminista alla *due diligence*, nata per cercare di colmare la dicotomia pubblico-privato, riguarda il fatto che si tratta di uno standard che chiede meno allo stato e che rappresenta una deviazione rispetto allo standard di responsabilità verticale. (Degani, Pividori, 2018, pp.169-170).

Si sta cercando, dunque, di specializzare lo standard di *due diligence* secondo un approccio di genere, e si comincia a parlare di una diligenza speciale, che tenga in

³⁸ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>

³⁹ <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

⁴⁰ <https://rm.coe.int/1680a2353d>

⁴¹ <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

conto le specifiche caratteristiche della violenza contro le donne (come l'escalation e la reiterazione⁴²).

Questo è stato fatto soprattutto a livello di CtEDU, dove, superando la sentenza del caso Osman c. UK⁴³, dalla quale si è delineato il c.d *Osman test*, che stabilisce immediatezza del rischio e rischio reale, prevedibilità del rischio e adeguatezza delle misure come requisiti dello standard di due diligence, e in cui si parla di standard di ragionevolezza nello stabilire cosa lo stato sapeva o avrebbe dovuto sapere (Pividori, 2016, p.26) viene detto, per esempio, dal giudice Pinto De Albuquerque, in un'opinione concorrente nel caso nel caso Valiulienė c. Lituania (26 marzo 2013), che l'immediatezza del rischio rischia di risultare deleteria per la violenza contro le donne, in quanto lo stato, sapendo che una grande fetta della sua popolazione è ripetutamente soggetta a violenza, è responsabile nel non prevenire ben prima dell'immediatezza del rischio. (Pividori, 2016, pp. 26-27). Il giudice propone dunque un approccio di genere *della due diligence*, che tenga conto delle ineguaglianze di fatto esistenti nei casi di violenza contro le donne. (Pividori, 2016, p.27)

Nel caso Kurt c. Austria (2021)⁴⁴, vengono stabiliti i requisiti della diligenza speciale: obbligo di rispondere immediatamente alle segnalazioni della donna che fa emergere la situazione di violenza⁴⁵, obblighi connessi alla valutazione del rischio (che deve essere autonomo, proattivo e “*comprehensive*”⁴⁶ e tenere in conto il particolare contesto della violenza domestica), un obbligo relativo alle misure operative, che devono essere, per risultare utili, proporzionate al livello di rischio⁴⁷.

⁴² Sulla specificità della violenza contro le donne, cfr. La ruota del potere e del controllo (Pence e Paymar, 1993) https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfogliolibro/222992_9788859038542_edp3686_aiutare-a-uscire-dalla-violenza.pdf p.17 e il Ciclo della Violenza (Walker, 1979) pp.27, 28, 29, 30, 31.

⁴³ <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22%3A%22001-58257%22%7D>

⁴⁴ <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22%3A%2262903/15%22%2C%22itemid%22%3A%22001-210463%22%7D>

⁴⁵ <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22%3A%2262903/15%22%2C%22itemid%22%3A%22001-210463%22%7D> : “*The requirement to respond immediately to allegations of domestic violence*” par. 165-166

⁴⁶ <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22%3A%2262903/15%22%2C%22itemid%22%3A%22001-210463%22%7D> : “*Obligations relating to risk assessment*” da par. 167 a 176

⁴⁷ <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22%3A%2262903/15%22%2C%22itemid%22%3A%22001-210463%22%7D> : “*Obligations relating to operational measures*” da par 177 a 189

Oggi, dunque, il diritto a vivere libere dalla violenza è un diritto umano; pertanto, considerati la responsabilità statale - che può essere rilevata a partire dallo standard della due diligence (e di special diligence) - negli episodi di violenza contro le donne e il nesso tra democrazia e diritti umani, appare evidente come una violazione dei diritti umani delle donne, anche se commessa da un privato cittadino, abbia implicazioni per la nostra democrazia, alla cui base stanno i diritti umani.

Inoltre, il lungo percorso per riuscire a fare entrare la violenza contro le donne e le sue specificità nel paradigma dei diritti umani dimostra, nei confronti della libera autodeterminazione della donna, una certa resistenza culturale, che deriva dal modo stesso in cui si è sviluppata la nostra società, che ha visto la donna schiavizzata in maniera sistematica, come nessuna tribù, classe o nazione lo sono mai state (Öcalan, 2016, p.192). Gli studi di genere, a tal proposito, mettono in luce la matrice socioculturale da cui si origina la violenza, in modo tale da comprenderne le sue specificità. La dimensione *gender sensitive* è recepita dalla Convenzione di Istanbul, che richiede agli stati di agire secondo l'approccio di genere⁴⁸, cosa che però, essendo fatta raramente, non consente di sradicare i modi in cui si manifesta la violenza, tra cui il femminicidio.

3.3: L'approccio di genere

Comprendere che cosa si intenda con approccio di genere, o *gender sensitive*, è di fondamentale importanza per rilevare come mai la democrazia, nelle sue dimensioni (rule of law, responsiveness, accountability, uguaglianza, libertà) funzioni diversamente – e peggio – nei confronti delle donne.

I dati attuali sulla discriminazione e la violenza nei confronti delle donne ci restituiscono un quadro che vede le donne ancora sistematicamente oppresse, svantaggiate in molti ambiti, e destinatarie di violenza da parte degli uomini.

Dai dati dell'OMS emerge che più del 30% delle donne ha subito nel corso della vita uno o più episodi di violenza fisica e/o sessuale⁴⁹. Con riguardo all'Italia,

⁴⁸ Art. 6 Convenzione di Istanbul: “le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne”.

⁴⁹ <https://www.saluteinternazionale.info/2024/03/prevenire-la-violenza-di-genere/>

secondo i dati ISTAT del 2014 e i dati dell'indagine Episteme del 2017, che confermano queste statistiche, anche la violenza psicologica ed economica sono estremamente diffuse: oltre 2 milioni di donne hanno subito stalking⁵⁰ e circa 3 donne su 10 non possiedono un conto corrente personale⁵¹, creando una situazione di dipendenza dal partner, che rende ancora più arduo uscire da situazioni di violenza. I dati sull'obiezione di coscienza all'IVG ci dicono che nel 2021 il 63,4% dei ginecologi, 40,5% degli anestesisti e 32,8% del personale non medico sono obiettori, con ampie variazioni regionali⁵².

Dai dati di Save the Children, il 72,8% delle convalide delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne⁵³. Dal *gender equality index*, calcolato da EIGE su una scala da 0 a 100, dove 100 rappresenta la massima uguaglianza, utilizzando come indicatori salute, soldi, potere, conoscenza, lavoro, educazione, scaturisce che per quanto riguarda il lavoro l'Italia ha l'indice più basso di Europa (65)⁵⁴.

Tutti questi dati acquistano senso se letti con un approccio di genere, che, abbozzato dalle femministe dal basso prima, e a livello accademico poi, ha permesso una denaturalizzazione della violenza, considerata prima insita in alcune caratteristiche biologiche dell'uomo, e poi ricondotta da studi criminologici e studi psicopatologici al risultato di malattie, devianze, dipendenze, che però non restituivano senso al fatto che a essere vittime di violenza fossero prevalentemente le donne (Demurtas e Misiti, 2021, pp. 45, 46, 48, 49).

A questo proposito, l'approccio di genere considera la discriminazione e la violenza non come fenomeni isolati, ma come trasversali, endemici e strutturali, rivolti contro le donne perché donne. Per connotare di senso i dati riportati sopra, infatti, bisogna inserirli in delle strutture che permettano che tali fenomeni esistano, persistano e si riproducano. Le relazioni di genere, infatti, sono il risultato di un

⁵⁰<https://www.istat.it/it/archivio/5348#:~:text=Nel%20corso%20dei%2012%20mesi,averlo%20subito%20da%20altre%20persone>.

⁵¹ <https://www.fisac-cgil.it/108484/donne-di-tutto-il-mondo-una-donna-un-conto-corrente#:~:text=Una%20ricerca%20Episteme%20del%202017,quasi%20il%2050%25%20delle%20donne>.

⁵² <https://www.epicentro.iss.it/ivg/epidemiologia#:~:text=Obiezioni%20di%20coscienza,regionali%20per%20le%20tre%20categorie>.

⁵³ <https://www.difesa popolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-ARRIVO/Maternita-in-Italia.-Save-the-Children-Una-donna-su-cinque-esce-dal-mercato-del-lavoro>

⁵⁴ <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/IT>

rapporto storicamente diseguale tra i sessi, che ha permesso la subordinazione della donna rispetto all'uomo e ne ha impedito l'empowerment tramite la riproduzione di ruoli stereotipati, derivante dalla proiezione che si fa della differenza dei corpi sessuati di uomo e donna nel posizionamento all'interno della società e finalizzata al mantenimento dell'ordine sociale egemone e del privilegio maschile. Si verifica, infatti, un accesso differenziato a risorse materiali e simboliche in tutti gli ambiti (Demurtas e Misiti, 2021, pp.50, 52, 57, 58).

La stessa violenza, fino alla sua forma più estrema, il femminicidio, va inquadrata in questo contesto.

Alla luce di tutto ciò, l'approccio di genere richiede risposte e interventi ad hoc che agiscano nelle dimensioni della prevenzione, della protezione e sostegno, e della punizione (tutte e tre affrontate nella Convenzione di Istanbul) perché essendo la violenza e la discriminazione fenomeni trasversali e strutturali a tutti gli ambiti, è solo agendo in ognuno di essi che si possono invertire i comportamenti e gli stereotipi su cui esse si innestano (Demurtas e Misiti, 2021, p.27).

Ad oggi, nel mondo e in Italia, nonostante i passi avanti, siamo ben lontani dall'aver raggiunto una parità sostanziale tra uomo e donna. Ciò deriva dal fatto che, nonostante gli studi a disposizione dimostrino come l'approccio di genere serva a rispondere in maniera efficace al problema, si tende ad utilizzare un approccio *gender symmetry* ed universalista, che non considera le specificità della violenza, declassandola a conflitto (Demurtas e Misiti, 2021, pp.52-23), e risulta deleterio per il corretto funzionamento delle dimensioni di variazione della democrazia con riguardo alle donne.

3.4: Il femminicidio

Il femminicidio, che, come già detto, rappresenta la manifestazione più estrema della violenza contro le donne, non è un fenomeno isolato, ed è rilevante per l'analisi della democrazia perché ha a che vedere con tutto ciò che avviene prima che questo si compia, e cioè anche una mancanza di sostegno da parte dello stato. Ciò è ben esemplificato dalla definizione di femminicidio data dall'antropologa messicana Marcela Lagarde:

“La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine - maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale - che comportano l’impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia.”⁵⁵

Molto rilevante, per quel che riguarda questa tesi, è in particolare l’inclusione, nelle cause del femminicidio, del “disinteresse delle istituzioni, l’esclusione dallo sviluppo e la democrazia”.

Ciò ha dunque a che vedere con una lettura del fenomeno che, come vuole l’approccio di genere, è il risultato di condotte misogine, radicate e strutturali, in svariati ambiti della nostra società.

Chiamare l’omicidio delle donne femminicidio consente di individuare il movente, che è un movente di genere, alimentato e derivato dalla cultura patriarcale e misogina (Cristina Karadole - Anna Pramstrahler, 2014, p.21).

Il femminicidio, dunque, non riguarda tutti gli omicidi che avvengono nei confronti delle donne, ma solo quelli che avvengono nei confronti delle donne in quanto donne, e che sono la maggior parte.

Secondo l’UNODC, nel 2018, delle donne morte per omicidio nel mondo circa il 60% è morta ammazzata dal (ex) partner o da un familiare. (UNODC, 2022, p.6)⁵⁶.

I dati del ministero dell’interno⁵⁷ mostrano gli omicidi delle donne e degli uomini commessi dal 2021 al 26 maggio 2024 e sono interessanti perché consentono di capire che cosa sia il movente di genere, e quindi perché si distingua il femminicidio dal semplice omicidio. Diversamente che per gli uomini, i dati confermano che la maggior parte delle donne vengono uccise in ambito familiare/affettivo. Riferendomi ai dati del 2024 esistenti finora, dei 34 omicidi commessi nei confronti delle donne, 30 sono stati commessi in ambito familiare/affettivo e di questi 18 sono

⁵⁵ https://www.casadonne.it/wp-content/uploads/2014/04/femicidio_pdf1.pdf p.19.

⁵⁶ <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-11/gender-related-killings-of-women-and-girls-femicide-feminicide-global-estimates-2022-en.pdf> (UNODC, 2022)

⁵⁷ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-05/28_settimanale_omicidi_al_26_maggio_2024.pdf

avvenuti per mano di partner o ex partner. Pertanto, nei soli 5 mesi del 2024 considerati, di 34 omicidi di donne 30 sono femminicidi.

Per connotare di senso in che cosa, nella pratica, si manifesti quella “esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia” individuata da Lagarde, è utile vedere come il malfunzionamento delle dimensioni di variazione della democrazia contribuisca alla sistematicità del fenomeno del femminicidio, e come tutto ciò abbia a che vedere con i diritti umani, e quindi con il senso stesso della democrazia.

3.5: Rule of law (con implicazioni per la libertà) e femminicidio

Per rilevare come un malfunzionamento della rule of law incida sui femminicidi, mi servirò del lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, in particolare della relazione su "La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018"^{58 59}(2021, Senatrice Valente).

Con riferimento alla rule of law, è utile riprendere alcune delle caratteristiche che la definiscono: rispetto dei diritti umani; sicurezza personale; esistenza di un sistema legale, anche sovranazionale, valido erga omnes, che garantisca diritti ed eguaglianze dei cittadini; burocrazia competente, efficiente e universalista nell'applicazione delle leggi e responsabile in caso di errore; polizia efficiente e rispettosa dei diritti e delle libertà esistenti ed effettivamente garantite; uguale e facile accesso dei cittadini alla giustizia; ragionevole durata dei processi (Morlino, 2013, p.17).

⁵⁸ <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000356.pdf>

⁵⁹ “la Commissione ha acquisito dai distretti di Corte d'Appello copia dei fascicoli processuali, ivi comprese le sentenze, di tutte le uccisioni volontarie (omicidi) di donne commesse negli anni 2017 e 2018. Per il biennio esaminato la Commissione, sui fascicoli considerati femminicidio in quanto uccisioni di donne perpetrate da uomini per ragioni di genere, ha condotto anche indagini di tipo statistico. Per i casi esaminati sono state ricercate ed elaborate, anche attraverso una rilevazione di carattere informatico, le stesse informazioni che gli organismi sovranazionali (CEDAW e Consiglio d'Europa) indicano per valutare ed analizzare le dinamiche dei femminicidi, comprenderne i fattori di rischio e porre rimedio alle eventuali lacune delle risposte istituzionali quando queste non hanno attivato il sistema di protezione e di coordinamento previsto dalle norme nazionali e dalla Convenzione di Istanbul”. Pp.1-2

Con riferimento alla sicurezza personale, il report della Commissione mostra come, in diversi casi, per svariati motivi, la sicurezza non è stata garantita in maniera adeguata.

Innanzitutto, deve fare riflettere sull'assenza dello stato e sull'esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia il dato che rileva che tra la prima denuncia e il femminicidio passano circa 2,4 anni e che, delle donne che denunciano, il 58,6% sporge più di una denuncia e, addirittura, il 34,5% 3 o più. Il 79% delle donne indica nella denuncia di temere per sé o per i figli. (Valente, 2021, p.27-28).

In cosa si manifesta, dunque, la responsabilità dello stato?

Per fare un esempio, tra i tanti che emergono dal report, con riferimento alla sezione "indagini del pubblico ministero", in 15 dei casi di femminicidio esaminati, a seguito di sollecitazioni da parte della polizia giudiziaria, che aveva rilevato gravi pericoli per le vittime, il PM ha chiesto che venissero applicate le misure cautelari in soli 6 casi (di cui solo una misura detentiva), e di questi, il giudice per le indagini preliminari ne ha accolte metà (Valente, 2021, p.48). Qui emerge anche la problematica relativa alla valutazione del rischio, citata sopra nella sentenza del caso Kurt, che ha stabilito anche i modi in cui deve essere fatta, e prevista espressamente dalla Convenzione di Istanbul. Si rileva dunque una carente formazione relativa a tale valutazione (Valente, 2021, p.49). Un caso esemplare riguarda una donna che aveva sporto diverse denunce per reati molto gravi (compreso il tentativo di strangolamento), di cui l'ultima una settimana prima del femminicidio. (Valente, 2021, p.49). Ciò risulta parecchio significativo dal punto di vista della rule of law perché mostra come il fatto che non sia stata garantita la sicurezza personale – elemento costituente di questa dimensione – derivi dal non soddisfacimento di altri elementi, come una polizia, una magistratura e una burocrazia efficienti, e un adeguato accesso alla giustizia. Infatti, la Polizia giudiziaria non aveva, nonostante la flagranza di reato, arrestato l'autore dei delitti e il PM non ha chiesto alcuna misura cautelare. Ciò si è concluso con il femminicidio della donna, davanti al figlio. (Valente, 2021, p.49).

Un'evidente violazione della rule of law per il modo in cui la situazione è stata gestita dalle autorità, oltre che negazione della libertà della donna a vivere libera dalla violenza, sancita dalla convenzione di Istanbul, di cui non sono nemmeno stati

applicati gli standard per la valutazione del rischio. Ancora, se alla base della rule of law stanno i diritti umani, e se abbiamo visto come, seppur con un lungo percorso, i diritti delle donne sono entrati a far parte dei diritti umani, è qua evidente come ci sia stata una negazione di questi ultimi. Inoltre, con riferimento alla libertà, a cui pure la rule of law è posta a tutela, se si prende come riferimento la caratteristica empirica della libertà rilevata da Nussbaum nella garanzia all'integrità personale, ben si capisce come questa dimensione, sostantiva e fondamentale per la democrazia, sia stata violata. Naturalmente, ciò non sarebbe rilevante per l'analisi della democrazia se questa violazione della libertà non fosse dipesa anche dalla non dovuta diligenza da parte degli organi statali, i quali, per usare la formula che viene usata con riferimento a quest'ultima "knew or should have known"⁶⁰, sapevano, perché la donna aveva denunciato più volte. In tre casi tra questi, il PM, nonostante le sollecitazioni della Polizia Giudiziaria e le denunce delle donne, ha chiesto misure restrittive solo ad assassinio avvenuto. (Valente, 2021, p.49). Inoltre, una mancata realizzazione della rule of law si evince anche dalla scarsa applicazione che è stata fatta del braccialetto elettronico, l'esigua impugnazione davanti al Tribunale del riesame dei provvedimenti di rigetto delle richieste di misure cautelari e una mancata attivazione dopo le rimessioni di querela (Valente, 2021, p.49), le quali, se si usasse l'approccio di genere, sarebbero facilmente inquadrare in maniera coerente nel ciclo della violenza, e non considerate come elementi di scarsa credibilità della vittima.

I dati che emergono dalla sezione "indagini della polizia giudiziaria" non solo confermano le violazioni delle caratteristiche della rule of law.

Nei casi analizzati in questa sezione emerge in primo luogo la sottovalutazione della violenza riferita o denunciata dalla donna (che spiega anche il basso tasso di denunce da parte delle donne e la gravità delle situazioni quando si fa questo passo) (Valente, 2021, p.44), che già a prima vista viola il principio del "uguale e facile accesso alla giustizia". Questo deve essere letto secondo un approccio di genere,

⁶⁰Formula usata, ad esempio, dal Comitato CEDAW nella decisione Şahide Goekce v. Austria, in un caso di femminicidio https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/SahideGoekceVsAustria_en.pdf p.21 e nella decisione del caso Yildirim v. Austria https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/FatmaYildirimVsAustria_en.pdf p.18

perché la sottovalutazione della violenza deriva dal fatto che tale approccio non sia quello adottato, con evidenti ricadute sul funzionamento della rule of law. Nel Report viene detto che le donne sono state spesso dissuase dal denunciare, tranquillizzate e rimandate a casa, anche quando comunicavano la presenza di armi (Valente, 2021, p.44). Un sistema legale che appare non essere davvero valido “erga omnes” e un accesso alla giustizia di fatto negato. Ancora, spesso le forze di polizia si sono limitate a “calmare gli animi” (Valente, 2021, p.44), non dando seguito alle segnalazioni delle donne, e questo dimostra nello specifico l’importanza dell’adottare l’approccio di genere e non quello universalista, il quale non permettendo di discernere tra violenza e conflitto, finisce per non riconoscere quest’ultima riducendola a banali liti familiari, con conseguenze fatali.

In alcuni casi, inoltre, l’archiviazione è derivata dagli errori della polizia (polizia non efficiente, non responsabile in caso di errore) che hanno minimizzato gli atti persecutori (reato grave), riconducendoli a semplici molestie telefoniche e i maltrattamenti in famiglia (reato grave) a lesioni semplici. Questo ha avuto ricadute sulla procedibilità (Valente, 2021, p.44), impedendo un adeguato accesso alla giustizia e minando la validità del sistema legale.

L’applicazione del sistema legale valido erga omnes e l’uguale accesso alla giustizia risultano particolarmente violati in dei casi rilevati dalla Commissione in cui è stato messo in atto, da parte delle forze dell’ordine, un vero e proprio trattamento diseguale (quindi non uguale, non valido erga omnes) con riguardo alle segnalazioni da parte degli uomini e delle donne. È stato rilevato come la polizia giudiziaria abbia preso in maggiore considerazione le denunce presentate dagli uomini per reati lievi, che quelle precedenti delle donne per reati gravi (Valente, 2021, p.45). Addirittura, in un caso, conclusosi sempre con il femminicidio della donna, la polizia ha dato seguito alla denuncia dell’uomo per tradimenti della moglie (seppure l’adulterio non sia un reato) invece che alla denuncia della moglie per gravi reati di violenza, con armi, del marito (Valente, 2021, p.45). Un evidente trattamento diseguale nell’accesso alla giustizia e una validità del sistema legale solo “erga uomo”.

Una violazione della legge da parte della polizia giudiziaria emerge inoltre dalla mancata comunicazione generale da parte di quest’ultima alle Procure della

Repubblica della notizia di reato avuta dalle donne e degli interventi in abitazioni con presenza di armi. La comunicazione è spesso avvenuta a femminicidio compiuto (Valente, 2021, p.45).

Ciò che inoltre viene rilevato è la mancata ricerca del movente di genere. La Commissione d'Inchiesta porta ad esempio, tra gli altri, tre particolari casi: nel primo, il fatto che l'uomo lamentasse che la donna non cucinava, non era una buona donna di casa, voleva separarsi, non è stato collegato a quella matrice socioculturale che permette che discriminazione e violenza si innestino sulla concezione stereotipata dei ruoli di genere (Valente, 2021, p.45). Questo anche se a livello internazionale sono riconosciuti, dalla Convenzione di Istanbul, come già osservato, il nesso tra violenza e discriminazione e il ruolo degli stereotipi nella violenza. In un altro caso, conclusosi col femminicidio della donna e delle due figlie, il femminicida in questione era stato invitato, durante un caffè, da un agente di polizia, che aveva in mano il caso, "ad avere pazienza". La donna, infatti, aveva chiesto la separazione, ed era stata indicata come vendicativa (Valente, 2021, p.45). Nella relazione della polizia a seguito del femminicidio, si è continuato a far riferimento alla conflittualità coniugale (Valente, 2021, p.46), a conferma di quanto l'approccio *gender symmetry* sia radicato e abbia conseguenze nefaste. Nel terzo caso, la mancata ricerca del movente di genere ha portato al femminicidio di tre donne, con descrizione dell'ultima donna come alcolista e fumatrice (Valente, 2021, p.46), andando in qualche modo a supporre una certa responsabilità di quest'ultima nel suo stesso femminicidio.

Inoltre, emerge una violazione della rule of law nei termini di polizia efficiente, strumenti legali a disposizione non utilizzati e mancata garanzia della sicurezza personale nei casi rilevati dalla commissione in cui non sono state adottate, anche a seguito di numerose denunce e certificati medici delle violenze, misure precautelari nonostante ne sussistessero i presupposti di legge, e in cui le donne e i figli sono stati messi in sicurezza (Valente, 2021, p.46). I femminicidi sono, naturalmente, avvenuti in tutti i casi. Inoltre, di tutti i 15 casi analizzati, solo in 4 casi le donne sono state informate dei propri diritti (Valente, 2021, p.46) con evidente violazione di ciò che rule of law prescrive.

Dai fascicoli delle indagini, inoltre, emerge la carente valutazione del rischio, l'assenza di un approccio di genere utilizzando modalità di azione uguali per gli altri reati senza dare conto della specificità della violenza di genere, in violazione di protocolli e linee guida (Valente, 2021, pp.46-47) oltre che degli standard richiesti dalla Convenzione di Istanbul.

Per quanto riguarda il criterio della burocrazia competente ed efficiente, è significativo riportare il fatto che “solo nel 17% del campione (23 sedi) sono state costituite sezioni o collegi per la trattazione dei reati di violenza di genere; i Tribunali privi di una sezione specializzata (116 sedi) nel 90% dei casi (104 sedi) hanno una sola sezione penale ordinaria; nel 92% degli Uffici GIP, non risultano adottati criteri di valutazione prognostica del rischio per prevenire la recidiva e l'*escalation* della violenza di genere” (Valente, 2021, p.53).

Ancora una volta, lo stato italiano, stato democratico, non è riuscito a garantire la libertà (di vivere libere dalla violenza e di avere garantita la propria integrità fisica) e i diritti umani delle donne, colpevole il malfunzionamento della rule of law che si manifesta in una mancata *due diligence*.

Ciò è ancora più significativo se si considera che l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, in cui al Capitolo 4 sono individuate, con riferimento agli aspetti processuali penali, le misure che gli stati devono prevedere per rispettare la convenzione. Si tratta proprio di quegli interventi nelle indagini, dell'adozione delle misure cautelari, una valutazione del rischio rigorosa, una formazione degli operatori, divieto di vittimizzazione (Valente, 2021, p.42) che si sono rivelati proprio non essere stati messi in atto dall'Italia, che con riguardo al ritardo nelle indagini e alla sottovalutazione del rischio è stata condannata anche dalla CtEDU nel caso *Talpis c. Italia*⁶¹.

Nella sezione relativa alle indagini del PM, a questo proposito, anche se la rilevazione della Commissione riguarda un periodo precedente all'introduzione del Codice Rosso, che ha accelerato le tempistiche, si sono rilevati numerosi ritardi per l'iscrizione della notizia di reato e quindi dell'analisi del procedimento, avvenuti anche a femminicidio già compiuto (Valente, 2021, p.47).

⁶¹[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2\(2017\)&facetNode_2=0_8_1_5&contentId=SDU1321256&previousPage=mg_1_20](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2017)&facetNode_2=0_8_1_5&contentId=SDU1321256&previousPage=mg_1_20)

Il report della Commissione analizza anche le sentenze e i decreti di archiviazione. Al riguardo, con riferimento al mancato soddisfacimento della rule of law, è opportuno nominare il fatto che il nostro codice penale, all' articolo 90, stabilisce che gli stati emotivi e passionali (rabbia, gelosia, paura, sorpresa, ecc.) non escludono né diminuiscono l'imputabilità, mentre nelle sentenze di condanna di femminicidio, invece che individuare il movente di genere, quest'ultimo è stato identificato proprio nel raptus di rabbia o gelosia, senza riferirsi alle violenze pregresse (Valente, 2021, p.60). Questo mostra anche la problematicità nel non inquadrare il femminicidio come acme della violenza, privandolo del suo inserimento all'interno di quel contesto socioculturale che ne agevola la commissione, impedendo così di rilevarne la strutturalità che permette di agire sulle cause del fenomeno (Valente, 2021, p.60). Ciò comporta anche la diffusione di pregiudizi, in violazione dell'articolo 12 della Convenzione di Istanbul, che ricordo essere strumento vincolante (Valente, 2021, p.61). Anche la CtEDU, nel caso J.L contro Italia⁶², ha condannato quest'ultima e ha rilevato che il linguaggio e le argomentazioni utilizzate dalla corte d'appello di Firenze trasmettevano i pregiudizi esistenti nella società italiana riguardo al ruolo delle donne e potevano costituire un ostacolo alla tutela effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente.

La Corte ha affermato inoltre che i procedimenti e le sanzioni penali svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere. Era quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitassero di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, sminuendo la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria attraverso commenti colpevolizzanti e giudicanti, capaci di scoraggiare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario. Nel suo ragionamento, infatti la corte ha anche fatto presente che le domande poste alla vittima fossero di natura personale ed estranee ai fatti, cosa fermamente contraria ai principi di diritto internazionale in materia di tutela delle vittime di violenza sessuale, ma anche al diritto penale italiano (art 472.3 bis c.p.p).

⁶²[http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-210299%22\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210299%22]})

Va anche ricordato che il GREVIO⁶³, comitato di esperti della Convenzione di Istanbul, si è pronunciato più volte in merito a tutte le violazioni qui evidenziate. In conclusione, tenuti in conto gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul e le condanne della CtEDU per violazione di articoli della CEDU, è evidente come il trattamento dei casi di femminicidio avvenga in violazione di norme vincolanti sui diritti umani. Ciò costituisce un mancato rispetto della rule of law, che, come indagato sopra – in una maniera che però non è esaustiva – non è soddisfatta nelle caratteristiche che dovrebbero definirla. Ciò, se si considera il carattere portante che ha la rule of law nella democrazia, e la sua importanza per una democrazia di qualità, deve farci porre degli interrogativi sul suo funzionamento nei confronti delle donne. Inoltre, è evidente come l’approccio di genere dovrebbe investire anche il modo di considerare tale dimensione.

Intervenendo sugli aspetti della rule of law che non sono stati rispettati, nella maniera prescritta dalla Convenzione di Istanbul e con gli accorgimenti raccomandati dal GREVIO, si potrebbe incidere significativamente su una riduzione del fenomeno.

Inoltre, come detto sopra, è automatico che un malfunzionamento di questa dimensione comporti anche una mancata tutela della libertà, dimensione da cui la democrazia non può assolutamente prescindere.

3.6: Femminicidio e (dis)uguaglianza

Le disuguaglianze di genere attraversano tutti gli ambiti della nostra società, andando dal mercato del lavoro (con specifiche problematiche legate al nesso tra occupazione femminile e maternità), alla medicina, al mondo dello studio e della ricerca, alla partecipazione politica, all’accesso alla giustizia (i procedimenti penali e civili sono inoltre luoghi primari di vittimizzazione secondaria per le donne), alle migrazioni, fino alla sfera sessuale e riproduttiva. Ciò è ampiamente documentato da ISTAT⁶⁴, ma anche da rapporti della rete DIRE⁶⁵. Le disuguaglianze vanno lette con un approccio intersezionale, che permette di rilevare come anche la

⁶³ <https://rm.coe.int/grevio-rapporto-italia-press-%20release-it/pdfa/1680997252>.

⁶⁴ https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2022/Capitolo_4.pdf

⁶⁵ https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2020/07/9-lug_Il-cambiamento-che-vogliamo.pdf

disuguaglianza e l'oppressione non riguardano tutti e tutte allo stesso modo, per cui quando si parla di disuguaglianza di genere bisogna tenere in conto anche la combinazione di altri fattori: classe, razzializzazione, sessualità, età, status di cittadinanza (Demurtas, Misiti, 2021, p.51).

L'approfondimento di ciascuno degli ambiti attraversati dalla disuguaglianza esula dallo scopo di questa tesi, che invece vuole mettere in risalto come l'insufficienza di risposte dello stato per promuovere l'uguaglianza, dimensione sostantiva della democrazia, contribuisce a quell'"esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia" rilevata da Lagarde e che contribuisce al radicamento della violenza di genere fino alla sua manifestazione più estrema, il femminicidio. C'è dunque un nesso tra disuguaglianza e femminicidio, e tra questo e la qualità della democrazia.

La violenza, infatti, è conseguenza di una disuguaglianza di genere normalizzata e presente in maniera strutturale, e costituisce una manifestazione della condizione di oppressione della donna e del mantenimento del privilegio maschile, dal punto di vista simbolico e materiale. La violenza contro le donne, incluso il femminicidio, è infatti agita a partire da disuguaglianze radicate socialmente (Demurtas, Misiti, 2021, p.50).

Actionaid⁶⁶ analizza nello specifico la spesa pubblica nel periodo 2015-2022 e, sebbene i finanziamenti per combattere la violenza contro le donne siano cresciuti nel corso degli anni, sono insufficienti, soprattutto secondo chi con la violenza ha a che fare ogni giorno, come i centri antiviolenza, che, nati dal basso, sono stati istituzionalizzati, con una stretta sugli standard a cui devono aderire per poter ricevere dei finanziamenti pubblici, che però non sono sufficienti per poter rispondere in maniera adeguata a questi stessi standard che sono loro imposti (Busi, Toffanin, 2020, p.28). Finché lo Stato, dunque, non adotterà un approccio di genere nelle sue misure di intervento, e non consulterà in maggior misura chi di violenza si occupa da ben prima che lo stato cominciasse a occuparsene (come i CAV) (Demurtas, Misiti, 2021, p.28) non si potrà ridurre la disuguaglianza e non si potrà migliorare la salute della nostra democrazia, perché finché ci sarà uno strato di popolazione che sempre, in ogni ambito, si troverà ad affrontare le disuguaglianze, allora non si potrà dire che la democrazia agisca in funzione del

⁶⁶ https://actionaid-it.imgix.net/uploads/2023/11/Prevenzione_Sottocosto.pdf

benessere delle cittadine. La stessa distribuzione delle risorse mostra un approccio emergenziale al fenomeno della violenza contro le donne, senza che sia previsto un intervento che agisca sulla cultura patriarcale in un'ottica preventiva e che miri allo smantellamento dei modelli socioculturali che permettono, tra le altre cose, l'esistenza delle disuguaglianze, in violazione peraltro di ciò che richiede la Convenzione di Istanbul (Actionaid, 2023 p. 17). Tutto ciò appare ancora più problematico se si considera il taglio del 70% che è stato fatto nel 2023 ai fondi antiviolenza, che dovrebbero servire proprio per agire, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, soprattutto sulla prevenzione, per la rimozione di quei modelli socioculturali che originano la disuguaglianza e la violenza. A questo proposito, sono anche gli obiettivi degli investimenti che destano preoccupazione, in quanto tralasciano proprio prevenzione ed educazione, per concentrarsi invece su punizione e repressione.⁶⁷

Ciò ha a che vedere anche con la responsiveness e l'accountability sociale.

3.7: Femminicidio, responsiveness e accountability sociale

Ciò che emerge dal modo in cui lo stato italiano interviene per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne è una narrazione emergenziale che ha come conseguenza che la dimensione su cui più si investe sia quella della punizione, come testimoniano le numerose leggi che in Italia sono state varate in questo ambito. Tuttavia, questo sforzo punitivo, tradisce proprio un mancato approccio di genere, che se fosse adottato richiederebbe allo stato degli sforzi molto maggiori e un dispendio di risorse molto più cospicuo rispetto a quello che viene fatto, perché agire sulla cultura significa agire sulla prevenzione, la quale abbraccia molti ambiti e richiede un impegno che vada al di là di una logica emergenziale e securitaria. Nonostante, come sopra è già stato detto, agire sulla prevenzione, così come sulla protezione e il sostegno, sia richiesto dalla Convenzione di Istanbul tanto quanto, se non di più, questa richiede di agire sulla punizione, questo di fatto viene fatto in misura molto minore. Ciò ha a che vedere, naturalmente, le dimensioni della responsiveness e dell'accountability sociale, proprio perché sono proprio il riconoscimento della cultura patriarcale e i conseguenti interventi di prevenzione

⁶⁷ <https://www.wired.it/article/donne-violenza-governo-meloni-taglia-risorse-prevenzione/>

che la società civile, specie le associazioni di donne e i movimenti femministi, richiedono.

L'accountability sociale riguarda l'attività di controllo e valutazione svolta nella sfera pubblica dagli stessi attori sociali, cioè dai cittadini, organizzati in partiti, media o associazioni intermedie di vario tipo (Almagisti, 2016, pp.34). Questa dimensione è ampiamente correlata alla responsiveness dal momento in cui ciò che interessa soprattutto alle associazioni intermedie – in questo caso, in particolare, alla rete dei centri antiviolenza – sono gli effetti politici delle scelte legislative; ciò dovrebbe portare a una maggiore responsiveness (Almagisti, 2016, p.35). In particolare, ciò che è richiesto dai centri antiviolenza è di intervenire sulla qualità delle politiche pubbliche, orientate in maniera olistica. Responsiveness e accountability sociale risultano correlate perché “la responsabilità politica deve essere fatta valere nei confronti dei governanti in relazione a come rispondono alle domande sociali” (Almagisti, 2016, p.37). Il rapporto tra istituzioni e società è chiave in questo contesto: se le istituzioni devono essere trasparenti e rivolgersi alla società civile in un modo che sia comprensibile, le domande della società civile devono essere aggregate e poste in una maniera che sia considerata accettabile dalle istituzioni (Almagisti, 2016, p. 36). Se i CAV – che fanno parte dei servizi specializzati, e a cui la stessa Intesa-Stato Regioni del 2022 riconosce all'art 6⁶⁸ la centralità ed essenzialità del ruolo per il funzionamento della rete territoriale antiviolenza, tentano di svolgere accountability sociale e formulano domande che dovrebbero essere tenute in considerazione, visto tra l'altro il riconoscimento del loro ruolo fondamentale, le istituzioni non sembrano “responsabilizzate”, come testimonia la mancata responsiveness in merito alle richieste su determinate policies, prime fra tutte quelle riguardanti la prevenzione.

In merito, i CAV, luoghi che si occupano anche di prevenzione, come tra l'altro previsto dall'Intesa Stato-Regioni, cercando di servirsi anche del linguaggio della Convenzione di Istanbul, chiedono allo stato di “rendere conto” sugli obblighi che si è assunto ratificando tale convenzione, che riguardo alla prevenzione richiede di

⁶⁸ Art. 6: Il CAV in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza partecipa alle reti territoriali antiviolenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-146cu/>

agire sulla sensibilizzazione, sull'educazione, sulla formazione delle figure professionali (che, come visto con riguardo alla polizia giudiziaria e ai PM non sono formati secondo l'approccio di genere e ciò ha conseguenze fatali), tramite programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento, tramite la partecipazione del settore privato e dei mass media. Tuttavia, come dimostrato da Actionaid, le risorse stanziare per la prevenzione non solo sono irrisorie (13%) (Actionaid, 2023, p.4), ma la maggior parte di questo 13% è stanziato per la prevenzione terziaria (Actionaid, 2023, p.5), che va ad agire su uomini che hanno già commesso violenza, lasciando alla prevenzione primaria ("campagne di sensibilizzazione, educazione nelle scuole, materiali didattici inclusivi, attività di empowerment femminile, formazione e adozione standard settori privato e pubblico, industria audiovisiva, editoria, social media, videogiochi") e secondaria ("formazione a personale pubblico e privato che entra o potrebbe entrare in contatto con vittime o autori di violenza, come forze dell'ordine, magistratura, sanità, terzo settore") pochissimi fondi. Ciò è particolarmente significativo se si considera che sono questi due tipi di prevenzione, in particolare quella primaria, che agiscono su quei modelli socioculturali che permettono che la violenza continui a riprodursi e che quindi potrebbero, se cambiati, minarne la strutturalità. (Actionaid, 2023, p.6). Pertanto, anche se i fondi destinati al sistema antiviolenza sono cresciuti, l'inadeguatezza della distribuzione delle risorse e delle politiche antiviolenza adottate hanno un nesso con il fatto che il numero di donne assassinate in ambito familiare-affettivo sia rimasto praticamente invariato nel corso degli anni (Actionaid, 2023, p.3). Il femminicidio, dunque, deriva anche da una mancata presa di responsabilità delle istituzioni, che, mascherandosi dietro a politiche emergenziali e securitarie, non sono in grado di assicurare una responsiveness corrispondente alle richieste, ma soprattutto ai bisogni, delle cittadine.

Anche il movimento femminista nazionale Non Una di Meno chiede allo stato di agire soprattutto sulla prevenzione, puntando in particolare sull'educazione sessuale e affettiva nelle scuole. La pizza chiamata dal Movimento il 25 novembre 2023 ha raccolto oltre 500.000 persone, numero esemplificativo di come da parte dello Stato ci sia una mancata responsiveness ai bisogni e alle richieste di una grande fetta di cittadine.

Lo slogan provocatorio del movimento femminista, che recita “femminicidio omicidio di stato”, vuole fare luce proprio su questo: lo Stato è responsabile, perché non fa abbastanza (contravvenendo all’obbligo di fare): non ascolta, non previene, non dà una risposta che guardi alla strutturalità del fenomeno. In sostanza, lo stato, nel non esercitare lo standard di due diligence e nel non adottare un approccio di genere, è anch’esso responsabile dei femminicidi.

Il mancato funzionamento delle dimensioni di variazione della democrazia con riguardo alle donne è pertanto un grave sintomo di poca salute della nostra democrazia.

CAPITOLO IV: QUALITÀ DEMOCRATICA E MOVIMENTO STUDENTESCO PER LA PALESTINA

4.1: La questione palestinese come questione di diritti umani e di legalità internazionale

La storia del conflitto Israelo-Palestinese esula dallo scopo di questa tesi, che invece vuole analizzare l'impatto del movimento studentesco (e non solo) per la causa palestinese, che dopo il 7 ottobre ha cominciato a mobilitarsi e ad occupare piazze e università in tutto il mondo.

In particolare, quello che si vuole mettere in evidenza è il ruolo che i movimenti in generale, e questo in particolare, hanno nelle società democratiche, smontando la narrazione che ne viene fatta di essere composti da soggetti eversivi, pericolosi e antidemocratici. Al contrario, il mio obiettivo è proprio rilevare come i movimenti siano per eccellenza le realtà dove ci sono più spazi e momenti di democrazia e di come la lotta portata avanti dal movimento per la Palestina, specialmente nelle università, abbia molto a che vedere con la democrazia, perché si contesta un sistema che sembra proprio negare i valori della stessa. Pertanto, questi movimenti, che dimostrano una cultura civica ancora viva ed esistente, sono tutt'altro che sintomo di una disaffezione alla democrazia, come viene spesso detto, ma anzi sono proprio l'esempio del fatto che lottare per una buona democrazia abbia ancora senso.

Per comprendere i motivi della mobilitazione globale a cui stiamo assistendo è utile contestualizzare, soprattutto alla luce del paradigma dei diritti umani, il dramma della questione palestinese. In particolare, conviene inquadrare la questione dal punto di vista del diritto internazionale e del diritto internazionale dei diritti umani per rilevare quali responsabilità possono sorgere anche in capo allo stato italiano, e dimostrare quindi come una questione che sembra lontana da noi riguardi anche la nostra democrazia. A questo proposito, a livello dell'Unione Europea, si tende teoricamente a una crescente tutela della dignità umana, ponendo democrazia e diritti umani come priorità nei rapporti con altre nazioni e regioni. Dal 1992, infatti, gli accordi commerciali e di cooperazione con paesi terzi includono una clausola che rende i diritti umani un elemento fondamentale nelle relazioni tra le parti. Tuttavia, è necessario sottolineare l'incoerenza di alcuni Governi che, da un lato,

promuovono la difesa dei diritti umani e, dall'altro, favoriscono relazioni economiche con paesi che sostengono chiaramente imprese operanti in violazione dei diritti umani⁶⁹.

Come scrive Francesca Albanese, esperta indipendente dell'ONU, in un report del 24/10/2023, che fa riferimento solo a fatti precedenti il 7 ottobre, quello che attualmente vediamo accadere è solo l'ultimo sintomo del fallimento della comunità internazionale tutta nell'affrontare l'impunità, illegalità e la “*forever occupation*” israeliane (Francesca Albanese, 2023, p.2).

Questo report si concentra sui bambini palestinesi, il cui trattamento avrebbe dovuto costituire un allarme per l'intera comunità internazionale e fatto sorgere domande sulla legittimità di quello che viene definito un sistema democratico, e sul sostegno che il mondo occidentale, proprio sulla base di questo “esempio unico di democrazia nel Medioriente”, decide di accordare a questo Stato.

Dal 2008 al 6 ottobre 2023 sono stati uccisi e feriti rispettivamente 1.434 e 32.175 bambini palestinesi. Di questi, 1025 bambini sono stati uccisi a Gaza dall'inizio del blocco illegale nel 2007 (Francesca Albanese, 2023, p.3). Anche il sistema di giustizia minorile israeliano la dice lunga sulla democraticità dello stato e sul suo rispetto dei diritti umani, ricordando a questo proposito che Israele è parte della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che viola sistematicamente. In media vengono arrestati 500-700 bambini palestinesi ogni anno (si tratta di bambini di 12 anni), in una modalità che si caratterizza per incursioni notturne in cui i bambini vengono prelevati per poi essere interrogati senza avvocato o familiari, condannati, imprigionati e sottoposti a trattamenti equiparabili alla tortura (Francesca Albanese, 2023, p.3).

Scrive Francesca Albanese qualcosa che appare molto attuale dopo otto mesi di massacro a danno dei palestinesi: “*Israel's rhetoric and practices, framing Palestinian children as 'human shields' or 'terrorists' to justify the violence against them and their parents – often amplified in western discourse – profoundly dehumanize Palestinian children*” (Albanese, 2023, p.4).

I bambini affrontano opportunità sempre più limitate per l'istruzione e il tempo libero. Le infrastrutture educative sono deliberatamente trascurate, spesso colpite

⁶⁹ <https://books.openedition.org/uec/186?lang=it>

durante operazioni militari e i programmi scolastici sono alterati per omettere la cultura e la storia palestinese, mentre i programmi scolastici israeliani presentano i palestinesi in modo disumanizzante (Albanese, 2023, p.4). Questo è naturalmente valido per il periodo pre-7 ottobre, perché oggi, quanto meno a Gaza, di fatto non esistono più scuole. Inoltre, Albanese afferma come le azioni commesse dalle forze di occupazione israeliane possano costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità (Albanese, 2023, p.4).

A conclusione di questo rapporto, Albanese invita l'Assemblea delle Nazioni Unite ad impegnarsi per liberare il popolo palestinese dalla tirannia del dominio militare straniero (Albanese, 2023 p.5).

Questo report appare ancora più interessante se si pensa che la sera del 6 giugno 2024 il Segretario Generale delle NU Guterres ha comunicato l'inclusione di Israele nella lista nera dell'ONU, un elenco di paesi e organizzazioni che danneggiano i bambini nelle zone di conflitto. In questa lista Israele comparirà insieme a ISIS, al-Qaeda e Boko Haram⁷⁰. Ciò va a sostegno di chi si mobilita per fermare il sostegno dei propri governi verso il governo israeliano, come fa il movimento studentesco (e non) in Italia.

In un altro report del settembre 2022, vengono elencati i modi in cui si è esplicata a partire dal 1967 la punizione collettiva del popolo palestinese sotto forma di segregazione razziale e sottomissione alla potenza occupante: “restrizioni draconiane al movimento dei palestinesi all'interno e all'esterno dei Territori palestinesi occupati; repressione della partecipazione politica e civica; negazione dei diritti di residenza, dello status e dell'unificazione familiare; espropriazione di terre e proprietà palestinesi; trasferimenti forzati; uccisioni illegali; arresti e detenzioni arbitrarie diffuse, anche di bambini; ostruzione e negazione degli aiuti umanitari e della cooperazione; negazione della proprietà e dell'accesso alle risorse naturali; violenza dei coloni e repressione violenta della resistenza popolare contro l'occupazione” (Albanese 2022 pag. 4). Tutte violazioni del diritto internazionale e del diritto internazionale dei diritti umani.

⁷⁰<https://www.infopal.it/lonu-inserisce-israele-nella-lista-nera-delle-organizzazioni-terroristiche/#:~:text=Il%20segretario%20generale%20delle%20Nazioni,bambini%20nelle%20zone%20di%20conflitto.>

Amnesty⁷¹, Human Rights Watch⁷² e B'Tselem⁷³ e altri parlano di crimine di apartheid in merito alle pratiche e politiche discriminatorie sistemiche contro i palestinesi da parte di Israele, inquadramento necessario ma che va affiancato alla natura illegale dell'occupazione israeliana, che avviene in violazione di norme di ius cogens: il divieto di acquisizione di territorio attraverso l'uso della forza; il divieto di imporre regimi di assoggettamento, dominazione e sfruttamento degli stranieri, inclusa la discriminazione razziale e l'apartheid; l'obbligo degli Stati di rispettare il diritto dei popoli all'autodeterminazione (Albanese, 2022, p.5), la cui violazione è insita nel colonialismo. Il diritto all'autodeterminazione è inviolabile perché ha carattere erga omnes e di ius cogens; pertanto, la comunità internazionale ha l'obbligo di rispettarlo e di rimuovere gli ostacoli che lo impediscono.

A tal proposito, le lotte, nel corso della storia, hanno dimostrato come il diritto di un popolo ad esistere sia indissolubilmente legato al diritto del popolo ad opporsi alla dominazione coloniale e che il supporto internazionale, specialmente da parte dei governi di altri stati, è fondamentale per la lotta anticoloniale (Albanese, 2022, p. 8). Alla luce di ciò, la contestazione studentesca (e non solo) nasce per spingere i propri governi a dare supporto alla lotta palestinese, che è una lotta, innanzitutto, di liberazione. Tuttavia, nei territori palestinesi occupati l'espansionismo israeliano si è consolidato in un regime di apartheid attraverso la più lunga occupazione della storia moderna, nonostante a partire dal 1967, si siano succedute numerose risoluzioni dell'AG che hanno ribadito il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla legittimità della sua resistenza contro la dominazione esterna, nonché la necessità del ritiro di Israele dai territori occupati e che hanno stabilito l'inammissibilità dell'acquisizione di territori con la guerra. Specificatamente, con la risoluzione 3236 (XXIX) del 1974 l'AG ha dichiarato che diritti inalienabili dei palestinesi sono il diritto all'autodeterminazione e il diritto al ritorno dei rifugiati (Albanese, 2022, pp.8-9-14).

Nel 2016, il Consiglio di Sicurezza (CS) ha riconosciuto l'illegalità degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati con la risoluzione 2334,

⁷¹ <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/>

⁷² <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>

⁷³ https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

affermando che tali atti violano il diritto internazionale. Israele, come occupante, non ha sovranità sui territori palestinesi e le sue azioni di costruzione di colonie, sfruttamento delle risorse e distruzione di infrastrutture sono illegali. Queste attività impediscono la realizzazione del diritto dei palestinesi all'autodeterminazione e violano diverse norme del diritto internazionale (risoluzione CS 478 del 1980; risoluzione AG 3314 XXIX del 1974; risoluzione CS 267 del 1969) (Albanese, 2022, p.10).

Fin dall'inizio dell'occupazione coloniale – che mira alla “de-palestinizzazione” del territorio occupato - i governi israeliani che si sono succeduti hanno agito come se quel territorio fosse terra nullius (Albanese, 2022, p.12), un atteggiamento non dissimile da quello che i leader del movimento sionista hanno mostrato nei confronti della Palestina sin dai tempi dell'impero ottomano (Albanese, 2022, p.12) (a conferma della differenza tra antisionismo e antisemitismo, nonostante la strumentalizzazione che viene oggi fatta del movimento per la Palestina – antisionista - , fatto passare per antisemita). Le politiche di Israele mirano a contenere e isolare i palestinesi, con la Striscia di Gaza come esempio significativo. Gaza è diventata un'enclave povera e densamente popolata, controllata da Israele attraverso un blocco marittimo, terrestre e aereo che limita l'accesso a beni e servizi essenziali. Il blocco israeliano, una forma di punizione collettiva, permette a Israele anche di sfruttare le risorse naturali dei Territori palestinesi ai quali viene impedito di esercitare la sovranità territoriale su tali risorse (Albanese, 2022, p.15).

Israele tenta di "decostruire e sostituire" la Palestina attraverso appropriazione culturale e cancellazione di entità culturali, come revocare licenze a scuole palestinesi che non aderiscono alle politiche curriculari israeliane e attaccare oggetti culturali significativi (Albanese, 2022, pp.16-17). Dal 1967, Israele ha commesso violazioni sistematiche dei diritti umani per mantenere il controllo, tra cui uccisioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie, revoche di residenza e deportazioni di massa, colpendo anche leader politici, giornalisti e organizzazioni della società civile palestinese, indicate da Israele come “organizzazioni terroristiche”. Per monitorare e reprimere le attività politiche, e non, dei palestinesi Israele ha usato la sorveglianza di massa attraverso il software Pegasus.

Gli attacchi continui contro i palestinesi, le loro manifestazioni politiche e la resistenza legale sono stati valutati come persecuzione, limitando la loro capacità di sviluppo come popolo (Albanese, 2022, pp.17-18-19). Secondo il diritto internazionale, la violazione di un obbligo internazionale erga omnes da parte di uno Stato è un atto illecito che richiede la cessazione immediata dell'atto, la garanzia di non ripetizione e la riparazione del danno subito. L'illegalità dell'occupazione israeliana non dovrebbe essere oggetto di negoziati, poiché ciò legittimerebbe l'illegalità stessa.

Il diritto all'autodeterminazione è una norma fondamentale del diritto internazionale che deve essere garantita dalla comunità internazionale. Qualsiasi soluzione che perpetui l'occupazione, non riconosca lo squilibrio di potere tra palestinesi e Israele e non affronti il colonialismo israeliano, viola il diritto all'autodeterminazione dei palestinesi e altre disposizioni fondamentali del diritto internazionale (Albanese, 2022, p.19-20).

Il comportamento coloniale di Israele è talmente consolidato con l'acquiescenza della comunità internazionale che il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, come parte della lotta di decolonizzazione, è quasi scomparso dal discorso politico e umanitario internazionale, soprattutto nel contesto della "normalizzazione" diplomatica con Israele, con l'evidente tendenza a normalizzare l'occupazione, rendendo irrilevanti le funzioni normative e riparatorie del diritto internazionale.

Secondo il diritto di autodeterminazione, l'occupazione stessa costituisce un uso illegale della forza e può essere considerata un atto di aggressione, che viola lo ius ad bellum e impone, quindi, il ritiro immediato della presenza israeliana per restituire la sovranità al popolo palestinese e garantire un percorso verso la giustizia e la pace per entrambe le parti (Albanese, 2022, pp.20-21).

Le violazioni descritte nel rapporto evidenziano la natura dell'occupazione israeliana come un regime intenzionalmente acquisitivo, segregazionista e repressivo, progettato per impedire la realizzazione del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione.

Gli Stati terzi non devono riconoscere, né sostenere la situazione illegale creata dagli atti di Israele. Sottrarre Israele al rispetto del diritto internazionale fa venir

meno lo scopo della deterrenza e alimenta una cultura dell'impunità, offuscando anche l'immagine, l'affidabilità e il ruolo delle Nazioni Unite e dei suoi organi giudiziari. Pertanto, la Relatrice speciale nel 2022 già raccomandava alla comunità internazionale di perseguire la responsabilità attraverso la Corte penale internazionale e i meccanismi di giurisdizione universale, supponendo potenziali crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di aggressione nei territori palestinesi occupati. Tutti gli stati, dunque, hanno un ruolo sancito da obblighi internazionali, a conferma del fatto che quello che sta succedendo oggi ci riguarda tutti, e specialmente dovrebbe riguardare quelle democrazie, come la nostra, che si presentano come rispettose dei diritti umani. (Albanese, 2022, pp.21-22-23).

Il report di Albanese del 2024 guarda invece a quello che sta succedendo oggi, affrontando il crimine di genocidio perpetrato dallo Stato di Israele nei territori palestinesi occupati, in particolare nella Striscia di Gaza, dopo la strage del 7 ottobre 2023 e inquadra le azioni di Israele in un contesto storico di colonialismo in Palestina, quello emerso dal report del 2022, cioè un processo di lunga data di cancellazione e spostamento del popolo palestinese, sulla base di un progetto più ampio volto al controllo della terra e delle risorse, che ha soffocato la popolazione palestinese come gruppo. (Albanese, 2024, p.3). Ancora di più si concretizza il genocidio inquadrandolo storicamente all'interno di un percorso di colonialismo, iniziato tempo addietro, anche attraverso l'occupazione militare e la trasformazione di Gaza in un'enclave altamente colonizzata (Albanese, 2024, p. 4). L'assalto di Israele come razione al 7 ottobre, al nono giorno, aveva già causato 2.670 morti. Le uccisioni di massa, i gravi danni e le condizioni spietate e pericolose per la vita inflitte ai palestinesi hanno indotto esperti indipendenti delle Nazioni Unite, studiosi e Stati a parlare di genocidio; tra questi il Sudafrica, che ha denunciato davanti alla Corte Internazionale di Giustizia Israele a questo proposito. (Albanese 2024, p. 2).

Viene messo in luce come gli atti commessi da Israele rientrino nella definizione del genocidio e delle condotte che lo integrano previste dall' art 2 della

Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio (New York 1948).⁷⁴

L'intento diretto del genocidio si evince senza dubbio dalle dichiarazioni di alti funzionari israeliani, tra cui il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant, che contengono una retorica genocida che viene assorbita anche dai soldati. Queste dichiarazioni dipingono l'intera popolazione palestinese come il nemico da eliminare e sfollare con la forza (Albanese 2024 p. 12).

Specifici atti genocidari commessi a Gaza da Israele si delineano con l'uccisione deliberata di palestinesi attraverso l'uso di armi letali e l'imposizione di condizioni di pericolo di vita, l'uso estensivo di esplosivi su edifici civili e l'obiettivo deliberato di colpire aree densamente popolate.

Dal 7 ottobre, con le suddette modalità, Israele ha ucciso oltre 30.000 palestinesi a Gaza. Durante i primi mesi l'esercito israeliano ha impiegato oltre 25.000 tonnellate di esplosivo (equivalenti a due bombe nucleari) su innumerevoli edifici, ha utilizzato munizioni non guidate ("bombe mute") e bombe "bunker buster" su aree densamente popolate e "zone sicure". Nelle prime settimane, le forze israeliane hanno ucciso circa 250 persone al giorno, compresi 100 bambini, in attacchi che hanno distrutto interi quartieri e infrastrutture essenziali. Migliaia di persone sono state uccise dai bombardamenti, dal fuoco dei cecchini o in esecuzioni sommarie; altre migliaia sono state uccise mentre fuggivano attraverso le vie e le aree dichiarate "sicure" da Israele. Tra le vittime ci sono 125 giornalisti e 340 medici, infermieri e altri operatori sanitari, studenti, accademici, scienziati e i loro familiari. Il 70% delle morti registrate sono state di donne e bambini, quest'ultimi morti anche per fame: se ne contano almeno 10 al giorno. (Albanese 2024 p. 6-7). Gli ospedali che ospitano anche i palestinesi sfollati sono stati presi di mira attraverso attacchi d'aria e di terra, trasformandosi così in zone di morte (Albanese 2024, p. 10)

Dal 7 ottobre i palestinesi, a causa delle azioni di Israele, hanno subito continui danni fisici e psicologici, sopportando violenze e privazioni, tra cui una forte fame. Per mancanza di forniture mediche, gli oltre 70.000 feriti (e in generale tutti i

⁷⁴ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide>

malati) non hanno ricevuto cure adeguate, dovendo subire anche amputazioni e altre operazioni chirurgiche senza anestetici, e questo anche i bambini. I sopravvissuti resteranno traumatizzati a vita: troppa morte, dolore, distruzione, perdita emotiva e materiale, tortura, umiliazione e tanta paura (Albanese 2024 p. 8).

A metà dicembre, le bombe e i proiettili israeliani avevano distrutto o gravemente danneggiato la maggior parte delle infrastrutture vitali, tra cui il 77% delle strutture sanitarie, il 68% delle infrastrutture di telecomunicazione, un gran numero di servizi municipali, siti commerciali e industriali, quasi la metà di tutte le strade, oltre il 60% delle 439.000 case di Gaza, il 68% degli edifici residenziali, tutte le università, il 60% delle altre strutture educative, tra cui 13 biblioteche. Israele ha anche distrutto almeno 195 siti del patrimonio culturale, 208 moschee, 3 chiese e l'Archivio centrale di Gaza (150 anni di storia). Alla fine di gennaio, più di un milione di civili sono stati sfollati con la forza verso sud e le loro città sono state devastate (Albanese, 2024, p. 9)

Una situazione umanitaria disastrosa a Gaza, con una stima di 50.000 donne palestinesi incinte e 20.000 neonati a rischio e un aumento degli aborti del 300% a causa delle condizioni create dall'uomo. L'eliminazione delle infrastrutture vitali da parte di Israele ha compromesso la capacità dei palestinesi di Gaza di vivere su quella terra, secondo un progetto ben definito corrispondente alle intenzioni dichiarate di rendere Gaza “permanentemente impossibile da vivere”, dove “nessun essere umano può esistere” (Albanese, 2024 p. 11)

Una caratteristica fondamentale della condotta di Israele dal 7 ottobre è stata l'intensificazione della de-civilizzazione dei palestinesi, avvenuta alterando radicalmente l'equilibrio stabilito dal diritto internazionale umanitario tra protezione civile e necessità militare. A novembre il Ministro degli Esteri di Israele ha accusato i gruppi armati palestinesi di aver deliberatamente usato i civili come scudi umani (vietato dal diritto internazionale umanitario), trasformando, conseguentemente, tutti i palestinesi di Gaza in terroristi di Hamas e quindi trasformando Gaza in un “mondo senza civili”, collegando quindi ad Hamas anche chiese, moschee, scuole, strutture delle Nazioni Unite, ambulanze e ospedali. L'accusa di usare scudi umani è diventata così per Israele il pretesto legale per giustificare l'uccisione di civili, la cui diffusione capillare ammette solo un intento

genocida (Albanese 2024 pp. 16,17). In pratica Israele ha strategicamente invocato il quadro del diritto internazionale umanitario come “camuffamento umanitario” per legittimare la sua violenza genocida a Gaza.

Distorcendo le regole del diritto internazionale umanitario come la distinzione, la proporzionalità e le precauzioni, Israele ha effettivamente trattato l'intera popolazione palestinese come bersaglio o come danno collaterale, trasformando Gaza, nel suo complesso, in un “obiettivo militare” arrivando a conseguenze devastanti (Albanese, 2024, p. 24).

Il divieto del crimine di genocidio è una norma di carattere imperativo (*Ius cogens*) e valida erga omnes, quindi, come tale, vincola tutti gli Stati a prevenire e perseguire gli atti di genocidio, il quale non può mai essere giustificato, nemmeno per presunta autodifesa. Essendo la complicità espressamente vietata, sorgono, inevitabilmente, obblighi per gli stati terzi (Albanese p. 4) che devono adoperarsi per impedire che si compia il genocidio (Albanese, 2024, p. 24)

Gli Stati membri delle NU devono attuare immediatamente misure come l'embargo sulle armi a Israele e altre sanzioni economiche e politiche necessarie a garantire un cessate il fuoco immediato e ripristinare il rispetto del diritto internazionale, nonché sostenere il Sudafrica nel ricorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi dell'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite a seguito del mancato rispetto di Israele delle misure vincolanti ordinate dalla Corte Internazionale di Giustizia il 26 gennaio 2024 (Albanese, 2024 p. 24).

4.2: La protesta dello studento

A fronte di quanto detto, visto che il diritto internazionale chiama alla responsabilità anche gli stati terzi, nasce la protesta globale dello studento, che è partita dagli Stati Uniti per poi diffondersi capillarmente in tutto il mondo: dal Canada all'Australia, dall'Egitto all'Italia e in molti altri paesi.

Parecchie università del mondo sono state occupate: il fenomeno delle *acampadas* chiede il cessate il fuoco, la fine dell'occupazione israeliana, lo stop al genocidio, la cessazione degli accordi delle proprie università con quelle israeliane e del sostegno dei propri governi allo Stato di Israele.

Se la repressione della polizia nelle manifestazioni pro-Palestina era già avvenuta nelle piazze, questa ha raggiunto anche le Università, luoghi liberi per eccellenza. Negli Stati Uniti la situazione è la più tesa, anche per il legame e il sostegno che li lega a Israele. Numerosi arresti della polizia agli studenti accampati per la Palestina ma non ai gruppi filoisraeliani che hanno assaltato l'*acampada* con spranghe, taser, sassi e spray al peperoncino⁷⁵.

Si tratta di un movimento su larga scala, che ricorda la mobilitazione ai tempi del Vietnam⁷⁶.

Gli studenti dell'università palestinese Bir Zeit hanno rinominato il movimento "*students intifada*"⁷⁷.

In Europa, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Finlandia, Danimarca, Svizzera, Portogallo e Italia, si sono attivate prontamente.

In Italia sono state occupate le università di Milano, Roma, Torino, Padova, Venezia, Trento, Trieste, Pisa, Firenze, Genova, Bergamo, Parma, Siena, Macerata, Bari, Cosenza, Palermo, Catania, Napoli.

L'attenzione in Italia è posta sui Senati Accademici e i Rettorati: si rifiuta il seguire una direzione "calata dall'alto" e si rivendica l'università come luogo guidato anche dagli studenti e dalle studentesse e incentrato su una ricerca e un'istruzione libere e non militarizzate. A questo proposito, si chiede anche la rescissione di accordi di ricerca con aziende come Leonardo ed Eni⁷⁸.

L'oggetto delle mobilitazioni è in particolare il bando MAECI, che prevede lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca italo-israeliani con un finanziamento di 100mila euro per la parte italiana e altrettanti per quella israeliana per ciascun progetto selezionato. In totale si tratta di 1 milione e 100mila euro disponibili e distribuiti in 3 anni. Oltre a tale bando, le università italiane hanno firmato accordi bilaterali con varie università israeliane (dal 2006 a oggi sono stati stipulati 177 accordi tra 44 atenei italiani e 31 israeliani; di questi, almeno 80 sono ancora attivi, con quasi la metà firmati tra il 2021 e il 2022; nel 2023, cinque nuovi accordi sono stati siglati dalle università di Padova, Firenze, Roma La Sapienza, Torino e

⁷⁵ <https://www.lifegate.it/proteste-universita-usa>

⁷⁶ <https://www.lifegate.it/proteste-universita-usa>

⁷⁷ <https://www.lifegate.it/intifada-studentesca-palestina-bologna-milano>

⁷⁸ <https://www.lifegate.it/intifada-studentesca-palestina-bologna-milano>

Trento). Questi accordi mirano a facilitare lo scambio di docenti, studenti e ricercatori, nonché la creazione di lauree e master congiunti. Alcuni accordi sono orientati verso attività archeologiche e lo studio dei siti archeologici in Israele. Le principali critiche verso questi accordi sono due: solidarietà simbolica verso il popolo palestinese tramite l'isolamento di Israele e preoccupazioni riguardo al possibile utilizzo duale delle tecnologie scoperte, che potrebbero essere impiegate per scopi militari dal governo israeliano⁷⁹.

4.3: La dimensione della partecipazione

Nel primo capitolo, tra le dimensioni di variazione della democrazia necessarie per una democrazia di qualità, figura anche la partecipazione, che può essere definita come “l’insieme dei comportamenti, convenzionali o non convenzionali, legali o ai margini della legalità, che permettono a donne e uomini, individui o gruppi, di formare, ricreare o rafforzare identificazioni di gruppo ovvero influenzare il reclutamento e le decisioni delle autorità politiche per mantenere o modificare la distribuzione dei valori esistenti”. Il fine della partecipazione, dunque, è “rafforzare identità ovvero soddisfare interessi specifici (Morlino, 2013, p.23).

La partecipazione contribuisce a una democrazia di qualità perché contribuisce a rendere gli individui più informati e consapevoli dei propri diritti, doveri e opinioni, ed è una dimensione che si autoalimenta (Morlino, 2013, p.23). Si distingue tra partecipazione individuale e organizzata e tra partecipazione convenzionale (voto, iscrizione ai partiti) e non convenzionale, nella quale rientrano manifestazioni pubbliche, petizioni, boicottaggi, scioperi non autorizzati, occupazioni di edifici e fabbriche, dimostrazioni e sit-in (Morlino, 2013, pp. 37-38).

Il requisito per la partecipazione di essere una dimensione che contribuisce alla qualità della democrazia è la non violenza (Morlino, 2013, p.24), elemento che ha caratterizzato le proteste studentesche ma non la risposta delle autorità statali, in palese violazione dei principi che formano la rule of law.

I movimenti sociali hanno naturalmente un ruolo di protagonismo nella partecipazione non convenzionale. Inoltre, la diffusione dell’istruzione è una

⁷⁹ <https://scomodo.org/le-universita-italiane-sono-troppo-legate-a-israele/>

condizione significativa con riguardo alla partecipazione (Morlino, 2013, p.24), come testimonia il fatto che il movimento pro-Palestina ha visto come protagonista proprio lo studente dell'università.

La partecipazione è indissolubilmente legata al concetto di democrazia perché quest'ultima non può prescindere da un coinvolgimento attivo dei suoi membri, la cui percezione di poter far sentire la propria voce – ma anche la convinzione che la politica recepisca le esigenze che vengono manifestate – è di primaria importanza per la democrazia (Morlino, 2013, p.37).

La partecipazione non convenzionale vede il coinvolgimento di un'eterogeneità di attori, da professori, avvocati, PM, giornalisti a studenti, lavoratori e attivisti (Morlino, 2013, pp.53-54), proprio come si è visto nella mobilitazione pro-Palestina, che dallo studente ha coinvolto professori, ricercatori, personale sanitario e lavoratori.

La partecipazione non convenzionale, pertanto, rappresenta “una forma di azione politica diffusa e utilizzata da diversi segmenti della società per rivendicare varie richieste” (Della Porta et al. 2006).

La partecipazione non convenzionale a partire dai movimenti sociali è il fulcro degli eventi di protesta in Italia. A questo proposito, in Italia la partecipazione ai movimenti, i quali rivendicano l'esigenza e la necessità della partecipazione dal basso, è una caratteristica consolidata della partecipazione politica (Morlino, 2013, p.54).

La diffusione in Italia della partecipazione non convenzionale è avvenuta soprattutto a partire dallo scollamento tra cittadini e partiti, non più in grado di intercettare le richieste della popolazione. La partecipazione, dunque, si configura per essere *cause oriented*, cioè basata su “azioni politiche dirette collegate a precise *issues*” (Morlino, 2013, p.55).

La diffusione dei movimenti sociali in Italia è avvenuta soprattutto a partire dagli anni Ottanta, specialmente in chiave ecologista e anti-nuclearista, fino ad arrivare alle proteste del G8 di Genova e al Movimento NOTAV in Val di Susa (Morlino, 2013, p. 55). Per la proliferazione di movimenti sociali a cui abbiamo assistito negli anni, parlare di non convenzionalità della partecipazione risulta ormai inadeguato: si tratta di un tipo di partecipazione che ormai ha assunto i caratteri della

“normalità” e della pragmaticità e che, lontana dalle modalità della politica tradizionale – sempre più inadeguata a intercettare interessi ed esigenze dello cittadino - si fa portavoce di un bisogno di politica “dal basso”, in grado di creare nelle persone un’identificazione con una collettività che non persegua fini strumentali (Morlino, 2013, p.56). Si tratta, pertanto, di una “rivoluzione partecipativa”, che ha visto lo cittadino in qualche modo costretto a diventare protagonista attivo della vita politica a causa dell’inadeguatezza dei partiti di intercettare e tradurre i bisogni della popolazione (Morlino, 2013, p.56).

Da ciò ne consegue che il dissenso, anche tramite la protesta, sia qualcosa di fisiologico e non patologico in democrazia. Il dissenso è un diritto, quindi una libertà; pertanto, è alla base di ogni democrazia, e ogni democrazia deve proteggerlo e garantirlo.

Anche perché se assumiamo il concetto di capitale sociale collegandolo alla qualità democratica (dal momento in cui le istituzioni democratiche sono in grado di dilapidarlo o rafforzarlo), il capitale sociale rimanda alla comunità, alla solidarietà e fiducia che si creano tra individui che si associano e lottano per o contro qualcosa. È il conflitto stesso a generare capitale sociale, e sarebbe compito dei corpi intermedi incapsularlo affinché non spacchi la società (Almagisti, 2016, pp.27; da p. 47 a 59). Oggi i partiti sembrano più lontani dall’essere in grado di incapsulare questi conflitti, a differenza dei movimenti, che nascono proprio quando c’è qualcosa che non va. In questo momento, i corpi intermedi più in grado di incapsulare il conflitto sono sicuramente i movimenti. Ci si unisce insieme ma l’ascolto non basta più: si vuole la presa di coscienza della necessità di un cambiamento che metta in discussione il sistema che regge le ingiustizie contro cui si combatte: il sistema neoliberista. Questi movimenti sembrano non essere più tanto brevi ed evanescenti, ma sembrano rappresentare un’alternativa alla politica e suggerire un nuovo modello di democrazia.

La questione dei movimenti, dunque, per le modalità di lotta che questi hanno assunto di recente, obbliga a fare uno sforzo di ripensamento dell’intero sistema, che è la causa stessa delle storture che le attuali democrazie attraversano, soprattutto, come rilevato in questa tesi, in merito ai diritti fondamentali. Il sistema del neoliberismo, infatti, formando singoli che competono per il proprio utile e che,

sulla base di una viziata logica meritocratica, sono responsabili dei propri fallimenti, ha segnato una crisi di un'idea di cittadinanza con alla base i diritti umani e soprattutto ha “demolito il pubblico e il comune, e il sociale come spazio di conflitti collettivi ispirati da ideali di giustizia” (Serughetti, 2023, p. 70), viziando così alla base la possibilità di partecipazione, necessaria per una democrazia di qualità.

Per capire pertanto la portata del movimento pro-Palestina, e di come le sue rivendicazioni siano rivendicazioni democratiche, bisogna inquadrare i movimenti nel contesto della globalizzazione e del neoliberismo.

4.4: Il sistema neoliberista e i movimenti sociali

Il termine globalizzazione, coniato dalla rivista *The Economist* nel 1962, è stato adoperato in maniera diffusa a partire dagli anni Novanta del ventesimo secolo per indicare un insieme assai ampio di fenomeni, connessi con la crescita dell'integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse aree del mondo⁸⁰.

Tra le definizioni più acclamate di questo termine figura quella di David Held e Anthony McGrew, che la indentificano come “la scala più estesa, la crescente ampiezza, l'impatto sempre più veloce e profondo delle relazioni interregionali e dei modelli di interazione sociale [...] una vera e propria trasformazione nella scala dell'organizzazione della società umana, che pone in relazione comunità tra loro distanti e allarga la portata delle relazioni di potere”.⁸¹

Questo fenomeno è ampiamente legato alla liberalizzazione – spesso, infatti, i due termini sono utilizzati come sinonimi – che ha comportato il controllo sull'economia mondiale da parte delle grandi imprese multinazionali che, agendo in maniera sempre più indipendente dagli stati, influenzano però la loro politica economica, spesso aggravando le disparità di ricchezza che esistono tra gli stessi e non consentendo loro di adottare determinate misure per affrontare disarmonie e crisi interne. Gli effetti della globalizzazione, infatti, siano essi economici, sociali, politici, culturali o tecnologici, sono stati anche molto negativi per i paesi c.d. in via di sviluppo, mentre in quelli sviluppati è aumentata la distanza tra certi gruppi

⁸⁰ [https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_(Dizionario-di-Storia)/)

⁸¹ [https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione-e-regionalizzazione_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione-e-regionalizzazione_(Atlante-Geopolitico)/)

sociali che hanno potuto beneficiarne e altri che ne hanno subito le conseguenze sfavorevoli.

A questo proposito, contestualmente alla globalizzazione, è sorto verso la fine degli anni 90 il movimento no global che, composto in maniera variegata da anarchici, femministe, libertari, marxisti, ambientalisti, sindacalisti e associazioni e ONG terzomondiste, era volto a metterne in luce il lato oscuro. In particolare, queste soggettività criticavano il nuovo assetto globale affermatosi con la fine della Guerra Fredda, che aveva visto il crollo del socialismo reale e il trionfo del neoliberismo come unica ideologia possibile, incarnata da multinazionali e organizzazioni sovranazionali come il FMI o il WTO. Pertanto, contestavano i trattati di liberalizzazione commerciale ed erano sostenitori della democrazia diretta e partecipativa, oltre che della necessità di un cambiamento negli stili di vita e nel consumo per combattere lo sfruttamento e la degradazione ambientale che la globalizzazione per forza portava con sé insieme al favoreggiamento delle guerre⁸². Gli ideali portati avanti dai no global sono sopravvissuti a quel movimento, e anche se hanno subito un arresto per un periodo, in Italia soprattutto a partire dal trauma del G8 di Genova, sono stati alla base di numerosi movimenti del ventunesimo secolo, dall'OccupyWallStreet agli attuali Fridays4Future e NiUnaMenos, ma anche il recente movimento pro-Palestina. Il consumo critico, il rispetto per l'ambiente, l'opposizione alla guerra e alle sue retoriche, il diritto all'autodeterminazione dei popoli contro le politiche delle potenze neo-imperialiste, principi oggi considerati dalle studiosi dell'intersezionalità come connessi in maniera inscindibile alla lotta femminista e anticapitalista, sono l'anima delle proteste che attualmente infiammano il mondo e che stanno incontrando una grande repressione.

Per comprendere meglio la portata delle rivendicazioni dei nuovi movimenti è importante, pertanto, analizzare a fondo il sistema neoliberista, in un'ottica che possa cogliere la portata intersezionale di rivendicazioni all'apparenza diverse ma che esprimono tutte il rifiuto verso questo sistema e la speranza per uno nuovo. La lotta per la liberazione della Palestina incrocia la lotta femminista, antirazzista,

⁸² https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_no-global

contro lo sfruttamento delle risorse e il colonialismo, e suppone l'esistenza di una libertà che non possa prescindere dall'uguaglianza e dalla giustizia sociale.

La fiducia nell'illusione del sistema politico ed economico fondato sul neoliberismo si è basata sulla preminenza dell'individuo sulla collettività, e quindi della tendenza acquisitiva e competitiva del primo, incarnata dal mercato ed esplicitata nella sua egemonia a scapito della società, sulla cooperazione, l'uguaglianza, e la solidarietà (Serughetti, 2023, pp.5,7,12).

Se già movimenti di contestazione a tale sistema, come visto sopra, esistevano, con la crisi finanziaria del 2007 e la "policrisi" degli anni Venti questi sono rinati con maggiore diffusione e ampiezza, e si è tornati a mettere in discussione la legittimità e le basi etiche del capitalismo, termine quest'ultimo che sembrava scomparso da ogni dibattito politico (Serughetti, pp.6-7).

In un mondo attraversato da crisi economiche, sanitarie, belliche e politiche, si sono svelate le contraddizioni di un sistema – che si credeva l'unico possibile - basato su una concezione di libertà come modo di produzione individuale, declinata dunque in base ai bisogni del mercato senza essere accompagnata dall'uguaglianza: il sostegno verso i più svantaggiati era diventato "una pratica umiliante, non rispettosa della dignità personale, moralmente nociva" (Serughetti, 2023, pp.11-12).

Nel primo capitolo di questa tesi, invece, è stato affermato, sulla base delle idee preminenti nella dottrina della scienza politica, che libertà e uguaglianza sono interconnesse: non è possibile l'una senza l'altra.

La libertà, infatti, senza uguaglianza e solidarietà diventa "un fattore di rottura della coesione sociale, perdita dello spirito pubblico, discredito verso la politica, sfiducia nelle istituzioni democratiche, e crollo del senso di appartenenza a una collettività, presente e futura" (Serughetti, 2023, p.14).

Il neoliberismo, con un modo di intendere la libertà che ignora le sfaccettature profonde del suo significato, ha comportato la creazione di una cultura politica che è stata in grado di influenzare ogni ambito, dalle scelte politiche, a quelle di consumo, allo stile di vita (Serughetti, 2023, p.16).

Parlare oggi di crisi del modello neoliberista significa anche parlare quindi di cambio della cultura politica, che va analizzata anche alla luce dei cambiamenti negli orientamenti collettivi e nella relazione tra istituzioni, corpi intermedi e

individui (Almagisti, 2016, p.25). A questo proposito, i corpi intermedi che più vediamo intervenire sono proprio i movimenti.

Il radicamento del neoliberismo e della cultura politica che lo ha sostenuto hanno avuto un grande impatto sulla democrazia, tanto che abbiamo assistito a una graduale de-democratizzazione, caratterizzata da un dominio del potere delle élite economiche a scapito della sovranità popolare, con una ricaduta sulla partecipazione e sulla possibilità di un'esistenza conflittuale di modelli alternativi. A questo proposito, è prevalso il neoliberismo al posto della socialdemocrazia proprio perché il primo poteva favorire gli interessi delle classi dominanti, liberando il loro potere economico dalle restrizioni del potere pubblico (Serughetti, 2023, pp.9, 15).

Il nemico del neoliberismo è infatti il sociale declinato proprio in termini di giustizia sociale, perché quest'ultimo permette di rendere visibili le gerarchie di classe, genere e razza, quindi esclusione e violenza.

La cultura politica può dunque cambiare quando ciò viene palesato, e questo può avvenire, come insegna Gramsci, quando la classe dominante perde consenso in seguito al distacco dalle ideologie da parte delle masse, che smettono di credere in ciò prima considerato come naturale (Serughetti, 2023, p. 19, 25, 37).

In questo contesto entrano in gioco i movimenti sociali, che cercano un'alternativa a questo modello che ha portato, sia a destra che a sinistra, a una politica dell'identità, che comporta il rischio di “depoliticizzare le rivendicazioni e di depotenziare l'impegno collettivo per combattere le molte facce dell'oppressione”, che invece, sulla base della solidarietà, devono trovare connessioni tra loro, così da poter permettere una vera trasformazione sociale. (Serughetti, 2023, pp.36, 102, 105.).

I nuovi movimenti tentano infatti di costruire “alleanze tra ‘noi’ plurali”, tramite l'intersezione tra diverse istanze, dai diritti civili, a quelli sociali, alla giustizia ambientale, alla lotta contro la violenza razziale e coloniale (Serughetti, 2023, p.36) in cui rientra la lotta per la causa palestinese, che come evidenziato sopra a partire dai report, è una lotta che ha a che vedere con la discriminazione razziale e il colonialismo. Si rivendica, dunque, una politica basata sulla solidarietà, sull'uguaglianza e sulla responsabilità collettiva. Si tratta di una necessità di nuove

opportunità per una nuova politica democratica, che deve accogliere il dolore derivato dall'oppressione e trasformarlo in cambiamento.

La necessità dell'uguaglianza per la democrazia era tanto chiara nel 700 a Montesquieu⁸³ e a Rousseau⁸⁴, ma non nel 900 a chi ha preferito far prevalere – perché più idonea a sostenere il neoliberalismo- un'impostazione minimalista della democrazia rispetto a una sostanziale fondata sull'uguaglianza (Serughetti, 2023, p.44).

A questo proposito, la crisi della forma e della sostanza della democrazia sono intimamente connesse: se l'uguaglianza sostanziale rappresenta il fondamento sociale della democrazia, le disuguaglianze ne costituiscono un elemento di crisi. Il potere economico e finanziario, concentrato nelle mani di pochi, ha numerosi strumenti per influenzare la politica e, di conseguenza, le istituzioni democratiche, che invece dovrebbero assicurare al popolo l'esercizio della sovranità. Una democrazia in cui il potere politico è asservito a quello economico perde pertanto la sua sostanza; ne consegue che le democrazie deboli si ritrovano a non saper affrontare l'insieme delle crisi e si aprono a derive autoritarie (Serughetti, 2023, p.45, 114).

Il sistema neoliberista è dunque un sistema che crea mondi separati tra coloro che sono i molti e i pochi, generando pertanto una deriva oligarchica della democrazia, privandola dell'uguaglianza dei diritti. Nega, dunque, la società. Ciò è particolarmente impattante per la democrazia che, svuotata della dimensione sociale, vede la sua stessa sopravvivenza in pericolo. Ciò perché la democrazia si basa soprattutto sulla fiducia, che i governanti non devono tradire rispettando la promessa di libertà ed eguaglianza su cui si fonda l'idea stessa democrazia. (Serughetti, 2023, 48, 50, 61).

Alla luce di tutto ciò, pertanto, è rinato un desiderio di comunità, che ha trovato spazio nei movimenti sociali e nel loro nuovo modo di articolarsi, che si contrappone al declino di una sinistra caratterizzata da frammentazione identitaria

⁸³ Montesquieu ha scritto ne *Lo Spirito delle leggi* (1748) che “l'amore per la democrazia è amore per l'uguaglianza” e che solo se si limita il “desiderio di possedere” tutti possono “gustare i medesimi piaceri e nutrire le medesime speranze” pp.116-117

⁸⁴ Similmente, Rousseau nel *Contratto Sociale* (1762) ha scritto “nessun cittadino sia tanto ricco da poterne comprare un altro, e nessuno tanto povero da essere costretto a venderli” p.127.

non in grado di trovare una composizione tra giustizia e libertà e diritti sociali e diritti civili (Serughetti, 2023, pp.65, 77).

I movimenti sociali degli ultimi anni, infatti, sulla base di una politica che rinasce dal basso, colgono i nessi tra le diverse crisi e ingiustizie attuali, e costruiscono alleanze fondate sulla solidarietà: lottare per la “vita” tramite la ricostruzione di un “noi” diventa fondamentale per una radicale trasformazione sociale che parte dall’assunto che non esiste libertà se questa non può appartenere a tuttø. È così che la lotta per un welfare universale, la redistribuzione della ricchezza, per la democrazia, la lotta per il pianeta e contro l’oppressione patriarcale, ma anche contro l’espropriazione imperialista, coloniale e razzista (come lo è quella per la liberazione della Palestina, che come emerso dal report di Albanese riguarda proprio questi ultimi tre punti) uniscono attore differente sulla base della solidarietà. Ognunø merita un’esistenza dignitosa, e le cause che non la permettono spesso si intersecano e originano tutte dalle strutture del sistema neoliberista; al contrario, l’esistenza dignitosa ha bisogno del supporto della dimensione collettiva. È sull’alleanza tra le attore coinvolte e tra le lotte che poggia la forza dei nuovi movimenti, che mantenendo un’unità hanno davvero un potenziale di rovesciamento delle attuali gerarchie di potere e della diffusione di nuovi valori (Serughetti, 2023, pp.108-109-110, 111,112, 115, 119), che potrebbero essere alla base di una nuova cultura politica su cui innestare un rinnovo democratico.

Sulla base di un’angoscia generata dalla policrisi, i nuovi movimenti, con forme di protesta che vanno dallo sciopero, al boicottaggio, alla disobbedienza civile, vogliono andare all’archè del problema per una trasformazione politica, sociale e culturale. Di angoscia ne parlò già Anders alla metà del Novecento, che in *Tesi sull’età atomica* parla di “angoscia vivificante che fa uscire nelle piazze” (Serughetti, 2023, pp. 121, 122, 124).

Siamo di fronte, dunque, a una protesta percepita da chi si mobilita come inevitabile, come l’unica scelta. Questa protesta si fonda sul concetto di intersezionalità, nato a partire dalle femministe (come già visto nel capitolo 3) ma che si estende fino a comprendere l’intreccio di tutte le oppressioni, non solo quella machista. C’è, infatti, un nesso preciso tra violenza patriarcale, coloniale e capitalista. Lo sfruttamento, delle persone e delle risorse, la dominazione,

l'aggressione all'ambiente, il taglio al welfare, si intersecano tra loro (Serughetti, 2023, 128, 129, 131). Si capisce bene, nei termini specialmente dell'oppressione colonialista e razzista, come mai gli spazi occupati dal movimento pro-Palestina siano attraversati dal movimento femminista e ambientalista e dallo lavoratore precario.

È dunque il movimento femminista ad aver indicato la via per le mobilitazioni globali, che facendo propria l'intersezionalità delle lotte, hanno carattere femminista, anti-razzista, anti-imperialista, anti-eterosessista e anti-neoliberista (Serughetti, 2023, p.133).

Sono i gruppi sociali più svantaggiati, su scala globale, a essere esposti all'intersezione delle varie forme di oppressione; l'unione di lotte diverse, pertanto, costruisce alleanze che possono organizzare azioni collettive che permettano a voci altrimenti invisibili di assumere risonanza in ambito politico e mediatico. Il fulcro di queste rivendicazioni è democratico, perché riguarda l'uguaglianza e la solidarietà e perché fa riferimento a quelle condizioni di "vita buona" critiche nell'attuale vita democratica ma che dovrebbero essere di tutto. Una politica dell'alleanza, dunque, che ribalti l'individualismo alla base del sistema neoliberista per una società che esista in maniera equa (Serughetti, 2023, pp. 137-138-139-140). Ciò ha bisogno, secondo Julie Battilana⁸⁵, di tre figure: la agitatorə, che anche tramite azioni eclatanti sensibilizzano; la innovatorə, che tramite la loro conoscenza trovano soluzioni concrete; le orchestratorə, per l'implementazione di tali soluzioni. I movimenti si muovono, pertanto, sia lungo il binario della riforma che lungo quello della rivoluzione (che non sono necessariamente opposti⁸⁶): il primo si esplica nelle domande rivolte allo stato, che deve intervenire con le sue politiche; il secondo si esplica nella protesta, che permette di immaginare un nuovo modo di vivere e un cambiamento, riaccendendo la capacità di pensiero utopico, e quindi, di speranza. (Serughetti, 2023, pp.140-141).

All'interno della crisi dell'idea di progresso, derivante dal fatto che i progressi tecnologici - nella globalizzazione guidata dai mercati e nell'impotenza crescente della politica democratica davanti all'affermazione dell'ideologia neoliberista

⁸⁵ J. Battilana, *Introduzione*, p.18

⁸⁶ Verónica Gago, *La potenza femminista*, pp.51-52

come l'unica alternativa - sono usati per la soddisfazione di interessi economici, politici e nazionali (Serughetti, 2023, p.146) si inserisce perfettamente una delle richieste degli studenti che occupano le università e le piazze per la Palestina: la rescissione degli accordi delle proprie Università con quelle israeliane e con aziende che usano la ricerca per fini militari di distruzione, sostenendo come il principio sacrosanto della libertà di ricerca sia manipolato per giustificare violazioni massicce di diritti umani.

Il boicottaggio rientra tra le modalità di azione della c.d partecipazione non convenzionale di cui sopra, e in questo contesto ha una portata politica che risulta coerente alla necessità di contestazione di un ordine insopportabile ai più ma affermatosi come l'unico possibile.

Il dramma della questione palestinese, infatti, si inserisce nella crudeltà che il sistema neoliberista porta con sé, perché è legata al sostegno che Israele riceve dalle potenze occidentali. Israele vuole continuare a occupare territorio palestinese, costruire insediamenti e sfruttare manodopera locale a basso costo. Gli imperialismi occidentali hanno tutto l'interesse a permettere ciò, legittimando e sostenendo attivamente Israele con l'invio di armi, tecnologie e finanziamenti, poiché lo considerano un avamposto strategico nel cuore del Medio Oriente.

Gli Stati Uniti, in particolare, hanno fornito ingenti aiuti finanziari e militari a Israele, promuovendo la colonizzazione della Palestina e le guerre di aggressione contro i governi e i movimenti progressisti della regione. Dal 1948 al 2023, gli Stati Uniti hanno fornito 124 miliardi di dollari di soli aiuti finanziari a Israele, oltre a massicci rifornimenti militari che oscillano in media intorno ai 4 miliardi di dollari l'anno.

Il sostegno a Israele da parte delle potenze occidentali è motivato da interessi strategici che non guardano ai diritti umani ma solo all'economia. Israele è visto come un agente degli interessi imperialisti nell'area, capace di intervenire nei conflitti regionali e di sedare le varie forme emergenti di nazionalismo. Questo ruolo di "cane da guardia" degli interessi imperialisti occidentali era stato descritto già nel 1951 dal quotidiano Haaretz⁸⁷.

⁸⁷ La questione palestinese e noi, 2024, pp. 18-19-51

4.5: Boicottaggio accademico vs libertà di ricerca: nessuna contraddizione

Alla luce di quanto emerso dai report, che rilevano come anche il modo di diffusione della cultura in Israele sia volto a una riscrittura falsa della storia per riuscire nella c.d “depalestinizzazione”, bisogna considerare l’università israeliana come una delle tre colonne portanti del sistema politico-militare-securitario di Israele, in quanto ha contribuito e contribuisce alla costruzione di una giustificazione ideologica e culturale del sionismo e dell’apartheid dei palestinesi. La stessa esistenza delle università è stata di primaria importanza nella legittimazione degli espropri della terra e della pulizia etnica. Non solo: la progettazione, sperimentazione e produzione dei “sistemi di morte israeliani” che vediamo agire nel plausibile – secondo la CIG - genocidio in corso, sono il frutto dell’alleanza tra professori, forze armate e imprese israeliane (Mazzeo, 2020, p.1). Questo ci riguarda non solo per gli accordi tra le università israeliane e italiane⁸⁸, che a questo proposito privilegiano quelli con università tecnico-scientifiche per le ricadute nel settore militare e industriale, ma anche perché l’implementazione delle dottrine neoliberiste a Roma ha comportato un modello di difesa nazionale al cui fondamento sta il complesso accademico-militare-industriale così come articolato in Israele (Mazzeo, 2020, p.2), come si vedrà in seguito a proposito degli accordi delle Università italiane con aziende come Leonardo ed ENI.

Il coinvolgimento delle Università israeliane nei crimini e nelle violazioni di diritti umani commessi da Israele, e con riguardo alle quali oggi lo studente italiano e di tutto il mondo chiedono un’interruzione dei rapporti, avviene da ben prima del 7 ottobre 2023, data a partire dalla quale questo coinvolgimento è stato solo implementato, facendosi più esplicito e massiccio.

Il Technion di Haifa, l’istituto israeliano più coinvolto nei programmi militari, ha stretto accordi di cooperazione con diverse università italiane, tra cui l’Università degli Studi di Ferrara, Roma La Sapienza, Roma Tre, Torino, Politecnico di Milano e Politecnico di Torino. È il Technion che ha partecipato alla realizzazione di alcuni

⁸⁸ La banca dati curata congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) elenca 130 progetti sottoscritti negli ultimi trent’anni tra le università italiane e quelle israeliane; Mazzeo, 2020, p.2

dei sistemi d'arma più avanzati utilizzati dalle forze armate israeliane, tra i quali: il bulldozer "D9", impiegato dall'esercito per demolire le abitazioni palestinesi; una tecnologia per l'individuazione di tunnel sotterranei, utilizzata per la prima volta nella Striscia di Gaza; il sistema missilistico di difesa aerea "Iron Dome", usato nei bombardamenti su Gaza nel 2014 (Mazzeo, 2020, p.3)

Il Technion, ugualmente alla maggior parte delle università israeliane, fornisce sostegno finanziario ed educativo agli studenti che prestano servizio militare nelle operazioni di "guerra" (come avvenuto per l'operazione Piombo Fuso a Gaza nel 2008-2009). Nell'assedio di Gaza dell'estate 2014, ricercatori e studenti dell'istituto hanno collaborato con Elbit Security Systems per sviluppare tecnologie per droni utilizzati nella sorveglianza e protezione del Muro e degli insediamenti. I laboratori del Technion hanno collaborato anche con Rafael Advanced Defense Systems, che nel 2013 ha reclutato 150 studenti per ricerche su sistemi d'armamento. Elbit e Rafael consentono agli studenti di completare le tesi sugli sviluppi d'armamenti nei loro laboratori, e nel giugno 2008 Elbit ha annunciato un finanziamento quinquennale di mezzo milione di dollari per la ricerca degli studenti del Technion.

Amos Horev, scienziato nucleare ed ex generale delle forze armate, ha ricoperto il ruolo di presidente del Technion dal 1973 al 1982 e ha fatto parte della Commissione d'inchiesta che ha assolto il governo israeliano e i militari per il raid contro la Gaza Freedom Flotilla del 2010, una strage che ha comportato l'assassinio di nove attivisti filo-palestinesi (otto cittadini turchi e uno statunitense). Dopo questo massacro, dieci studenti palestinesi del Technion sono stati arrestati durante una protesta pacifica. Il Technion offre un corso universitario intitolato "Strategia della difesa per i mercati internazionali" per promuovere l'industria bellica israeliana.

Tra il 2011 e il 2016, il Technion ha ricevuto contributi gratuiti per 5.188.000 dollari dal Dipartimento della Difesa e dalle forze armate statunitensi; il programma "Atuda" obbliga i partecipanti a tre anni di servizio militare dopo la laurea; il programma "Psagot" è riservato al personale dell'IDF (Mazzeo, pp.4-5-6)

Il Technion Autonomous Systems Program (TASP) sviluppa tra l'altro intelligenza artificiale.

La Facoltà di Ingegneria dei Sistemi ha sviluppato un micro-elicottero a pilotaggio remoto denominato "Rahfan", testato durante le incursioni a Gaza del 2008-2009. Infine, la Technion Research & Development Foundation controlla la Electro-Optics Research & Development (EORD), società che ha sviluppato il sistema acustico "Scream", che produce suoni insopportabili per le persone e che viene usato per la repressione delle manifestazioni nei territori occupati (Mazzeo, 2020, pp.7-8-10).

L'Università di Haifa ha accordi con l'Università degli Studi di Bologna, Ferrara, "Cattolica del Sacro Cuore" di Milano, Napoli "Federico II", Napoli "L'Orientale", Padova e Trento.

L'Università di Haifa si pone in linea con quanto detto per il Technion: aiuta gli studenti-soldato – specie se hanno partecipato a operazioni militari, incluse quelle su Gaza-, destina l'accesso dei dormitori solo a questi ultimi, ha istituito corsi solo per membri delle forze armate e compie ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale oltre che in quello dell'industria bellica in generale. Varie ONG per i diritti umani hanno rilevato discriminazioni nei confronti degli studenti arabi. Dal 2007 offre un corso avanzato per il personale dei corpi d'élite di intelligence nei programmi di addestramento "Talpiot" e "Havatzalot", il quale gode di una struttura apposita nello stesso campus. Il suo presidente del Consiglio di amministrazione è stato uno dei promotori delle campagne di insediamento coloniale nei territori occupati. Il Dipartimento di Geo-strategia ha supportato lo sviluppo di programmi demografici anti-arabi e politiche di sicurezza per vari governi, con uno dei suoi membri, Arnon Soffer, noto sostenitore della "minaccia demografica" araba per Israele (Mazzeo, 2020, pp.10-11-12-13-14)

Il Weizmann Institute of Science ha stretto partenariati con le Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Roma "La Sapienza" e Trieste e ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei programmi nucleari israeliani, contribuendo alla produzione di armi nucleari. Inoltre, il Weizmann Institute ha collaborato con importanti aziende militari come Elbit Systems, coinvolte nella produzione di velivoli a pilotaggio remoto utilizzati in operazioni militari contro i palestinesi. Anche qui è istituito un centro sull'AI (Mazzeo, 2020, 14-15-16).

L'Università Ben Gurion nel Negev, che ha stretto partnership con le Università di Bologna, Genova, Napoli "L'Orientale", Pavia, Politecnico delle Marche, Roma Tre, Torino, Trento, Trieste e Udine, conferma i sostegni agli studenti riservisti; anche qui rilevati episodi di repressione da parte della sicurezza del campus contro studenti attivisti politici. L'Università è coinvolta anche nella ricerca e sviluppo di armi atomiche e intelligenza artificiale. Il governo ha stanziato 15 milioni di dollari per l'espansione del campus della Ben-Gurion University, includendo la costruzione di nuovi edifici per classi e laboratori destinati ai militari-studenti. L'Università è incaricata di predisporre corsi e programmi esclusivamente per il personale militare e di rafforzare la collaborazione tra docenti e ufficiali dell'IDF (Mazzeo, 2020, pp.16,17,20,22).

L'Università Bar-Ilan ha stabilito collaborazioni con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e le Università degli Studi di Catania, Firenze, Piemonte Orientale, Pisa, Roma "La Sapienza", "Ca' Foscari" di Venezia e Udine. Intitolata al rabbino Meir Bar-Ilan, figura sionista di spicco, ha formato l'élite ultranazionalista. Nel 2012, i vertici accademici furono accusati di aver impedito agli studenti palestinesi di partecipare alle elezioni di un'associazione studentesca.

L'Università è nota per lo sviluppo di algoritmi e programmi di intelligenza artificiale, e offre "assistenza speciale" agli studenti coinvolti nei raid contro Gaza del 2008. Inoltre, ospita il Begin-Sadat Center for Strategic Studies, finanziato dall'American Jewish Committee, dall'Ambasciata USA in Israele, dal Ministero della Difesa e dalla NATO Mediterranean Initiative. Questo centro impiega ricercatori che hanno ricoperto posizioni di spicco nelle forze armate e d'intelligence israeliane (Mazzeo, 2020, pp. 23-24).

La Hebrew University di Gerusalemme ha stretto accordi di collaborazione con le università di Bari, "Ca' Foscari" di Venezia, Firenze, Genova, Milano, Campania "Vanvitelli", Perugia, Pisa, Istituto Sant'Anna di Pisa, Roma "La Sapienza", Siena, Torino e Trento. Fondata in un'area occupata da Israele nel 1948, l'università è stata oggetto di denunce per gravi discriminazioni contro studenti palestinesi e oppositori politici. Anche questa università conferma il sostegno agli studenti militari, in particolare quelli coinvolti nella guerra del 2002 contro Gaza (Operazione

Defensive Shield) e del 2014. Ha anche istituito corsi specifici per questi studenti, che alloggiano in una struttura dedicata all'interno del campus. Tra i docenti, Menahem Milson ha guidato una campagna repressiva contro il Movimento Nazionale Palestinese, rimuovendo sindaci e chiudendo università palestinesi come misura punitiva contro la resistenza studentesca. La Hebrew University mantiene stretti legami con il complesso militare-industriale. Carmi Gillon, ex direttore dei servizi segreti generali e dell'agenzia nazionale "Shabak" - accusata di torture e abusi su prigionieri palestinesi da Amnesty e Human Rights Watch - è stato vicepresidente per le Relazioni Esterne dell'università (Mazzeo, 2020, pp.26-27)

L'Università di Tel Aviv collabora con le università di Brescia, Ca' Foscari di Venezia, Catania, Milano, il Politecnico di Milano, la Bocconi, Napoli "L'Orientale", Roma "La Sapienza", Roma Tre e Torino. La sede dell'università si trova nell'area che un tempo ospitava il villaggio palestinese Sheikh Muwanis, demolito per costruire il campus universitario in seguito alla deportazione dei suoi abitanti. L'università collabora con lo Stato di Israele nella ricerca militare e nella sicurezza. Ha offerto corsi gratuiti agli studenti che hanno combattuto a Gaza nell'estate del 2014, massacro che ha comportato l'assassinio di 1.975 palestinesi, tra cui 459 bambini. Tra i suoi professori e laureati di spicco ci sono Benny Gantz, parte del Gabinetto di Guerra del genocidio in corso.

Nel programma Horizon 2020 dell'Unione Europea, l'Università di Tel Aviv ha ottenuto finanziamenti per 117,4 milioni di euro, inclusi 130.625 euro per il progetto GEO CARDLE, che viola le linee guida UE sui finanziamenti nei Territori Occupati.

Horizon Europe 2021-2027 è un programma dell'Unione Europea per supportare la ricerca scientifica, stabilendo che i progetti finanziati debbano avere applicazioni esclusivamente civili, salvo quelli sostenuti dal Fondo europeo per la difesa, riservati alla ricerca nel settore militare. Tuttavia, la collaborazione con partner eticamente discutibili ha suscitato controversie. Israele, che ha ottenuto il 4,71% delle sovvenzioni Horizon, ha ricevuto fondi per aziende come Elbit Systems, la Technion University e la Hebrew University, tutte con forti connessioni con le forze armate israeliane. L'Unione Europea non sembra voler modificare questa direzione e ha proposto di aumentare gli investimenti nella ricerca "dual-use" per finalità sia

civili sia militari nel prossimo Framework Programme 10 (FP10), previsto per il 2028. Questo programma intende valutare e adattare il supporto alle attuali sfide geopolitiche. La rettrice dell'Università di Bergen ha manifestato preoccupazioni, temendo che l'inclusione della ricerca nel settore della difesa possa distogliere l'attenzione dalla ricerca civile. La responsabile delle politiche della LERU ha evidenziato l'importanza di separare la ricerca militare da quella civile, proponendo un quadro etico per prevenire l'uso improprio delle ricerche a fini militari⁸⁹.

L'università di Tel Aviv ha una convenzione con l'esercito israeliano per lo sviluppo di sistemi d'arma avanzati e sostiene il programma accademico "Psagot" per membri dell'IDF.

L'OTRI dell'università ha sviluppato dottrine militari applicate durante le offensive nella West Bank nel 2002, culminate con i massacri di Jenin e Nablus. Inoltre, il campus ospita un centro di eccellenza mondiale per la ricerca sull'Intelligenza Artificiale, diretto da un ex generale dell'IDF. L'Institute for National Security Studies dell'università ha elaborato la "dottrina militare Dayhiya", che prevede l'uso di forza sproporzionata e la distruzione di proprietà civili, formalizzata prima dell'attacco a Gaza nel 2008-09. Infine, l'università sviluppa intelligenza artificiale e software per il controllo ai checkpoint (Mazzeo, 2020, pp. 29-30-31-32-33-34-35-36).

Il Centro Interdisciplinare Herzliya (IDC) collabora con l'Università degli Studi di Roma Tre e la Luiss "Guido Carli" di Roma. College di ricerca privato, il suo logo si ispira alla bandiera proposta da Theodor Herzl, padre del sionismo moderno. L'IDC offre agevolazioni agli studenti che lavorano per le industrie belliche e L'IDC Herzliya accoglie vari istituti che propongono corsi di studio e interventi nell'ambito militare, nella gestione dell'ordine pubblico, nella sicurezza e nella lotta contro il terrorismo. In collaborazione con l'Israeli American Council (IAC), ha fondato la start-up Act.IL, finalizzata a migliorare la percezione internazionale dello Stato d'Israele mediante l'utilizzo di piattaforme mediatiche, per combattere una presunta delegittimazione di Israele. La app Act.IL è utilizzata dai sostenitori di Israele per contrastare le tesi anti-israeliane e le organizzazioni come il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni). Il consiglio direttivo di Act.IL

⁸⁹ <https://scomodo.org/le-universita-italiane-sono-troppo-legate-a-israele/>

comprende personalità di rilievo come David Brog, a capo della Maccabee Task Force, un'organizzazione non governativa che si oppone alla campagna BDS nelle scuole e nelle università (Mazzeo, 2020, pp. 36-37-40-41).

La campagna BDS è invece proprio quella a cui aderiscono gli studenti universitari di tutto il mondo, chiamati all'azione dagli studenti palestinesi della Palestina occupata, che chiedono che le università complici del genocidio in corso siano isolate, in quanto corresponsabili delle gravi violazioni dei diritti umani, incluso lo sviluppo di armi, dottrine militari e giustificazioni legali per il targeting indiscriminato e di massa dei palestinesi. Le università israeliane, dunque, dovrebbero essere isolate a livello internazionale dalle altre università, che ne hanno il dovere intellettuale e morale⁹⁰.

Oltre allo studentato, numerosi professorato, ricercatori e lavoratori hanno aderito alla campagna BDS, con risultati mai raggiunti prima, ma che non sono sufficienti. Se in Spagna la maggior parte delle Università hanno rescisso ogni accordo con le Università Israeliane, in Italia questo importante obiettivo è stato raggiunto solo dall'Università di Palermo, e ciò è stato commentato dalla Ministra Bernini come un fallimento che tradisce la missione fondativa dell'università: l'inclusione⁹¹. Tuttavia, se è vero che le Università sono luogo di inclusione, va considerato considerato che in Israele è difficile discernere l'apparato bellico da quello accademico. Sulla base di quanto detto, infatti, lo studentato chiedono di riflettere sull'impatto di accordi con Università che in questo momento finanziano e sostengono direttamente un plausibile genocidio, considerando anche che molti studenti fanno parte delle IDF, che oggi si macchiano di crimini di guerra e contro l'umanità, il cui divieto rappresenta norma di ius cogens e che produce obblighi erga omnes, i quali chiamano alla responsabilità tutti gli stati, che si devono astenere dal sostegno. Quando si compiono crimini di guerra, contro l'umanità e di genocidio, entra in gioco, infatti, la responsibility to protect.

Bisogna inoltre tenere a mente come i modi in cui si sta commettendo il plausibile genocidio coinvolgano direttamente le università. Si è parlato, per tutte le

⁹⁰ https://www.birzeit-edu.translate.google.com/en/news/unified-call-justice-and-freedom-palestine?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it

⁹¹ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/06/04/la-ministra-bernini-contro-luniversita-di-palermo-sbagliato-interrompere-i-rapporti-con-israele-ma-non-posso-intervenire/7573907/>

università, di ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale. L'uso dell'intelligenza artificiale da parte dell'IDF è una delle protagoniste del genocidio in corso a Gaza, come riporta il Guardian⁹² con riferimento a un'inchiesta della testata israelo-palestinese +972 e di quella in lingua ebraica Local Call. Si parla di un'intelligenza artificiale chiamata "Il Vangelo", basata su un approccio che privilegia la quantità di bersagli invece che la precisione e che ha causato un aumento significativo delle vittime civili. È utilizzata da Israele per identificare gli obiettivi da bombardare a Gaza. Il sistema analizza una grande quantità di dati raccolti dall'intelligence israeliana, come informazioni personali e biometriche, riprese di droni, chiamate intercettate e dati di sorveglianza. Questa tecnologia, che valuta il numero di civili presenti negli edifici bersagliati, con ogni obiettivo classificato in base a un "punteggio di danno collaterale", consente di produrre rapidamente obiettivi, aumentando il numero giornaliero da 50 a 100. L'inchiesta riporta che quando sono sorti dei dubbi su degli obiettivi, è stata uccisa una quantità di civili sproporzionata. È definita una "fabbrica di assassini di massa".

La giustificazione del mantenimento degli accordi sulla base della libertà di ricerca coinvolge il senso stesso della nostra democrazia e si lega a quella de-democratizzazione affrontata sopra causata dal modo di funzionare del sistema neoliberista, di cui le università ormai costituiscono parte integrante, lontane da essere luoghi indipendenti di cultura e di sapere libero.

Oltre la rescissione degli accordi con le Università israeliane, infatti, lo studente chiedono la rescissione di accordi con aziende italiane coinvolte nelle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario in Palestina in generale e a Gaza in questo momento; tra queste, Leonardo ed Eni.

ENI, a distanza di tre settimane dal 7 ottobre, e quindi dall'intensificarsi del massacro sui Palestinesi, ha ottenuto licenze di esplorazione per giacimenti di gas che si trovano in accordo con l'UNCLOS nei confini marittimi palestinesi. Il diritto internazionale vieta a Israele di sfruttare le risorse palestinesi, ma l'ANP è stata esclusa dal processo di negoziazione con ENI, a differenza di Israele⁹³. Come visto dai report di cui sopra, il colonialismo di insediamento di Israele e la negazione da

⁹² <https://www.theguardian.com/world/2023/dec/01/the-gospel-how-israel-uses-ai-to-select-bombing-targets>

⁹³ <https://www.lifegate.it/eni-gas-gaza>

parte sua del diritto all'autodeterminazione dei palestinesi avviene anche attraverso la sottrazione e lo sfruttamento delle risorse dei palestinesi. Varie università hanno accordi con ENI, e la richiesta di rescissione punta a rimuovere il coinvolgimento delle Università nelle violazioni di diritto internazionale che avvengono a danno dei palestinesi, e di isolare Israele e chi con lui collabora.

La Leonardo S.p.A. è la terza produttrice di armi al mondo, e vanta accordi con numerose università italiane (circa 60)⁹⁴.

Leonardo è presente direttamente in Israele tramite la fusione con la RADA Electronic Industries, azienda israeliana specializzata in radar tattici militari avanzati e che commercializza i propri prodotti come “testati sul campo” cioè sui palestinesi. RADA collabora con Elbit e Rafael⁹⁵.

Le contestazioni chiedono la rottura degli accordi con Leonardo insistendo sulla sua complicità con il massacro in corso: le armi di Leonardo sono state impiegate “in azioni di bombardamento indiscriminate su aree densamente abitate”. Alcuni missili che stanno bombardando la striscia di Gaza provengono dai cannoni OTO Melara 76/62 fabbricati in Italia dalla Leonardo⁹⁶.

Lo sviluppo di droni e tecnologie per la Leonardo compromette l'integrità etica dell'attività di ricerca che coinvolge le università.

Nonostante Leonardo abbia dichiarato che nessun suo sistema offensivo è presente negli attuali teatri di guerra, ciò è stato smentito⁹⁷.

Le implicazioni delle singole università con Leonardo, specialmente nell'ambito del Med-Or (anche l'Osservatorio contro la militarizzazione delle università ha chiesto il 7 novembre le dimissioni dell'è rettore al suo interno) sono qui approfondite⁹⁸.

Il problema di questi accordi sta nel dual use della ricerca (le tecnologie dual use sono tecnologie frutto di ricerche accademiche che hanno utilizzi militari). Infatti, anche se le ricerche in collaborazione con le università non sono “direttamente

⁹⁴ <https://scomodo.org/le-universita-italiane-sono-troppo-legate-a-israele/>

⁹⁵ <https://bdsitalia.org/index.php/comunicati-embargo/2728-leonardo>

⁹⁶ <https://www.lindipendente.online/2024/03/01/leonardo-realizza-profitti-record-nel-2023-anche-grazie-alla-guerra-a-gaza/>

⁹⁷ <https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2024/01/24/le-bugie-di-leonardo-sulle-armi-a-israele-intervista-ad-antonio-mazzeo/>

⁹⁸ <https://scomodo.org/troppi-legami-universita-e-industrie-armi/>

destinate a fini bellici” non si capisce, spesso, cosa si intenda per “direttamente”, anche in considerazione del fatto che l’azienda ha poi a sua piena disposizione le tecnologie⁹⁹.

Il dual use della ricerca, considerato inevitabile, ha dei precisi risvolti culturali, economici e sociali che non vanno ignorati: da una parte, il singolo ricercatore si concentra sulla propria porzione di lavoro, spesso inconsapevole delle implicazioni più ampie delle sue scoperte. Dall'altra, le aziende produttrici di armamenti, sfruttando la loro forza economica, investono in queste ricerche per ottenere una legittimazione scientifica attraverso collaborazioni con le Università. Queste ultime, a loro volta, ottengono prestigio politico e finanziamenti. Le imprese di armamenti traggono vantaggio da questo rapporto con le Università poiché riescono a conferire una parvenza scientifica alle loro attività di mercato, mentre le Università possono dimostrare che le loro ricerche hanno applicazioni pratiche e non sono solo speculazioni teoriche.

Il risultato è una programmazione e una progettazione dell'offerta formativa che risponde agli interessi dell'industria militare, causando una distorsione della ricerca pubblica, la quale dovrebbe essere aperta e libera (art.33 della costituzione). Se la ricerca serve a soddisfare un interesse di parte (quello militare) allora non è libera. In sintesi, si assiste a un assoggettamento della ricerca al profitto (Lancione, 2023, pp. 9-10-12-13-18-19-20-21-22-23). Ecco così che si è assistito a una militarizzazione totale delle università anche in Italia, come ampiamente testimoniato da Mazzeo¹⁰⁰ e Lancione, quando la direzione in cui andare dovrebbe essere quella di sottrarre la ricerca e l’università “a industrie fondate su violenza, dolore e morte” (Lancione, 2023, p.9).

Si tratta sempre della questione di ripristinare un’idea di libertà che sia democratica, una libertà che preveda il rispetto dei diritti umani e che abbracci in sé l’idea di giustizia e di solidarietà. Un’idea di libertà asservita al profitto non può essere libera. L’utilizzo del concetto di libertà di ricerca per giustificare gli accordi con aziende e università complici di un plausibile genocidio sembra essere un ossimoro, perché bisogna dare un peso alla parola libertà, anche quando è affiancata a ricerca.

⁹⁹ <https://scomodo.org/le-universita-italiane-sono-troppo-legate-a-israele/>

¹⁰⁰ <http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/2022/04/luniversita-italiana-va-in-guerra.html>

Se le università sono spazi liberi, democratici e di inclusione, allora permettere questi accordi è un controsenso oltre che un'offesa alla libertà della ricerca. Il duplice uso non deve essere un imperativo: ciò è simile al discorso che si è fatto per ideologie che sono tali, ma che vengono presentate come le uniche possibili e impediscono un'alternativa. L'alternativa al duplice uso – che ha radici economiche e politiche precise - c'è, e un modo per percorrerla la suggerisce il Professore Lancione, nell'ottica di una considerazione del duplice uso non tanto come una conseguenza della militarizzazione, ma una modalità attraverso cui questa si costruisce (Lancione, 2023, p.22). Innanzitutto, interrompere accordi e collaborazioni in modo che ciò che viene fatto passare per ineluttabile diventi una pratica da evitare: solo così si possono interrompere i meccanismi socioculturali ed economici che militarizzano la nostra società (Lancione, 2023, pp.25-26) In seguito, grande spazio è lasciato allo studente, perché se chi decide ha la responsabilità, il corpo studentesco può esercitare pressione. (Lancione, pp.58-59). È proprio quello che sta accadendo in questo momento: i giovani chiedono a gran voce, in tutte le università, una de-militarizzazione delle stesse, perché le università si sono trasformate in una macchina bellica che viola i diritti umani, che sono alla base della nostra democrazia. Le richieste degli studenti, dunque, rappresentano una rivendicazione di ideali democratici. Tuttavia, se come dice Lancione “l'università è uno spazio da abitare, in cui la contestazione deve essere di casa, perché non c'è spirito critico senza dissenso, e non c'è costruzione di idee, pensiero e azione, senza coinvolgimento”, ciò che si sta facendo a chi degli spazi dell'università se ne è finalmente appropriato, occupandoli, è proprio impedire la contestazione e il dissenso. Le immagini della polizia negli atenei italiani – e non solo – dimostrano questo; e il coinvolgimento per la costruzione di idee non può avvenire se, come avviene in parecchie Università, i Senatori accademici e i Rettori non si preoccupano di ascoltare le richieste dei propri studenti (ma anche di ricercatori e personale amministrativo) che chiedono a gran voce un confronto. L'università, spazio libero e di democrazia, nega invece proprio la libertà e la partecipazione, servendosi anche delle forze di polizia. La criminalizzazione del dissenso è inoltre sostenuta da un apparato mediatico volto a mantenere lo status quo, come dirò in seguito.

Lancione ribadisce la necessità di azioni autogestite dal basso, a partire dalle quali si può aprire una sensibilizzazione sulla militarizzazione delle università. Tra le strategie suggerite le azioni di disturbo agli eventi in cui le aziende si presentano alle università (Lancione, 2023, p.64) Ciò è stato fatto in Italia in occasione dei *Carreer Day*.

L'università, pertanto, in quanto spazio la cui missione è l'apertura a ogni domanda, a un sapere critico e libero, non deve comprometersi con il mondo militare, altrimenti perde la sua funzione: con la militarizzazione delle università, infatti, si contrappongono "alla curiosità scientifica ordini da seguire; al desiderio di scoperta, missioni da compiere; a progetti di vita individuale e collettiva, azioni che in un modo o nell'altro hanno sempre a che fare con violenza e morte" (Lancione, 2023, pp76-77).

L'università militarizzata, dunque, non è università, in quanto riduce la libertà di azione e di pensiero di chi fa ricerca e quindi di chi insegna, e se chi insegna è meno libero, di riflesso lo sarà anche chi è il destinatario di quel sapere (Lancione, 2023, p.77).

Lo studenta, dunque, contestano chi giustifica una militarizzazione dell'Università sotto la scusa della libertà di ricerca, che nel caso delle mobilitazioni pro-Palestina è il sostegno a una libertà di ricerca che comporta apartheid, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e colonialismo. In una democrazia fondata sui diritti umani, la complicità a tali violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale deve essere bandita, soprattutto nei luoghi liberi per eccellenza, le Università. L'indicazione di chi protesta come facinoroso, violento, antidemocratico risulta un ossimoro se chi si mobilita rivendica ideali democratici. Tuttavia, è facile credere che chi protesta agisca contro la democrazia e in nome di ideali criminali, se c'è un apparato mediatico che aiuta a far passare tale visione.

4.6: Repressione del dissenso e relativo supporto mediatico

È stato già affermato come il diritto al dissenso faccia parte del normale funzionamento della democrazia.

La valutazione della qualità della democrazia non può non considerare anche i media, in quanto è ormai appurato che la comunicazione è essa stessa politica e

pertanto può incidere su un buon funzionamento della democrazia (Morlino, 2013, p.95) Innanzitutto, i media dovrebbero servire ad assicurare un processo di accountability, in quanto tramite il loro ruolo di controllori sul governo, hanno la responsabilità di produrre l'informazione su cui le cittadine ne giudicheranno l'operato. In questo modo, dovrebbero favorire anche la responsiveness. Affinché ciò sia possibile, i media devono essere liberi dal potere politico, plurali, e godere della fiducia delle cittadine tramite l'esposizione all'informazione politica, elemento che dovrebbe generare partecipazione, pilastro della qualità democratica (Morlino, 2013, pp.96-97).

Per capire che ruolo hanno avuto i media nelle mobilitazioni studentesche bisogna prima analizzare cosa è accaduto nei termini della repressione del dissenso messa in atto fuori e dentro le università.

Per una panoramica generale sul diritto di protesta, e che restituisce senso anche alla necessità dell'intersezionalità delle lotte, e di come chi è più colpito sia proprio chi è più marginalizzato, sono interessanti i dati di Amnesty.

Il report di Amnesty del 2024 sul barometro dell'odio conferma la criminalizzazione del dissenso e la delegittimazione delle proteste – prende in esame anche le mobilitazioni pro-Palestina - soprattutto da parte dei media e la tendenza a rappresentare come pericolose le persone che si mobilitano. Amnesty ribadisce l'importanza del diritto di protesta per una democrazia in salute e rispettosa dei diritti umani. In un clima che mina la democrazia e la libertà di espressione, le persone più colpite dal clima dell'odio sono donne, persone razzializzate e attiviste, a conferma della necessità dell'intersezionalità delle lotte e del malfunzionamento della democrazia verso le categorie più marginalizzate. C'è un'erosione degli spazi pubblici che avviene tramite un aumento della repressione: l'uso della forza da parte della polizia è aumentato, così come i provvedimenti amministrativi repressivi, soprattutto nei confronti di donne e persone razzializzate, che vanno incontro a maggiore repressione quando decidono di prendere parte alle proteste. La narrazione che si è creata attorno, che descrive queste persone come delinquenti, porta a una giustificazione dell'intervento repressivo da parte delle forze di polizia¹⁰¹. Donatella Della Porta, Professoressa di Scienza politica alla

¹⁰¹ <https://www.amnesty.it/barometro-dellodio-allarmante-erosione-del-diritto-di-protesta/>

Normale di Pisa, ha affermato, a questo proposito, che la retorica che si fa passare secondo cui chi protesta attacca lo stato di diritto, rappresenta in realtà “l’opposto”, e cioè “è un’incapacità dello stato di diritto di funzionare in maniera democratica e di trasformarsi ascoltando anche le voci critiche” (Amnesty, 2024, p.2).

I sondaggi dicono inoltre che il 48% delle persone considera le manifestazioni come “un passatempo o una moda” e il 17% crede che il diritto di manifestare non dovrebbe essere accordato a tutto¹⁰². Il 44% ritiene le manifestazioni un pericolo per l’ordine pubblico (Amnesty, 2024, p.38). Con riferimento ai media, è stato rilevato come specialmente i principali TG si soffermino solo sulle modalità delle proteste, e mai sulle rivendicazioni che ne stanno alla base: non approfondire le cause aiuta a delegittimarle¹⁰³. La percezione diffusa è infatti che la protesta non sia uno strumento di cambiamento, ma di “confusione, per danneggiare cose o persone”. Coerentemente, le autorità dello stato intervengono in modo repressivo e violento, riducendo lo spazio per la protesta con misure amministrative e legislative per sopprimerlo. “Detenzioni arbitrarie, criminalizzazione delle e dei manifestanti, uso illegale della forza da parte delle forze di polizia, uso improprio di armi meno letali, sorveglianza di massa illegale e mirata” sono ormai all’ordine del giorno (Amnesty, 2024, pp.16-17). Le azioni di protesta che colpiscono simboli di interesse pubblico vanno repressate da parte della polizia, anche con la forza, secondo il 77% delle persone. (Amnesty, 2024, p.40). Le armi per reprimere la protesta sono accettate (i manganelli sono accettabili per il 29% delle persone) (Amnesty, 2024, p.40).

Anche l’hate speech è aumentato notevolmente rispetto agli anni precedenti nei confronti di donne, persone razzializzate e con background migratorio e verso chi esercita il diritto di protesta (Amnesty, 2024, p.10). Parole come “terroristi, criminali, delinquenti, idioti, galera” con riferimento alle persone che protestano, insieme a un auspicato intervento di polizia con il manganello, sono molto frequenti sui social. Si banalizza e si criminalizza la protesta, si delegittima la contestazione (Amnesty, pp. 18-19-20). In particolare, la criminalizzazione del diritto di protesta avviene nei confronti di persone con background migratorio, movimenti

¹⁰² <https://www.amnesty.it/barometro-delloidio-allarmante-erosione-del-diritto-di-protesta/>

¹⁰³ <https://www.amnesty.it/barometro-delloidio-delegittimare-il-dissenso/>

studenteschi, organizzazioni e movimenti ambientalisti/per la giustizia climatica, comunità musulmana, donne, comunità Lgbtqia+ (Amnesty, p.20).

Lo stesso modo di funzionare dei social media mira a delegittimare i contenuti relativi ai diritti umani o politici, sfavorendoli e limitandoli in modo significativo attraverso diverse modalità. Meta ha implementato politiche per ridurre la visibilità dei contenuti politici nei sistemi di raccomandazione di Instagram e Facebook, inclusi i loro feed. Questo significa che i contenuti politici non vengono raccomandati proattivamente agli utenti che non seguono già gli account che li pubblicano. Inoltre, Meta ha smesso di raccomandare contenuti politici attraverso funzioni come "Esplora", "Reels", e "Utenti suggeriti" su Instagram e Threads.

In particolare, i contenuti che includono parole chiave come "Palestina" subiscono un abbassamento dell'algoritmo, il che porta a una minore visibilità e a intercettare meno persone. Questo tipo di contenuti viene pesantemente sfavorito dagli algoritmi, riducendo significativamente la loro portata (Amnesty, 2024, pp.24-25-26). Nel racconto che viene fatto delle proteste dai media mainstream – i tg- il modo di raccontare si concentra quasi mai sulla sostanza della protesta e di frequente su danni e su questioni di ordine pubblico (47% quest'ultima dimensione con riguardo alla manifestazione pro-Palestina) (Amnesty, 2024, p.35) e sono gli stessi giornalisti ad affibbiare caratteristiche negative allə manifestantə (Amnesty, 2024, p.36). La legittimazione selettiva di chi conduce la protesta è descritta come un fenomeno in cui il diritto alla protesta viene riconosciuto in modo selettivo, tollerando le stesse forme d'azione se gli attori sono considerati legittimi e reprimendole quando non lo sono. Questo concetto è applicato anche alle proteste in solidarietà con la Palestina, che sono state repressе duramente anche quando le forme di azione erano vicine al sit-in o alla creazione di piccoli spazi di protesta. Inoltre, l'occupazione di spazi pubblici, come scuole e università, è stata delegittimata e definita come violenta. I temi di maggiore conflitto sono quelli legati alla politica internazionale: negli Anni 60 il Vietnam, oggi la Palestina. (Amnesty, 2024, pp.43-44)

All'Università La Sapienza di Roma, che ha visto alcuni studenti e alcune studentesse mettere in atto anche uno sciopero della fame, due studenti sono stati

arrestati e diversi sono stati feriti. Un ragazzo ha riportato un trauma per i ripetuti colpi di manganello sulla testa¹⁰⁴.

A Firenze, diverse persone, tra cui alcune appartenenti al sindacato SUDD Cobas fiorentino, che avevano partecipato a una manifestazione pro-Palestina a febbraio, hanno subito perquisizioni a casa propria da parte delle forze dell'ordine.¹⁰⁵

La manifestazione a cui avevano partecipato è quella che, insieme a quella di Pisa, ha fatto il giro di Italia – e non solo – per le immagini della polizia che aggredisce i manifestanti. Le immagini di Pisa sono quelle che più hanno suscitato scalpore: il video che è circolato nel web mostra un attacco con i manganelli a studente minorenni del liceo disarmato, tra cui una finita in ospedale¹⁰⁶.

Il resoconto di Pisa e Firenze è di 17 feriti, di cui 11 minorenni¹⁰⁷.

Nonostante le parole del Presidente Mattarella che ha definito “una sconfitta” l'uso dei manganelli sullo studente, il Ministro Piantedosi ha parlato di un “clima di aggressività verso le Forze dell'ordine”, e ha affermato che “le cariche di alleggerimento sono state effettuate per garantire l'incolumità degli operatori di polizia”¹⁰⁸.

Il ministro Piantedosi ha anche ricordato come “le nostre forze dell'ordine sono tra le migliori al mondo anche proprio dal punto di vista della gestione democratica delle manifestazioni di libero dissenso”¹⁰⁹.

Il ministro Salvini ha commentato i fatti dicendo che “chi attacca gli agenti è un delinquente”.

Ricorda Zagrebelsky, commentando i fatti di Pisa, che, in merito alla strumentalizzazione dell'illegittimità delle manifestazioni non autorizzate e in merito all'uso della forza da parte dei poliziotti, “*La nostra Costituzione non prevede alcuna autorizzazione: delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato*

¹⁰⁴ <https://it.palestinechronicle.com/universita-e-genocidio-arresti-e-manganelli-per-gli-studenti-de-la-sapienza-di-roma/>

¹⁰⁵ <https://www.lindipendente.online/2024/05/29/firenze-perquisite-le-case-dei-manifestanti-pro-palestina-mentre-non-si-arrestano-le-proteste/>

¹⁰⁶ <https://www.open.online/2024/02/24/pisa-parla-madre-studentessa-manganelata/>

¹⁰⁷ <https://daicollifiorentini.it/manganelli-a-pisa-e-firenze-piantedosi-cariche-per-garantire-lincolumita-operatori-di-polizia/>

¹⁰⁸ <https://daicollifiorentini.it/manganelli-a-pisa-e-firenze-piantedosi-cariche-per-garantire-lincolumita-operatori-di-polizia/>

¹⁰⁹ <https://thevision.com/attualita/governo-manganelate-pisa-polizia/>

semplicemente un preavviso alle autorità” e che “L’autorità di pubblica sicurezza non è lì per reprimere ma per garantire l’esercizio di quello che è un diritto”¹¹⁰.

In queste manifestazioni si osservano palesi violazioni dei principi della rule of law: la polizia usa la forza e non è rispettosa dei diritti e delle libertà (diritto al dissenso, libertà di manifestare) delle persone.

I manganelli possono essere utilizzati come difesa contro attacchi violenti, dando un chiaro ordine di cessare la violenza e non per disperdere raduni pacifici o contro persone che oppongono resistenza passiva¹¹¹. L’uso della forza utilizzato dalla polizia in queste occasioni è contro la legge e costituisce un abuso del diritto.

A Venezia, in occasione di una conferenza sulle “sfide contemporanee di Israele” organizzata dall’Università in presenza di DIGOS e Polizia, lo studente intervenuto per esprimere il proprio dissenso sono stato indentificato e fotografate dalla DIGOS¹¹².

La manifestazione del 25 Aprile a Roma riassume bene il clima di dissenso e la sua copertura mediatica.

La Brigata Ebraica ha lanciato bombe carta e sassi allò manifestantò pro-Palestina e tra questò alle donne sono stati rivolti auguri di stupro¹¹³.

È circolato online il video di una giornalista di RAI 3 che in diretta stava denunciando le cariche delle Brigate Ebraiche. Un esponente delle Brigate ebraiche l’ha minacciata in diretta, dicendo che non ci fosse stata nessuna carica, con l’appoggio della giornalista di ReStart che prontamente nel programma si è accodata a quanto detto dall’esponente della Brigata Ebraica, rivolgendosi così alla giornalista inviata: “Non c’è stata nessuna carica, le Brigate Ebraiche le cariche non le fanno, stiamo attente all’uso delle parole”¹¹⁴.

Di esempi simili ce ne sono parecchi: mai come in questo periodo le Università sono state attraversate dalla Polizia, che ha spesso utilizzato la forza. Le immagini

¹¹⁰ <https://www.orizzontescuola.it/zagrebelsky-le-manganellate-di-pisa-un-fallimento-e-un-inquietante-clima-di-repressione/>

¹¹¹ <https://www.amnesty.ch/it/campagne/>

¹¹² <https://www.lindipendente.online/2024/06/11/venezia-la-digos-dentro-luniversita-per-identificare-chi-protesta-per-la-palestina/>

¹¹³ <https://it.palestinechronicle.com/ti-devono-stuare-donne-pro-palestina-in-italia-nel-mirino-della-violenza-sessista/>

¹¹⁴ <https://it.palestinechronicle.com/ti-devono-stuare-donne-pro-palestina-in-italia-nel-mirino-della-violenza-sessista/>

dei luoghi del Sapere affollati da forze dell'ordine esprimono sicuramente un'immagine amara, rappresentativa del clima di criminalizzazione del dissenso creatosi. Da ultimo, all'Università di Padova, lo studente che chiedeva un incontro pubblico con il Rettorato, sono stato trascinato via dalla polizia dalla loro stessa università.¹¹⁵

La repressione del dissenso, però, come abbiamo visto, non si limita alle Università. Un caso che ha fatto discutere è quello dell'educatore Seif Bensouibat, trasferito, a seguito della notifica del decreto di espulsione, nel CPR di Ponte Galeria, luogo ormai noto, come gli altri CPR, per violazioni di diritti umani e trattamenti inumani e degradanti (con persone private della propria libertà senza aver commesso reato). Insegnante in una scuola francese di Roma, a gennaio Seif ha subito una perquisizione antiterrorismo e una settimana dopo è stato licenziato. Motivo di perquisizione e licenziamento, e poi del ritiro dello status di rifugiato e della conseguente notifica di espulsione, dei post di commento, sul suo profilo di Instagram, alla guerra a Gaza e alla complicità occidentale. Incensurato, tanto in Algeria quanto in Italia, è indagato per istigazione all'odio etnico, religioso e razziale.¹¹⁶ Seif Bensouibat è adesso fuori dal CPR ed è in corso la battaglia legale per il ripristino dello status di rifugiato.

In questo caso, una criminalizzazione del dissenso che incrocia anche la discriminazione su base etnico-razziale, a conferma della necessità di intersezionalità di ogni movimento che lotti per la giustizia.

Una questione che permette meglio di collegarsi alla questione della copertura mediatica ai crimini di Israele e alla conseguente criminalizzazione di chi invece quei crimini li contesta, chiamando alla responsabilizzazione le istituzioni italiane, è la contestazione avvenuta al direttore di Repubblica Molinari all'Università Federico II di Napoli. Questa questione, in particolare, riguarda la strumentalizzazione del movimento per la Palestina che, antisionista, viene fatto passare per antisemita. Questa questione non riguarda solo l'Italia, ma anche gli altri paesi dell'occidente. Si pensi al caso del Museo Ebraico di Berlino che ha

¹¹⁵ <https://antennatre.medianordest.it/117102/padova-tensioni-allunivesita-tra-studenti-pro-palestina-e-polizia/>

¹¹⁶ <https://www.fanpage.it/roma/espulso-per-un-post-pro-palestina-seif-bensouibat-dal-cpr-ho-paura-che-qui-dentro-perdero-la-vita/>

licenziato una sua guida – ebrea e dell’organizzazione *Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East* – con un’accusa di antisemitismo dovuta al fatto di aver parlato delle politiche di apartheid di Israele¹¹⁷.

Con riguardo al Direttore Molinari, egli è stato contestato per aver portato avanti con il suo giornale, a detta degli studenti – e come si evince da un’indagine del Giornale Scomodo, come dirò in seguito -, una narrazione completamente sbilanciata dei fatti¹¹⁸. Un giornalista che ha lavorato 12 anni per Repubblica ha, per questi stessi motivi, lasciato la redazione. Scrive il giornalista Raffaele Oriani: *“chiudo qua, perché la strage in corso a Gaza è accompagnata dall’incredibile reticenza di gran parte della stampa europea, compresa Repubblica (oggi due famiglie massacrate in ultima riga a pagina 15) [...] Questo massacro ha una scorta mediatica che lo rende possibile. Questa scorta siamo noi. Non avendo alcuna possibilità di cambiare le cose, con colpevole ritardo mi chiamo fuori”*.¹¹⁹

Il giornalista ha fatto uscire di recente un libro intitolato: *“Gaza, la scorta mediatica: come la grande stampa ha accompagnato il massacro e perché me ne sono tirato fuori”*.

La contestazione a Molinari rientra pertanto in una contestazione più ampia della copertura mediatica del “conflitto” a Gaza, incarnata in questo caso nel Direttore di uno dei principali giornali italiani. Tuttavia, nonostante le studente siano state definite “pericolosi facinorosi”¹²⁰, accusate di togliere spazio al dialogo, hanno dichiarato che la possibilità di partecipare democraticamente al dibattito fosse stata loro impedita in partenza a causa dell’accesso presidiato dalle forze di polizia¹²¹. In ogni caso, la censura, per definizione, va dall’alto verso il basso, mai dal basso verso l’alto¹²²: le studente, dunque, non hanno accesso allo stesso spazio che ha il Direttore Molinari con uno dei più importanti quotidiani italiani.

Nonostante ciò, i principali media italiani e le istituzioni hanno accusato le studente di intolleranza e antisemitismo, squalificando come “odio verso gli ebrei” le critiche

¹¹⁷ <https://www.newarab.com/video/fired-berlins-jewish-museum-calling-israel-apartheid>

¹¹⁸ La questione palestinese e noi, 2024, p.20.

¹¹⁹ <https://www.adista.it/articolo/71214>

¹²⁰ La questione palestinese e noi, 2024, p.20

¹²¹ <https://it.palestinechronicle.com/solidarieta-ali-studenti-di-napoli-in-lotta-contro-la-propaganda-sionista-centro-handala-ali/>

¹²² [https://www.treccani.it/enciclopedia/censura_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/censura_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/)

mosse al regime di apartheid, coloniale e razzista israeliano. Se la lotta del movimento è antirazzista, di conseguenza ha in sé una condanna all'antisemitismo, che invece viene usato come modo per togliere di mezzo una critica che è politica, contro il sionismo, e non contro la comunità ebraica, come dimostrano le associazioni ebraiche antisioniste che si sono unite alla mobilitazione per la Palestina¹²³.

A conferma di questo clima, la proposta di legge della Lega depositata in Senato a febbraio, che sebbene si presenti come una legge contro l'antisemitismo, di fatto rischia di ricomprendere al suo interno il divieto a critiche di natura politica rivolte allo Stato israeliano in ottica antisionista. Particolare peso è dato alle manifestazioni di piazza, la cui autorizzazione può essere negata dalla questura "per ragioni di moralità". La definizione di antisemitismo contenuta al suo interno riprende quella dell'IHRA, che è stata contestata da organizzazioni israeliane e internazionali (tra le quali B'Tselem, Human Rights Watch e Amnesty International) perché rischia di essere "utilizzata impropriamente" per proteggere Israele da critiche legittime¹²⁴.

L'esempio forse simbolicamente più potente al ruolo dei media nella criminalizzazione del dissenso e nella loro copertura mediatica ai crimini di Israele è rappresentato dalle contestazioni che si sono svolte fuori le sedi Rai, per la copertura mediatica data a Israele, dipinta come unica vittima dai servizi Rai, che hanno ignorato il numero altissimo di morti palestinesi, ai tempi delle manifestazioni circa 28.000, per concentrarsi solo sugli ostaggi in mano ad Hamas e sui fatti del 7 ottobre. Mai nessuna solidarietà espressa al popolo palestinese.¹²⁵

In particolare, i presidi alle sedi Rai avvengono dopo quanto avvenuto a Domenica In dopo la conclusione del Festival di Sanremo, durante il quale gli artisti Ghali e Dargen D'Amico hanno chiesto il cessate il fuoco e lo stop al genocidio, Skin ha indossato una keffiyeh e in diretta dalla Costa Crociere dei ragazzi espongono la bandiera palestinese, immagini sparite dopo pochi secondi. Gli artisti hanno ricevuto attacchi, anche da esponenti politici, di essersi esposti politicamente, invece di stare nel loro ruolo: quello di cantanti. A domenica In, rispondendo alle

¹²³ La questione palestinese e noi, 2024, pp.20-21-22

¹²⁴ <https://www.lindipendente.online/2024/02/16/la-lega-ha-presentato-una-proposta-di-legge-per-criminalizzare-qualunque-critica-a-israele/>

¹²⁵ <https://www.lindipendente.online/2024/02/15/proteste-in-tutta-italia-contro-la-censura-rai-su-gaza-lad-si-mette-sotto-scorta/>

domande dei giornalisti, Ghali è tornato a parlare di Gaza, rispondendo all'ambasciatore israeliano a Roma che lo aveva accusato di diffondere odio per il solo fatto di aver chiesto lo stop al Genocidio. Ghali è stato interrotto da Mara Venier, che ha successivamente letto un comunicato dell'amministratore delegato Rai in cui si affermava solidarietà al popolo di Israele, agli ostaggi israeliani e alla strage del 7 ottobre, senza nessuna menzione alle morti dei palestinesi. Mara Venier ha concluso dicendo che fossero parole che "ovviamente condividiamo tutti".¹²⁶ In tutta risposta, arriva un documento di giornalisti e dipendenti RAI che si discosta dalle dichiarazioni dell'ad per non aver menzionato la popolazione palestinese, ribadendo la necessità della Rai di non inginocchiarsi alla diplomazia israeliana e definendo il comunicato letto da Venier "una svolta inquietante". A ciò si aggiunge il comitato di redazione di Rai approfondimento, che sottolinea come la Rai non debba rispondere né al proprio governo né a quello israeliano, ribadendo come il modo di raccontare la guerra non debba dipendere dalla "collocazione internazionale del nostro paese".¹²⁷

Ciò che è successo a tutti i presidi Rai è stato un uso di una violenza brutale da parte delle forze dell'ordine: una cinquantina di identificazioni ai manifestanti e manganelli usati direttamente contro i loro volti, le cui immagini cosparsi di sangue sono circolate sul web. Alleanza Verdi e Sinistra ha risposto annunciando interrogazioni al ministro Piantedosi in merito all'uso dei manganelli e alla Vigilanza Rai per la censura delle manifestazioni¹²⁸.

A maggio l'Usgirai ha indetto uno sciopero, e vari giornalisti hanno denunciato una forte censura, una contrattazione sulla scelta delle singole parole, imposizione di dare notizie importanti con ritardo o a fine pagina e di mandare video autoprodotti dei politici di pura propaganda, senza possibilità di domande¹²⁹.

A conferma di questa copertura mediatica ad Israele da parte dei media italiani si colloca l'indagine di Scomodo, che riprende quanto fatto da Intercept sulla


¹²⁶ <https://www.lifegate.it/gaza-rai-israele>

¹²⁷ <https://ilmanifesto.it/rai-si-muovono-i-dipendenti-lad-ignora-le-sofferenze-a-gaza>

¹²⁸ è emersa una chat in cui i vertici della Tgr (guidata da Casarin, vicino alla Lega) danno indicazioni alle redazioni regionali su come "coprire" le manifestazioni di protesta sotto le sedi: «Dare una breve notizia nel tg senza girare immagini» <https://ilmanifesto.it/rai-si-muovono-i-dipendenti-lad-ignora-le-sofferenze-a-gaza>

¹²⁹ <https://www.open.online/2024/05/06/rai-sciopero-censura-governo-video/>

copertura di *New York Times*, *Washington Post*, *Los Angeles Times* all'operato israeliano per farlo con *Repubblica*, *Libero* e *Corriere della Sera*. Se dall'indagine di Intercept emerge - dall'uso del termine massacro con solo riferimento al lato israeliano, la diminuzione dell'utilizzo del termine "palestinese" all'aumentare del numero di assassinati nella Striscia, il concentrarsi sull'antisemitismo e non sull'islamofobia" il bias a favore di Israele, dall'analisi di Scomodo, che fa riferimento agli articoli dei sopra citati giornali usciti dal 7 ottobre 2023 al 25 febbraio 2024, sembra emergere lo stesso.




Numero di articoli che contengono le parole chiave nel titolo, raggruppati per giornale. Per "Palestina" e "Israele" sono stati considerati anche i termini derivati. Fonte: https://scomodo.org/wp-content/uploads/2024/04/PARALLASSE-MENSILE-N54_WEB-01.png

Questi dati sembrerebbero confermare la tendenza sopra descritta di dare particolare rilevanza solo alla responsabilità e ai crimini commessi da Hamas e ai danni di Israele (come il rapimento degli ostaggi), e non anche alla sofferenza causata ai Palestinesi, il cui numero di assassinati da parte di Israele oggi ammonta a 37232, con 85037 feriti e 11000 dispersi¹³⁰. Anche il sistema mediatico italiano, dunque, sembra abbracciare in maniera acritica la causa israeliana. Il report indipendente dell'Alto Commissariato NU uscito il 10 giugno 2024 riporta invece in maniera dettagliata i crimini di guerra e contro l'umanità commessi dai soldati dell'IDF¹³¹.

¹³⁰ <https://www.palestinechronicle.com>


¹³¹ <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf>

In generale, emerge come Israele sia l'indiscusso protagonista a discapito della Palestina, poco nominata o nominata principalmente per Hamas. La controparte di Israele sembra dunque essere Hamas, e non le migliaia di palestinesi ammazzati e costretti agli stenti.



Numero di articoli pubblicati ogni giorno che contengono le parole "Palestina", "Israele" e i loro derivati nel corpo del testo, raggruppati per giornale. I dati sono riportati in media mobile di tre giorni. Fonte: <https://scomodo.org/il-problema-del-giornalismo-italiano-nella-copertura-di-gaza/>

Ciò che emerge dal grafico è che con il passare del tempo diminuisce lo spazio dato al conflitto, che se da una parte si inserisce nella comune tendenza dell'informazione a concentrarsi a dare le notizie nel tempo immediatamente successivo al fatto per poi diminuirle man mano che passa il tempo, questo è paradossale se si considera la mobilitazione sempre crescente della società per ciò che sta accadendo – come dimostra la c.d. intifada studentesca – e il numero sempre in aumento di palestinesi ammazzati.



Numero di articoli pubblicati ogni giorno che contengono le parole “islamofobia”, “antisemitismo” e i loro derivati nel corpo del testo, raggruppati per giornale. I dati sono riportati in media mobile di tre giorni. Fonte: <https://scomodo.org/il-problema-del-giornalismo-italiano-nella-copertura-di-gaza/>

I risultati di questo grafico confermano quanto detto prima in merito alla strumentalizzazione dell’antisemitismo: se la parola antisemitismo compare negli articoli di tutti e tre i giornali centinaia di volte, non si può dire altrettanto per la parola islamofobia, che compare in maniera esigua. L’esempio più significativo è rappresentato da Repubblica: 852 articoli contenenti la parola antisemitismo contro 34 che contengono la parola islamofobia¹³².

L’indagine sembra dunque suggerire un atteggiamento filo-israeliano della stampa italiana.

Quello che appare evidente è lo scarso grado di libertà dei media dal potere politico, identificato come uno dei criteri che i media devono avere per poter contribuire a rendere di qualità una democrazia. Ciò è confermato dal calo di posizione registrato nel 2023 con riguardo al World Press Freedom Index: l’Italia ha perso cinque punti rispetto all’anno precedente, classificandosi 46esima. Gli USA hanno perso invece 10 punti, posizionandosi 55esimi. Sono i due paesi occidentali che hanno peggiorato, insieme ad Austria e Israele (che ha approvato una legge per chiudere Al -Jazeera in Israele e ne ha sgomberato la sede) la propria posizione.¹³³

Un altro elemento fondamentale identificato sopra è la fiducia dell’opinione pubblica nei media: dinanzi a un’opinione pubblica sensibile alle sofferenze delle persone

¹³² <https://scomodo.org/il-problema-del-giornalismo-italiano-nella-copertura-di-gaza/>

¹³³ <https://rsf.org/en/index>

palestinesi nella Striscia, i media, se abbracciano una narrazione servile al potere politico – ed economico - non solo nazionale, possono alimentare la sfiducia della cittadinanza verso il mondo dell'informazione.

I sondaggi di YouGov¹³⁴ di aprile 2024 confermano questo scollamento tra opinione pubblica e mezzi di informazione.

Il 36% dell'italiano, infatti, riconosce che l'informazione è distorta a favore di Israele, "solo" il 9 a favore dei palestinesi, la maggior parte "non lo sa".

Per quanto riguarda le azioni del nostro governo, il 36% ritiene che il nostro governo sostenga Israele, l'8% la Palestina. Il 35% "non lo sa" e il 21% crede abbia una posizione equilibrata. Solo il 4% ritiene che il governo dovrebbe supportare maggiormente Israele, mentre il 24% lo pensa con riguardo alla Palestina. Particolarmente importante è il dato sulle misure contro Israele, per renderlo responsabile. Il 65% è favorevole al divieto di commercio di armi con Israele, il 62% ad azioni penali contro le funzionarie israeliane per i crimini che stanno commettendo, il 48% alle sanzioni economiche.

Il dato sulle armi risulta interessante alla luce dell'Inchiesta di Altra Economia¹³⁵, che ha smentito le dichiarazioni del governo, il quale aveva assicurato che l'Italia non stava più fornendo armi ad Israele dall'inizio del conflitto a Gaza. Tuttavia, i dati delle dogane e dei monopoli dimostrano il contrario: da dicembre 2023 a gennaio 2024 l'Italia ha fornito armi e munizioni da guerra a Israele per 2 milioni di euro, e non per uso civile, come dopo la prima inchiesta di Altra Economia¹³⁶ era stato affermato dagli esponenti del Governo per giustificarsi. Giorgio Beretta, analista esperto dell'Opal, conferma che si tratta di materiale a uso militare.

Questo può avere importanti ricadute alla luce dei procedimenti in corso contro lo Stato di Israele e contro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant (sui quali pende un mandato d'arresto internazionale) rispettivamente da parte della

¹³⁴ <https://www.thepipd.com/wp-content/uploads/2024/04/PUBLIC-Overview-of-findings-Italy-1.pdf>

¹³⁵ https://altreconomia.it/export-di-armi-da-guerra-italiane-a-israele-dopo-il-7-ottobre-la-conferma-delle-dogane/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAab0osB_TDhZsYUiqVRIonSkExhU5eRck66GIHjGxlO1Ylqwh6r4WdDBvRg_aem_AUppupHQ7hxdJzr5kNOK-U009D5T56sPC7YbamBArYKGBourMZLHoENm51GkEUSu0crOu1Zpui9zD6zq5_ExX5D2

¹³⁶ <https://altreconomia.it/litalia-continua-a-esportare-armi-a-israele-il-caso-delle-forniture-per-i-caccia/>

Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale. Dal lato della Corte penale si potrebbe configurare la responsabilità penale individuale degli esponenti del governo italiano per aver agevolato i crimini internazionali che si stanno commettendo contro i palestinesi. Dal lato della Corte internazionale di Giustizia - che ha imposto misure urgenti per porre fine ai possibili atti di genocidio - la responsabilità dello stato italiano potrebbe configurarsi dal momento in cui, con l'invio di armi, starebbe violando l'obbligo di prevenzione di atti di genocidio rendendosi complice della loro commissione.

L'Italia, inoltre, è obbligata per legge¹³⁷ a non esportare armi ai paesi in conflitto. Ancora più restrittivo – viste le modifiche alla suddetta legge, che comporteranno non pochi problemi di trasparenza sull'esportazione di armi da parte dell'Italia¹³⁸ – è il Trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi del 2013, trattato vincolante che l'Italia sta violando.

La conferma dell'invio di armi è arrivata anche dalla Farnesina, e dal Governo, che ha risposto all'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.¹³⁹

I media non sembrano avere dato importanza a questa notizia, che pure rappresenta un grande fallimento per la nostra democrazia, che tradisce così i valori su cui si fonda, primi fra tutti i diritti umani. Tradita, per mancata trasparenza, è anche la fiducia, elemento importante in democrazia. Scontata è la violazione della rule of law, in quanto questo invio di armi è avvenuto in palese violazione della legge. Lo stato di salute della democrazia, inoltre, risulta minato dalla mancata trasparenza dei vertici di governo e da una mancata accountability. Violata, visti i sondaggi, e viste le contestazioni studentesche (e non) è anche la responsiveness.

In generale, i dati mostrano come siano le persone più istruite e soprattutto i giovani a esprimere maggiore sostegno e maggiore comprensione della causa palestinese.

¹³⁷ legge 185/1990

¹³⁸[https://sbilanciamoci.info/armi-italiane-e-trasparenza-ritorno-al-passato/#:~:text=Il%20primo%20pilastro%20%20C3%A8%20quello,Carta%20delle%20Nazioni%20Unite\)%3B](https://sbilanciamoci.info/armi-italiane-e-trasparenza-ritorno-al-passato/#:~:text=Il%20primo%20pilastro%20%20C3%A8%20quello,Carta%20delle%20Nazioni%20Unite)%3B)

¹³⁹<https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2024/06/17/la-farnesina-ora-ammette-vendiamo-armi-a-israele/7589635/#:~:text=“Abbiamo%20cessato%20dal%20giorno%207,così%20dice%20la%20legge%20italiana”>.

In particolare, del 49% che ritiene che Israele stia commettendo un genocidio, il 66% sono i giovani; del 58% che ritiene che Israele metta in atto politiche di colonialismo e apartheid, gran parte sono giovani.

Ciò che però risulta più significativo alla luce di quanto detto sopra in merito all'intersezionalità dei movimenti e della necessità di un modello alternativo per chi vive quello attuale come insopportabile – in quanto, per gran parte della popolazione, profondamente antidemocratico – sono i dati relativi all'intersezione tra la causa palestinese ed elementi che abbiamo visto essere alla base, oltre che delle rivendicazioni dei movimenti, della democrazia.

In particolare, il 70% ritiene che le questioni che riguardano la Palestina e i diritti dei Palestinesi siano legate alla libertà, il 60% alla lotta per l'uguaglianza, il 49% alla lotta al razzismo e il 13% anche al contrasto dei cambiamenti climatici. Le giovani costituiscono la gran parte di queste percentuali.

Ciò va a sostegno della tesi esposta sopra per cui la forza dei nuovi movimenti risiederebbe proprio nell'intersezione tra le varie lotte globali, per cui la libertà di uno deve essere la libertà di tutti.

La forza e l'importanza di queste rivendicazioni appare significativa se si pensa alla modalità con cui lo stato e la nostra democrazia agiscono nei confronti delle persone i cui diritti stanno alla base di queste lotte, in questa tesi analizzata: donne, persone migranti, e studente che si mobilitano per una causa che interseca tutte queste lotte e che mette a nudo e smaschera il sistema che le origina e che le sostiene. La militarizzazione delle università, la complicità dei media nel mantenere intatto questo ordine con la criminalizzazione del dissenso, il maggior uso della forza volto a reprimerlo e la mancata trasparenza di un governo che si rende complice di crimini internazionali rispondono tutte alla stessa ideologia che incontrastata si è imposta come ineluttabile e imperativa.

La democrazia, in assenza di soddisfazione delle sue dimensioni di variazione, che in questo caso analizzato sono tutte coinvolte, dalla rule of law alla partecipazione, non sembra godere di ottima salute.

L'alternativa la si trova proprio nelle mobilitazioni e nelle contestazioni giovanili, che sembrano ricomporre un quadro che vede le categorie marginalizzate escluse dalla democrazia, che in sé si è sovvertita tradendo i suoi ideali fondativi di libertà

e di uguaglianza, e quindi di diritti umani: c'è un modello che ha mostrato il suo fallimento, svuotando di senso anche la democrazia, che invece sembra essere vivace negli spazi che i giovani si ritagliano tra loro. Le stesse rivendicazioni che portano avanti, libertà, uguaglianza, giustizia, antirazzismo rappresentano ideali democratici, che però sono stati traditi.

4.7: La politica della speranza e la democrazia dei movimenti

Come è stato sopra analizzato, contro l'ideologia neoliberista che si è imposta come realtà, e che ha causato malessere tradendo le promesse democratiche di libertà e uguaglianza, soffocando gli spazi collettivi, agevolando il dominio dell'individuo competitivo e del mercato, orientando il progresso a un futuro che non tiene in conto la giustizia - come esemplificato dalla militarizzazione delle università e la questione del dual use- cercano imporsi i nuovi movimenti giovanili che, intersezionali, cercano di riappropriarsi del proprio futuro. (Serughetti, 2023, p.147).

Per fare ciò, è necessario, partendo dalla lezione di Fisher, riconoscere che il sistema che si è affermato come realtà è “una contingenza”, e che è pertanto possibile fare accadere quello che ci è stato raccontato come impossibile (Serughetti, 2023, p.148).

Quello che si può imparare dalle mobilitazioni studentesche è che cominciare ad agire a partire dall'università, che agli studenti appartiene, è una buona strategia. L'occupazione fisica dell'Università risulta in questo senso anche un'occupazione ideologica, perché l'università dovrebbe rispondere anche allo studente, e strutturarsi secondo il loro modo di vedere il mondo. Un luogo nato per lo sviluppo del sapere e del pensiero critico, infatti, dovrebbe impegnarsi e destinare risorse a questo fine, invece che diventare un luogo per fornire servizi a chi produce armi, contribuendone alla legittimazione sociale e guadagnandoci da un punto di vista economico. L'università deve essere uno di quei luoghi dove sia possibile ancora ricercare e coltivare “un'alternativa possibile” (Lancione, 2023, pp. 72-73-75).

In questo senso, partire dall'università per rivendicare l'esigenza di un futuro diverso, che permetta di costruire un'alternativa all'ideologia dominante impostasi come realtà, sembra un buon punto di partenza per smascherare il fatto che l'ordine

del mondo che si è affermato in realtà è solo un'ideologia, e che le azioni volte al suo contrasto non sono inutili, perché non vanno contro niente di naturale e irremovibile. L'immobilismo politico che quest'ordine ha creato, pervadendo con le sue strutture la cultura e il pensiero, limitandoli, comincia oggi a sostituirsi con la speranza, il dolore, e il bisogno di una democrazia di sostanza che i giovani rivendicano (Serughetti, 2023, p.149). A dimostrazione di ciò, il rifiuto di un'educazione militarizzata, prodotto preciso e "inevitabile" del capitalismo neoliberista.

La questione del futuro è una questione importante perché riguarda la speranza: se si afferma un modello fondamentalmente antidemocratico basato sull'individualismo, anche le emozioni si fanno individuali e tutto diventa privato; spariscono così il collettivo e lo spazio pubblico. È qui che i movimenti assumono rilevanza perché fanno emergere la necessità, per un cambiamento radicale, di un'organizzazione collettiva basata sulla solidarietà. Soltanto in questo modo possono nascere modi di immaginare una democrazia sostanziale e una società fondata sull'equità. Si tratta, pertanto, di un'immaginazione del futuro che abbia a che vedere con uno sviluppo delle emozioni, libere da paura e angoscia, e aperte alla speranza. (Serughetti, 2023, pp.152-153). Ci si ricollega a quella dimensione della libertà presentata nel primo capitolo da Nussbaum: libertà è garantire uno sviluppo delle emozioni libero da paura e angoscia.

La politica, per essere tale, implica la costruzione di un'identità collettiva. È dunque fondamentale valorizzare l'immaginazione per due ragioni principali: prima di tutto, per riaccendere l'interesse politico dopo un lungo periodo dominato da interessi economici; in secondo luogo, per formare gruppi capaci di ampliare e rafforzare la partecipazione democratica. Immaginare il futuro è cruciale per la politica perché è l'unico modo che consente di incamminarsi verso il raggiungimento di obiettivi che presuppongono il superamento di ostacoli presentati come insormontabili. Ciò può essere fatto solo tramite l'intersezionalità delle lotte, la cui rivendicazione deve scaturire da una consapevolezza dell'origine delle crisi attuali (Serughetti, 2023, pp.154-155).

Non è solo la consapevolezza, però, a guidare la spinta al cambiamento, ma anche le emozioni, che, socializzate, possono essere profondamente politiche: la rabbia e

la paura, derivanti dall'aver sperimentato le ingiustizie, possono agire sullo sviluppo del senso di ingiustizia, che, avvertito nel profondo porta a mobilitarsi. L'immaginazione dell'alternativa può nascere anche da risorse morali che hanno a che vedere il concetto di cura, che porta ad aver attenzione nei confronti del prossimo e del mondo (Serughetti, 2023, p.156).

È su questo che si fonda l'etica dei movimenti globali, "un'etica della possibilità", che permette di costruire la speranza, un'emozione che si contrappone alla paura e permette l'esistenza di una libertà in senso democratico. Speranza significa riconoscere l'aspirazione di qualcosa considerato giusto, e risulta per questo perfetta a "sostenere la partecipazione sociale e il progetto politico democratico", perché spinge ad agire (Serughetti, 2023, pp.157-158).

Storicamente, infatti, i movimenti sociali hanno raccolto persone dal momento in cui le hanno fatte sperare. Sperare implica ritornare ad occupare gli spazi e non rinchiudersi nel privato, perché dà la forza di contestare un ordine. La speranza, dunque, alimenta la partecipazione, la "voice" anziché l'"exit" (Serughetti, 2023, pp 158-159).

Qui si inserisce l'utopia, che in questo senso funziona come "esercizio di contestazione dell'ineluttabilità dello stato di cose presente". È dunque una rivendicazione, perché identifica l'obiettivo a cui tendere, mettendo a fuoco cosa non si è raggiunto, e trova nella speranza il modo per sostenersi. La speranza, infatti, è motore di cambiamento politico se viene accompagnata all'azione. È un'emozione che può fungere da forza anticipatrice di ciò che ancora non esiste, partendo dalla comprensione degli elementi utopici già presenti, che rappresentano un'alternativa concreta e in corso all'ordine esistente. Nei movimenti sociali, gli sforzi per creare alleanze tra diverse comunità sono continui, con visioni ampie che alimentano la speranza e supportano le lotte per una giustizia intersezionale. Le utopie concrete, quindi, sono già in corso in molti luoghi, con esperienze dal basso che prefigurano alternative alla privatizzazione e mercificazione dei bisogni. Sono esperienze di mutualismo conflittuale, che mirano ad ampliare le garanzie offerte a chi è in necessità, in spazi auto-organizzati e democratici.

Il mutualismo conflittuale è politico perché, “mentre esiste, rivendica già il nuovo”¹⁴⁰.

La solidarietà si manifesta "per" e "tra" le persone, ma anche "contro" l'ordine sociale esistente. Attraverso il conflitto, gli individui si trasformano in una forza collettiva, favorendo un cambiamento globale, che include diritti per tutti e libertà per tutti, una libertà profonda che racchiude in sé uguaglianza e solidarietà. (Serughetti, 2023, pp. 164-165-166-167-168).

I giovani, così organizzati, sembrano dunque non confidare più nelle soluzioni offerte da una classe dirigente ormai indistinguibile dal potere economico e intrecciata con quello mediatico. Le forme di azione diretta sono state criminalizzate e perseguite con crescente efficacia e dettaglio. La cittadinanza è così privata del potere politico reale attraverso la progressiva chiusura di ciò che è pubblico e autogestito. La crescente disuguaglianza politica è evidente nella differenza di influenza tra chi comanda e la cittadinanza, che subisce condizionamenti senza poter esprimere la propria voce, spesso di rivendicazione di una società più umana (Boni, 2012, pp. 8-9-10).

La democrazia ha istituzionalizzato una disuguaglianza sempre più pervasiva, lungi dall'essere un'istituzione politica egualitaria, con il potere distribuito equamente tra le persone, ognuna delle quali portatrice di parola pubblica e istanze da considerare nelle decisioni collettive. Per questo, i movimenti si strutturano in forma assembleare, orizzontale e inclusiva, senza le gerarchie dell'attuale democrazia, che abusa della formula della rappresentanza per abbandonare la dimensione della responsiveness. Negli spazi interstiziali, autonomi, prima guardati con poco interesse e oggi descritti pericolosi dallo stato, sopravvive la democrazia partecipativa, che in quanto tale non dovrebbe minare quella rappresentativa, ma dovrebbe arricchirla dal momento in cui raccoglie le richieste della cittadinanza, in opposizione però a un ordine statale caratterizzato da strumenti di sopraffazione militare, economica e ideologica (Boni, 2012, pp.11-19).

Il problema che emerge è che, in assenza di responsiveness e di scollamento con un'opinione pubblica schierata, che nel caso della Palestina sembra chiedere quanto meno un riconoscimento della responsabilità di Israele, e un movimento che ha fatto

¹⁴⁰ S. Cannavò, Mutualismo. Ritorno al futuro per la sinistra

richieste specifiche, in nome della formula della rappresentanza si servono gli interessi economici, come se le forme di potere comunitario pure esistenti non facessero parte della necessaria partecipazione per una democrazia di qualità. Non si può istituzionalizzare un movimento, perché non sarebbe più tale, ma le richieste elaborate in maniera collettiva e orizzontale sì, dovrebbero almeno essere prese in considerazione e sicuramente non criminalizzate. Le persone che si organizzano dal basso e in maniera orizzontale affermano una vocazione realmente democratica, il bisogno di giustizia, solidarietà, libertà e diritti umani. Le reazioni repressive e sprezzanti fanno aumentare la distanza con chi si mobilita, che non ha più fiducia nell'informazione di chi governa e si crea i propri canali di diffusione e di comunicazione. Nascono in questo contesto sociale nuove dinamiche di azione politica pubblica: le mobilitazioni studentesche hanno quel carattere di radicalità necessario a sperare in un cambiamento, grazie all'autonomia da qualsiasi potere partitico e mediatico. (Boni, 2012, pp18-20-25). L'assemblea pubblica, in spazi simbolici occupati e autogestiti, e nelle piazze, è il fulcro del rilancio politico di cui si ha bisogno per uscire dallo spazio privato. Queste forme autenticamente democratiche, egualitarie e dirette, che aggregano realtà diverse ma con le stesse preoccupazioni, nascono e si allargano progressivamente in forme assembleari di grande portata in cui le forme gestionali (ampia distribuzione della parola, contingentamento dei tempi di intervento, rotazione delle cariche, tecniche di raggiungimento del consenso, attenzione alle reazioni dell'uditorio ai discorsi degli oratori) risultano essere vincenti e restituiscono anche il senso della cura. C'è una lontananza tra il modo istituzionale di concepire la democrazia e le concezioni e pratiche orizzontali che sono emerse. Serve più politica dal basso, perché in questo momento è quella in cui si ritrovano gli ideali di democrazia, che invece è stata svuotata di senso dai rappresentanti assoggettati a un sistema che, per come è strutturato, non coinvolge la cittadinanza. (Boni, 2012, pp.26-27-28-30).

4.8: Una sintesi tra la mancata soddisfazione delle dimensioni di variazione e la portata del movimento

Alla luce di quanto presentato in questo capitolo vale la pena trarre delle conclusioni che facciano una sintesi.

La nostra democrazia per essere di qualità deve garantire che certi principi siano soddisfatti. A questo scopo vengono in aiuto le dimensioni di variazione della democrazia identificate da Morlino. Con specifico riferimento alle mobilitazioni pro-Palestina, la dimensione della partecipazione, anche se “non convenzionale”, è ostacolata: sia tramite la repressione e l’uso della forza da parte della polizia, e quindi tramite la violazione del principio della rule of law che prevede l’esistenza di forze di polizia rispettose dei diritti e delle libertà, sia dalla criminalizzazione che ne viene fatta in ambito mediatico, aspetto che coinvolge la dimensione dell’accountability, che i media non riescono a esercitare nei confronti del governo. Il governo agisce de-responsabilizzato e inoltre si caratterizza per poca trasparenza, come la questione dell’invio di armi, che rappresenta anche una violazione della legge, ha dimostrato. Tutto ciò agisce negativamente sulla responsiveness: a fronte di un’opinione pubblica sensibile alla questione palestinese e a fronte delle richieste delle mobilitazioni studentesche, c’è silenzio o repressione, o squalificazione. La libertà e l’uguaglianza, dimensioni sostantive, appaiono non rispettate. Ciò è stato osservato anche in merito alla libertà di ricerca.

Per quanto riguarda l’ordine internazionale, che ormai è importante per le nostre democrazie quasi quanto quello nazionale, è fondamentale, nonostante l’impunità che viene consentita ad Israele, non smettere di confidare in quello che si potrebbe chiamare “lo stato di diritto” internazionale. Le violazioni di diritto internazionale, diritto internazionale umanitario e diritti umani sono state accertate. L’impunità è un’altra questione. Bisogna però insistere sull’importanza di questi strumenti. Il divieto dei crimini commessi da Israele è contenuto in norme di ius cogens e che creano obblighi erga omnes: anche gli stati terzi hanno degli obblighi. Pertanto, uno stato come il nostro, la cui democrazia dovrebbe fondarsi sui diritti umani, dovrebbe essere attento anche alla complicità accordata a chi i diritti umani li viola palesemente. In un mondo globalizzato non è possibile considerare la propria democrazia come una democrazia di qualità senza guardare a cosa succede fuori, se questo ci coinvolge anche dal punto di vista della legalità internazionale.

Le contestazioni del movimento pro-Palestina appaiono dunque in questo contesto molto significative, perché in quello che chiedono sostanzialmente si pongono in linea con ciò che il sistema legale internazionale prevede. Fine di colonialismo e

apartheid, fine dell'occupazione, cessazione immediata di atti che secondo la CIG potrebbero costituire genocidio. Sono rivendicazioni di libertà e giustizia, e pertanto rivendicazioni democratiche. Le modalità in cui si è organizzato questo movimento è quello della democrazia partecipativa, diretta, dal basso, assembleare. Un modello che sembra necessario per aspirare a un modo di fare democrazia che coinvolga la cittadinanza, perché le derive che ha preso la democrazia rappresentativa fanno parlare di democrazia oligarchica. La repressione poliziesca a queste manifestazioni ha mostrato una scarsa democraticità nell'approccio dello Stato, e rivelato invece la forza democratica del movimento, che chiede il ripristino di un ordine legale internazionale rispettoso dei diritti umani dei palestinesi.

I movimenti, infatti, sorgono quando ci sono dei problemi che si ritengono non essere affrontati adeguatamente: se oggi i movimenti sono così attivi e così tanti, vuol dire che lo stato sta fallendo nel permettere alla cittadinanza "una vita buona" e che la democrazia sta soffrendo un declino della sua qualità.

CONCLUSIONE

L'analisi dei casi fa emergere alcune criticità rispetto allo stato di salute della nostra democrazia, le cui dimensioni di variazione appaiono spesso non soddisfatte.

Con riferimento al trattamento delle persone migranti all'interno dell'Hotspot di Lampedusa, caratterizzato da scarse condizioni igienico-sanitarie, sovraffollamento (con persone anche minorenni costrette a dormire all'aperto) e promiscuità, emergono numerose violazioni degli elementi che costituiscono la rule of law e la libertà. In tutte e tre le fasi previste dal c.d. approccio hotspot (rilevamento delle impronte digitali, screening, separazione delle persone migranti richiedenti asilo da quelle considerate "irregolari") si rileva la non soddisfazione dei seguenti principi della rule of law: rispetto della legge, sicurezza personale, presenza di un sistema legale valido omnes, uguale e facile accesso alla giustizia, polizia rispettosa dei diritti e delle libertà. Con riferimento a quest'ultima, si evidenziano la privazione illegittima della libertà personale, l'impedimento della libera circolazione, la costrizione a sentimenti di paura, angoscia, umiliazione e senso di inferiorità, la violazione dell'integrità fisica.

Tutto ciò è accertato da svariate pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, la violazione dell'articolo 3 della CEDU - divieto di trattamenti inumani e degradanti - rappresenta una violazione di una norma di ius cogens: appare minato il senso stesso della democrazia liberale se in una struttura gestita direttamente dal Ministero dell'Interno si consentono tali violazioni dei diritti umani.

Dal terzo capitolo emerge come il femminicidio sia strettamente collegato alla qualità democratica, in quanto l'intervento dello stato – le cui azioni, in questi casi, dovrebbero essere orientate allo standard di special diligence - risulta insufficiente e non permette la rimozione delle cause sistemiche e strutturali che permettono che la violenza contro le donne basata sul genere persista e si manifesti nella sua forma più estrema. In particolare, la sussistenza della disuguaglianza strutturale delle donne in tutti gli ambiti della società provoca l'esclusione di queste ultime dallo sviluppo e dalla democrazia e non consente loro di vivere libere dalla violenza. Dall'analisi del Report della Commissione d'Inchiesta sul femminicidio è emerso come la rule of law non sia stata garantita in nessuno dei suoi principi, soprattutto

a causa della mancata dovuta diligenza da parte di forze dell'ordine e magistrati, la cui (in)azione dovrebbe far sorgere la responsabilità in capo allo stato per i femminicidi commessi (come confermano le condanne della Corte EDU all'Italia). Il diritto umano delle donne a vivere libere dalla violenza non è rispettato: le donne non vedono garantite da parte dello stato la propria sicurezza e integrità personale. È così minata anche la dimensione della libertà.

È pressoché inesistente la risposta alle richieste dei centri antiviolenza e del movimento femminista, che in accordo alla Convenzione di Istanbul – strumento vincolante - chiedono interventi preventivi per incidere sulle condizioni sistemiche e strutturali che causano il femminicidio. La dimensione della responsiveness non è dunque soddisfatta.

La democrazia, pertanto, nelle sue dimensioni di variazione, sembra funzionare meglio per i cittadini che per le cittadine.

Il quarto e ultimo capitolo, dopo un'analisi approfondita degli attuali movimenti sociali, che, accomunati dall'idea di intersezionalità, rivendicano una libertà che sia accompagnata da uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale, e che chiedono condizioni di “vita buona” e rispetto dei diritti umani per tuttə, si concentra, nello specifico, sul movimento studentesco per la Palestina. Emerge una tendenza a ostacolare la partecipazione – che è una dimensione fondamentale della qualità democratica – tramite l'intervento repressivo e violento delle forze dell'ordine (violazione dei principi della rule of law e della libertà) e una criminalizzazione delle proteste da parte di un apparato mediatico (la cui indipendenza dal potere politico è fondamentale per una democrazia di qualità) non in grado di esercitare accountability sul Governo. La mancata trasparenza di quest'ultimo sull'invio di armi a Israele, avvenuto in violazione della legge, è sintomo di poca salute della democrazia. Nelle Università, spazio libero per eccellenza, ma recentemente spesso attraversato dalle Forze dell'Ordine, si dà poco ascolto alle richieste dello studentə, richieste che appaiono in linea, sulla base dei Report ONU analizzati, con quanto richiesto agli Stati dal diritto internazionale per non contribuire all'impunità di uno Stato i cui atti sono sotto processo alla CIG per possibile crimine di genocidio e sui cui capi di Governo pende un mandato d'arresto internazionale da parte della Corte Penale Internazionale.

I sondaggi e le partecipate manifestazioni delineano, inoltre, un declino della responsiveness.

In generale, emerge da questo studio come siano le categorie più marginalizzate – donne e persone migranti – quelle verso cui si rileva un maggiore malfunzionamento della democrazia. Ciò si connota di senso a partire da quanto rilevato nell'ultimo capitolo, in quanto la repressione e la criminalizzazione dei movimenti sociali, che – femministi e antirazzisti - rivendicano il rispetto dei diritti umani per tuttə (quindi, di ideali democratici), esemplificano tale malfunzionamento della democrazia nei confronti di tali categorie.

Bibliografia

- Almagisti, M. (2016). *Una democrazia possibile*. Carocci.
- Angelis, M. B. (2024). Nota a sentenza CEDU: J.A. e altri c. Italia, del 30 Marzo 2023. in *federalismi.it*, 50-66.
- Aristotele. (1955). *La Politica*. Torino: UTET.
- Assy, B. (2013). *Cátedra Unesco y Cátedra Infancia : derechos humanos y políticas pública*. Bogotá: Universidad externado de Colombia. Tratto da Riflessione su democrazia e dignità umana.
- Beetham, D. (2005). Freedom as the Foundation. in L. Diamond e L. Morlino (a cura di) *Assessing the Quality of Democracy. Theory and Empirical Analysis*, Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, pp. 32-46.
- Bobbio, N. (1995). *Uguaglianza e Libertà*. Torino: Einaudi.
- Bobbio, N. (2005). *L'età dei diritti*. Torino: Einaudi.
- Cannavò, S. (2018). *Mutualismo. Ritorno al futuro per la sinistra*. Roma: Alegre.
- Cassese, A. (1988). *I diritti umani nel mondo contemporaneo*. Roma-Bari: Laterza.
- Cassese, A. (2005). *I diritti umani oggi*. Laterza.
- Creazzo, G. (2016). *Ri-guardarsi. I centri antiviolenza fra politiche, competenze e pratiche di intervento*. Settenove.
- Dahl, R. (1970). *Poliarchy: Participation & Opposition*. Yale University.
- Dahl, R. (2007). *Sull'uguaglianza politica*. Roma-Bari: Laterza.
- Degani P., Pividori C. (2018). Ending Violence against Women as Testing Ground for Women's Human Rights Discourse: Practices, Limits and Challenges. in *Peace Human Rights Governance*, 163-184.
- Degani, P. (2000). *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*. Eurooffset.
- Degani, P. (2018). La violenza maschile contro le donne tra governance multi-livello e prospettiva dei diritti umani: vincoli e opportunità. *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, 255-284.
- Facchi, A. (2012). Starting from equality. A path on the feminist thought about law. In *About Gender*, 118-150.

- Gago, V. (2022). *La potenza femminista. O il desiderio di cambiare tutto*. Capovolte.
- Graeber, D. (2012). *Critica della democrazia occidentale*. Elèuthera.
- Grilli, E. (2024). *Aiutare a uscire dalla violenza Il sostegno emotivo alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità*. Erickson.
- L. Morlino, F. Raniolo. (2022). *Disuguaglianza e Democrazia*. Mondadori.
- Lancione, M. (2023). *Università e Militarizzazione: il duplice uso della libertà di ricerca*. Eris.
- Mastropaolo. (2003). Accontentarsi delle procedure? in *Reset*, 78, pp.11-28.
- Mazzeo, A. (2020). Collaborazioni Italia, UE e Israele – Le Schede . *Embargo Militare contro Israele, Dossier a cura di BDS Italia*, 193-240.
- Mazzeschi, R. (2020). *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*. G.Giappichelli.
- Misiti, Demurtas. (2021). *Violenza contro le donne in Italia: ricerche, orientamenti e buone pratiche*. guerini scientifica.
- Montesquieu. (1965). *Lo spirito delle leggi, vol.1*. Torino: Utet.
- Morlino, L. (2013). *La qualità della democrazia in Italia*. il Mulino.
- Morlino, L. (2021). *Uguaglianza, libertà e democrazia*. il Mulino.
- Murgia, A., Poggio, B. (a cura di) (2018). *Saperi di genere : prospettive interdisciplinari su formazione, università, lavoro, politiche e movimenti sociali*. GARCIA WORKING PAPERS.
- Nussbaum, M. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge MA, Harvard University Press; trad.it. Creare capacità, Bologna: Il Mulino 2014.
- Ocalan, A. (2016). *Oltre lo Stato, il potere e la violenza*. PUNTO ROSSO.
- Papisca, A. (1991). Democrazia e diritti umani nell'era dell'interdipendenza planetaria. in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, (anno V, n.3/19991) pp.11-28.
- Papisca, A. (2010). *Il diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani*. Marsilio.
- Pividori, C. (2016). Diritti umani, oggi. in *SUDEUROPA*, 9-32.

- Pramstrahler Karadole, C. A. (2014). *Femicidio: Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*. Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza Regione Emilia-Romagna.
- Rousseau, J.J. (2023). *Il contratto sociale*. Milano: Feltrinelli.
- Rousseau, J.-J. (1762). *Du contrat social; ou Principes du droit politique*.
- Sartori, G. (1957). *Democrazia e Definizioni*. Il Mulino.
- Sartori, G. (1987). *The theory of Democracy Revisited*. Chatham, Chatham House.
- Sawulski, J.
- Sartori, G. (1993). *Democrazia. Cosa è*. Rizzoli.
- Schumpeter, J. (1964). *Capitalismo, socialismo, democrazia*. Roma: Edizioni di Comunità.
- Sen, A. (2004). *La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente*. Mondadori.
- Serughetti, G. (2023). *La Società Esiste*. Laterza.
- Verba. (2006). Fairness, Equality, and Democracy: Three Big Words. in *"Social Research: An International Quarterly of Social Sciences"*, vol.73, n.2, pp.499-540.

Sitografia

(Tutte le fonti digitali consultate erano accessibili al momento della fine della stesura della tesi, 19/06/2024)

(2023, novembre 29). Tratto da Birzeit University: https://www-birzeit-edu.translate.google.com/en/news/unified-call-justice-and-freedom-palestine?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it

Actionaid. (2023, ottobre 26). Tratto da PREVENZIONE SOTTOCOSTO La miopia della politica italiana nella lotta alla violenza maschile contro le donne: https://actionaid-it.imgix.net/uploads/2023/11/Prevenzione_Sottocosto.pdf

Albanese, F. (2022, settembre 21). *documents.un.org*. Tratto da Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/598/03/pdf/n2259803.pdf?token=LJz6UtyPhnaNE76kEt&fe=true>

Albanese, F. (2023, ottobre 24). *Statement by Francesca Albanese, the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Palestinian territories occupied since 1967, delivered at the 78th Session of the General Assembly*. Tratto da <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/statement-francesca-albanese-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian-territories-occupied-1967-delivered-78th-session-general-assembly>

Albanese, F. (2024, marzo 25). *un.org*. Tratto da Anatomy of a Genocide, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967: <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/03/a-hrc-55-73-auv.pdf>

Amadei Bertoldini, M. L. (2024, maggio 7). *scomodo.org*. Tratto da <https://scomodo.org/le-universita-italiane-sono-troppo-legate-a-israele/>

Amnesty. (2016, Novembre 3). *Hotspot Italia: come le politiche dell'Unione Europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti*. Tratto da [amnesty.org: https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5004/2016/it/](https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5004/2016/it/)

Amnesty. (2023, settembre 13). *La crisi umanitaria a Lampedusa è lo specchio di politiche fallimentari*. Tratto da <https://www.amnesty.it/la-crisi-umanitaria-a-lampedusa-e-lo-specchio-di-politiche-fallimentari/>

- Amnesty. (2023-2024). *Rapporti annuali*. Tratto da Rapporto 2023-2024: <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/europa-e-asia-centrale/italia/>
- Amnesty. (2024). Tratto da BAROMETRO DELL'ODIO, DELEGITTIMARE IL DISSENSO: Come il diritto di protesta e le persone che fanno attivismo sono rappresentate nel discorso pubblico: <https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2024/05/Amnesty-Barometro-odio-2024.pdf>
- Amnesty.org*. (2022, febbraio 1). Tratto da ISRAEL'S APARTHEID AGAINST PALESTINIANS: CRUEL SYSTEM OF DOMINATION AND CRIME AGAINST HUMANITY : <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/>
- ASGI. (2022, agosto 5). *asgi.it*. Tratto da Report sulla visita al Centro hotspot di Lampedusa: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/08/Report-Lampedusa-2022.pdf>
- ASGI. (2023, aprile 5). Tratto da <https://www.asgi.it/discriminazioni/hotspot-lampedusa-cedu-violazioni-italia/>
- ASGI. (2023, aprile 5). Tratto da <https://www.asgi.it/discriminazioni/hotspot-lampedusa-cedu-violazioni-italia/>
- Baudino, S. (2024, marzo 1). *www.lindipendente.online*. Tratto da Leonardo realizza profitti record nel 2023, anche grazie alla guerra a Gaza: <https://www.lindipendente.online/2024/03/01/leonardo-realizza-profitti-record-nel-2023-anche-grazie-alla-guerra-a-gaza/>
- bdsitalia.org*. (2022, luglio 11). Tratto da <https://bdsitalia.org/index.php/comunicati-embargo/2728-leonardo>
- Bonaiuti, C. (2024, febbraio 23). *sbilanciamoci.info*. Tratto da Armi italiane e trasparenza, ritorno al passato: [https://sbilanciamoci.info/armi-italiane-e-trasparenza-ritorno-al-passato/#:~:text=Il%20primo%20pilastro%20%C3%A8%20quello,Carta%20delle%20Nazioni%20Unite\)%3B](https://sbilanciamoci.info/armi-italiane-e-trasparenza-ritorno-al-passato/#:~:text=Il%20primo%20pilastro%20%C3%A8%20quello,Carta%20delle%20Nazioni%20Unite)%3B)
- Bongioanni, M. (2024, febbraio 20). *lifegate.it*. Tratto da <https://www.lifegate.it/eni-gas-gaza>

- btselem.org*. (2021, gennaio 12). Tratto da A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid: https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
- Carboni, K. (2023, novembre 22). *wired.it*. Tratto da Il governo Meloni ha tagliato il 70% delle risorse per la prevenzione della violenza contro le donne: <https://www.wired.it/article/donne-violenza-governo-meloni-taglia-risorse-prevenzione/>
- Carugati, A. (2024, febbraio 2017). *ilmanifesto.it*. Tratto da Rai, si muovono i dipendenti: «L'ad ignora le sofferenze a Gaza»: <https://ilmanifesto.it/rai-si-muovono-i-dipendenti-lad-ignora-le-sofferenze-a-gaza>
- Casolaro, V. (2024, febbraio 16). *lindipendente.online*. Tratto da La Lega ha presentato una proposta di legge per criminalizzare qualunque critica a Israele: <https://www.lindipendente.online/2024/02/16/la-lega-ha-presentato-una-proposta-di-legge-per-criminalizzare-qualunque-critica-a-israele/>
- CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women*. (1992). Tratto da <https://www.refworld.org/legal/resolution/cedaw/1992/en/96542>
- Commissione Europea. (15, dicembre 2015). *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio*. Tratto da Relazione sull'attuazione dei punti di crisi (hotspot) in Italia: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-679-IT-F1-1.PDF>
- Commissione Europea. (2015, dicembre 10). *Attuazione del sistema europeo comune di asilo: la Commissione porta avanti 8 procedimenti di infrazione*. Tratto da ec.europa.eu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_en.htm
- Commissione Europea. (2015, maggio 13). *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo: Agenda europea sulla migrazione*. Tratto da https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/226727/Session_1_-_communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. (2007, agosto 6). Tratto da Sahide Goekce v. Austria:

https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/SahideGoekceVsAustria_en.pdf

Consiglio d'Europa. (2020, gennaio 13). Tratto da Grevio: <https://rm.coe.int/grevio-rapporto-italia-press-%20release-it/pdfa/1680997252>. <https://rm.coe.int/grevio-rapporto-italia-press-%20release-it/pdfa/1680997252>.

Consiglio Europeo. (2015, giugno 25-26). *Conclusioni del Consiglio Europeo*. Tratto da <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/26/euco-conclusions>

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. (1984, dicembre 10). Tratto da <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>

*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 15 **. (2021, agosto 1). Tratto da <https://rm.coe.int/1680a2353d>

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. (2007, ottobre 1). Tratto da Yildirim v. Austria: https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/FatmaYildirimVsAustria_en.pdf

Convenzione di Istanbul. (2011, maggio 11). Tratto da <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

Corno, M. D. (2024, giugno 4). *www.ilfattoquotidiano.it*. Tratto da <https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/06/04/la-ministra-bernini-contro-luniversita-di-palermo-sbagliato-interrompere-i-rapporti-con-israele-ma-non-posso-intervenire/7573907/>

CtEDU. (1998, ottobre 28). Tratto da CASE OF OSMAN v. THE UNITED KINGDOM: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-58257%22%7D>

CtEDU. (2011, gennaio 21). *CASE OF M.S.S. v. BELGIUM AND GREECE*. Tratto da <http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-103050&filename=001-103050.pdf&TID=nubefaxeeep>

CtEDU. (2015, settembre 1). *Causa Khlaifia e altri c. ITALIA*. Tratto da <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22appno%22:%5B%2216483/12%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-158356%22%5D%7D>

CtEDU. (2016, dicembre 15). *CAUSA KHLAIFIA E ALTRI c. ITALIA*. Tratto da <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22appno%22:%5B%2216483/12%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-172350%22%5D%7D>

CtEDU. (2021, giugno 15). Tratto da *CASE OF KURT v. AUSTRIA*: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2262903/15%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-210463%22%5D%7D>

CtEDU. (2021, maggio 27). Tratto da *AFFAIRE J.L. c. ITALIE*: <http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-210299%22%5D%7D>

CtEDU. (2023, marzo 30). *CASE OF J.A. AND OTHERS v. ITALY*. Tratto da <https://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22itemid%22:%5B%22001-223716%22%5D%7D>

Davies McKernan Sabbagh, H. B. (2023, dicembre 1). *the guardian.com*. Tratto da <https://www.theguardian.com/world/2023/dec/01/the-gospel-how-israel-uses-ai-to-select-bombing-targets>

difesapopolo.it. (2024, giugno 18). Tratto da *Maternità in Italia. Save the Children: Una donna su cinque esce dal mercato del lavoro*: <https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-ARRIVO/Maternita-in-Italia.-Save-the-Children-Una-donna-su-cinque-esce-dal-mercato-del-lavoro>

Dipartimento Politiche di Genere Cgil. (2021, maggio 5). Tratto da *Una donna, un conto corrente*: <https://www.fisac-cgil.it/108484/donne-di-tutto-il-mondo-una-donna-un-conto-corrente#:~:text=Una%20ricerca%20Episteme%20del%202017,quasi%20i%2050%25%20delle%20donne.>

- direcontrolaviolenza.it*. (2020, luglio). Tratto da IL CAMBIAMENTO CHE VOGLIAMO, Proposte femministe a 25 anni da Pechino: https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2020/07/9-lug_Il-cambiamento-che-vogliamo.pdf
- direcontrolaviolenza.it*. (2020, febbraio 2022). Tratto da Politica delle donne e ruolo pubblico dei Centri antiviolenza della Rete D.i.Re: <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2022/09/ImpaginatoAtti-cop.pdf>
- Durie, A. (2023, dicembre 6). *newarab.com*. Tratto da <https://www.newarab.com/video/fired-berlins-jewish-museum-calling-israel-apartheid>
- eige.europa.eu*. (2022). Tratto da Gender Equality Index: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/IT>
- Facchini, D. (2024, maggio 22). *altraeconomia.it*. Tratto da Export di armi da guerra italiane a Israele dopo il 7 ottobre. La conferma delle Dogane: https://altraeconomia.it/export-di-armi-da-guerra-italiane-a-israele-dopo-il-7-ottobre-la-conferma-delle-dogane/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAab0osB_TDhZsYUiqVRIonSkExhU5eRck66GIHjGxlO1Ylqwh6r4WdDBvRg_aem_AUppupHQ7hxdJzr5kNOK-U009D5T56sPC7YbamBArYKGBourMZLHoE
- Facchini, D. (2024, marzo 13). *altraeconomia.it*. Tratto da L'Italia continua a esportare armi a Israele. Il caso delle forniture per i caccia: <https://altraeconomia.it/litalia-continua-a-esportare-armi-a-israele-il-caso-delle-forniture-per-i-caccia/>
- General Recommendation No.12/1989 CEDAW*. (1989). Tratto da <https://www.refworld.org/legal/general/cedaw/1989/en/53527>
- Giuffrida, L. G. (2024, maggio 19). *fanpage.it*. Tratto da Espulso per un post pro Palestina, Seif Bensouibat dal Cpr: “Ho paura che qui dentro perderò la vita” continua su: <https://www.fanpage.it/roma/espulso-per-un-post-pro-palestina-seif-bensouibat-dal-cpr-ho-paura-che-qui-dentro-perdero-la-vita/>
<https://www.fanpage.it/roma/espulso-per-un-post-pro-palestina-seif-bensouibat-dal-cpr-ho-paura-che-qui-dentro-perdero-la-vita/>

- Giuffrida, L. G. (2024, giugno 18). Hotspot di Lampedusa, voci da dietro le sbarre. *il Manifesto*. Tratto da il Manifesto. <https://ilmanifesto.it/hotspot-di-lampedusa-voci-da-dietro-le-sbarre>
- Governo italiano*. (2022, settembre 14). Tratto da Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano: <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-146cu/>
- Human Rights Watch*. (2021, aprile 27). Tratto da A Threshold Crossed, Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution: <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>
- International Covenant on Civil and Political Rights*. (s.d.). Tratto da <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. (1966, dicembre 16). Tratto da <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- Ismail, D. (2024, aprile 29). *it.palestinechronicle.com*. Tratto da <https://it.palestinechronicle.com/ti-devono-stuare-donne-pro-palestina-in-italia-nel-mirino-della-violenza-sessista/>
- ISTAT*. (s.d.). Tratto da Stalking sulle donne: <https://www.istat.it/it/archivio/5348#:~:text=Nel%20corso%20dei%2012%20mesi,averlo%20subito%20da%20altre%20persone.>
- ISTAT Rapporto annuale*. (2022). Tratto da Le diverse forme della disuguaglianza: https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2022/Capitolo_4.pdf
- Istituto Superiore di Sanità*. (2023, ottobre 12). Tratto da IVG in Italia: i dati 2021: <https://www.epicentro.iss.it/ivg/epidemiologia#:~:text=Obiezioni%20di%20coscienza,regionali%20per%20le%20tre%20categorie.>
- it.palestinechronicle.com*. (2024, aprile 17). Tratto da <https://it.palestinechronicle.com/universita-e-genocidio-arresti-e-manganelli-per-gli-studenti-de-la-sapienza-di-roma/>

- it.wikipedia.org*. (2024). Tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_global
- La questione palestinese e noi*. (2024, aprile). Tratto da <https://www.jesopazzo.org/wp-content/uploads/2024/04/La-questione-palestinese-e-noi-EXOPG-1.pdf>
- Lucisano, D. (2024, maggio 29). *lindipendente.online*. Tratto da Firenze: la procura indaga i manifestanti pro-Palestina, mentre non si fermano le proteste: <https://www.lindipendente.online/2024/05/29/firenze-perquisite-le-case-dei-manifestanti-pro-palestina-mentre-non-si-arrestano-le-proteste/>
- Lucisano, D. (2024, giugno 11). *lindipendente.online*. Tratto da <https://www.lindipendente.online/2024/06/11/venezia-la-digos-dentro-luniversita-per-identificare-chi-protesta-per-la-palestina/>
- Lucisano, D. (2024, febbraio 15). *lindipendente.online*. Tratto da <https://www.lindipendente.online/2024/02/15/proteste-in-tutta-italia-contro-la-censura-rai-su-gaza-lad-si-mette-sotto-scorta/>
- Madonia, M. (2024, febbraio 26). *thevision.com*. Tratto da <https://thevision.com/attualita/governo-manganellate-pisa-polizia/>
- Mastrodonato, L. (2024, maggio 2). *lifegate.it*. Tratto da <https://www.lifegate.it/proteste-universita-usa>
- Mastrodonato, L. (2024, febbraio 14). *lifegate.it*. Tratto da <https://www.lifegate.it/gaza-rai-israele>
- Mastrolitti Lonigro, D. A. (2024, gennaio 14). *scomodo.org*. Tratto da Ci sono troppi legami tra università e industrie delle armi: <https://scomodo.org/troppi-legami-universita-e-industrie-armi/>
- Mazzeo, A. (2022, aprile 10). Tratto da <http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/2022/04/luniversita-italiana-va-in-guerra.html>
- Micciché, M. (2024, maggio 13). *lifegate.it*. Tratto da <https://www.lifegate.it/intifada-studentesca-palestina-bologna-milano>
- Ministero della Giustizia*. (2017, marzo 2). Tratto da CAUSA TALPIS c. ITALIA (Ricorso n. 41237/14): [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2\(20](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(20)

17)&facetNode_2=0_8_1_5&contentId=SDU1321256&previousPage=mg_1_20

Ministero Dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE Servizio Analisi Criminale. (2024, maggio 27). Tratto da OMICIDI VOLONTARI: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-05/28_settimanale_omicidi_al_26_maggio_2024.pdf

MinisteroGiustizia. (2023, ottobre 19). *CAUSA A.S. c. ITALIA.* Tratto da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU457115

MinisteroGiustizia. (2023, ottobre 19). *Causa A.B. c. Italia.* Tratto da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU467304

MinisteroGiustizia. (2023, ottobre 19). *Causa M.A. c. Italia.* Tratto da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU459584

ohchr.org. (1948, settembre 9). Tratto da Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide>

ohchr.org. (2024, giugno 10). Tratto da <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf>

open.online. (2024, febbraio 24). Tratto da <https://www.open.online/2024/02/24/pisa-parla-madre-studentessa-manganellata/>

Palestinian-Italian News. (2024, giugno 7). Tratto da <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/statement-francesca-albanese-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian-territories-occupied-1967-delivered-78th-session-general-assembly>

Parallasse, T. (2024, aprile 15). *scomodo.org*. Tratto da Il problema del giornalismo italiano nella copertura di Gaza: <https://scomodo.org/il-problema-del-giornalismo-italiano-nella-copertura-di-gaza/>

Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli HOTSPOTS ITALIANI. (s.d.). Tratto da http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_-_versione_italiana.pdf

processopenaleegiustizia.it. (2023, marzo 30). Tratto da J.A. AND OTHERS v. ITALY: https://images.processopenaleegiustizia.it/f/sentenze/documento_7uRda_pg.pdf

Redazione. (2024, febbraio 29). Tratto da <https://daicolli fiorentini.it/manganelli-a-pisa-e-firenze-piantedosi-cariche-per-garantire-lincolumita-operatori-di-polizia/>

Redazione. (2024, maggio 6). *open.online*. Tratto da <https://www.open.online/2024/05/06/rai-sciopero-censura-governo-video/>

Redazione. (2024, febbraio 26). *orizzontescuola.it*. Tratto da <https://www.orizzontescuola.it/zagrebelsky-le-manganellate-di-pisa-un-fallimento-e-un-inquietante-clima-di-repressione/>

rsf.org. (2023). Tratto da World Press Freedom Index: <https://rsf.org/en/index>

Salute internazionale. (2024, marzo 6). Tratto da Prevenire la violenza di genere: <https://www.saluteinternazionale.info/2024/03/prevenire-la-violenza-di-genere/>

Sartori, G. (s.d.). *Treccani*. Tratto da Enciclopedia delle Scienze Sociali: [https://www.treccani.it/enciclopedia/democrazia_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/democrazia_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/)

Save The Children. (2023, aprile 12). Tratto da <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/hotspot-sovraffollato-lampedusa-le-condizioni-critiche-dei-minori>

Sexual Violence by Rebels and Pro-Government Forces in Cote d'Ivoire: International Legal Proibitions against Sexual Violence. (2007, Agosto). Tratto da https://www.hrw.org/reports/2007/cdi0807/9.htm#_ftnref267

- Sow, E. H. (2012, dicembre 24). *Report of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/22/44, UN Human Rights Council*. Tratto da refworld.org:
<https://www.refworld.org/reference/themreport/unhrc/2012/en/90692>
- thepipd.com*. (2024, aprile). Tratto da Sondaggi YouGov:
<https://www.thepipd.com/wp-content/uploads/2024/04/PUBLIC-Overview-of-findings-Italy-1.pdf>
- treccani.it*. (2010). Tratto da Globalizzazione:
[https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_(Dizionario-di-Storia)/)
- treccani.it*. (2012). Tratto da Globalizzazione e regionalizzazione:
[https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione-e-regionalizzazione_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione-e-regionalizzazione_(Atlante-Geopolitico)/)
- Turquet, O. (2024, gennaio 24). *volerelaluna.it*. Tratto da Le bugie di Leonardo sulle armi a Israele: intervista ad Antonio Mazzeo: <https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2024/01/24/le-bugie-di-leonardo-sulle-armi-a-israele-intervista-ad-antonio-mazzeo/>
- Unione Europea. (2016, settembre 28). *refowrd.org*. Tratto da European Commission, Sixth report on relocation and resettlement:
<https://www.refworld.org/reference/regorg/2016/en/112469>
- United Nation Charter*. (s.d.). Tratto da <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>
- Universal Declaration of Human Rights*. (s.d.). Tratto da <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- UNODC. (2022). Tratto da GENDER-RELATED KILLINGS OF WOMEN AND GIRLS (FEMICIDE/FEMINICIDE):
<https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-11/gender-related-killings-of-women-and-girls-femicide-feminicide-global-estimates-2022-en.pdf>
- Valente. (2020). *senato.it*. Tratto da LA RISPOSTA GIUDIZIARIA AI FEMMINICIDI IN ITALIA ANALISI DI INDAGINI E SENTENZE

NEGLI ANNI 2017 E 2018:

<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000356.pdf>

Visentin, V. (2024, giugno 11). *antennatre.medianordest.it*. Tratto da PADOVA | TENSIONI ALL'UNIVESITA' TRA STUDENTI PRO PALESTINA E POLIZIA: <https://antennatre.medianordest.it/117102/padova-tensioni-allunivesita-tra-studenti-pro-palestina-e-polizia/>